

# ARTICOLO CINQUANTESIMO S E C O N D O

ARTICULUS 52.  
de  
carceribus.

Delle carceri, e custodie.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Le carceri sono per sicura custodia degli incolpati d' un qualche delitto;
- §. 2. Quindi debbon' essere tollerabili, e non di cruciamento, e martoro;
- §. 3. Dovendosi pure trattare li carcerati con dolcezza, e umanità.
- §. 4. Eglino sono sempre, per quanto sia possibile, da separarsi l' uno dall' altro.
- §. 5. Seguita la cattura, deve subito il reo essere visitato, e levatogli tutto ciò, che di pericoloso si trovasse avere presso di se.
- §. 6. Poscia dovraasi pure allo stesso troncato, e non concedere alcuna corrispondenza, e colloquio con persone sospette;
- §. 7. Ma non tagliarli ogni commercio con gente onorata.
- §. 8. Li carcerati sono da fornirsi di tutto il bisognevole;
- §. 9. Dovendosi però commensurare l' alimento secondo la qualità della persona, e delle circostanze.
- §. 10. Oltre alle buone carceri deve pure ogni ufficio criminale essere provveduto di fidi e capaci ministri di giustizia, e così detti birri;
- §. 11. Questi non dovranno suggerire alli prigionieri niuna circostanza del fatto, per via della quale venga resa dubbiosa la loro deposizione.
- §. 12. Per tenere lontano molti disordini, debb' essere tratto tratto intrapresa la visita delle carceri.
- §. 13. Essendosi divoluta la causa criminale al giudice superiore, ed avvenendo in tanto, o che muoja il carcerato, o che nasca qualch' altra mutazione, si dovrà subito referirne il successo al Tribunal superiore.
- §. 14. Della pena di quelli, che prestano aiuto a' carcerati per la lor liberazione, come pure di quelli, che tengono private carceri, verrà trattato à suo luogo nella seconda parte.

§. 1. **L**e carceri (à riserva di certi casi, dove taluno per sua espiatione e castigo ci vien richiuso) servono di pura sicurezza non già di pena, mà sono ordinate per sicura interinale custodia di quelle persone incolpate, nè peranche convinte d' un delitto, finchè ne segue la loro condannaione, od assoluzione,

§. 2. Non sono quindi li catturati da gettarsi ne' ceppi, in lordi puzzolenti antri, ò in profonde oscure prigioni, ne' da affliggersi con superflue catene, nè da porfi in affanno tale, che la prigionia abbia ad essere loro di tormento, e martoro, e forse la morte stessa possa rassembrare ad essi più leggiera, che il patimento d' una tal prigionia; mà ogni e qualunque carcere dovrà essere di si fatta natura, che li carcerati non patiscano nè corporale tormento, nè danno nella loro vita, e salute. Dovendosi tutta via però usare una saggia distinzione trà i delitti più gravi, e più leggieri, non che trà gente vile, e persone per altro di buona condotta; posciacchè in misfatti più gravi, e dove è da temersi d' uno sfuggimento, diffamati furfanti sono da racchiudersi con ogni precauzione per maggior sicurezza in luoghi più forti di custodia à misura dell' emergente pericolo, e secondo le indigenze specialmente di notte tempo, da mettersi in ferri; dovendosi pure cotidianamente fare la rivista tanto ai ferri, catene, e serami, ò sia lucchetti, quanto alle carceri per vedere: se nulla vi sia di leso, e franto?

§. 3. Li prigionieri sono in generale da trattarsi discretamente, e umanamente, e per niun canto da concedersi, che dalli custodi delle carceri, e guardiani venga proceduto con essi troppo duramente, ò per ingordigia ed interesse de' birri levato à loro del denaro, de' vestimenti, ò di quella limosina, che venisse ad essi fatta, nè che in altra guisa vengano angustiati, e pregiudicati.

§. 4. Non si dovrà ordinariamente mettere in una stessa prigione due delinquenti assieme, acciocchè non si diano à vicenda la mano per iscappare, nè possano abboccarsi e conferire assieme. Eccetto che ciò richiedesse il bisogno à cagione della moltitudine de' retenti; nel qual caso potrà un delinquente venir messo in una prigione con altri,

Carceres regulariter sunt pro custodia reorum,

Non debent itaque cruciatum inferre,

Sed captivi discretè, & humaniter tractandi,

Sempèrque, quoad fieri potest, separandi sunt,

tri, li quali non sieno complici del medesimo suo delitto, giammai però essere racchiusi insieme uomini con donne.

*Reus dum capitur, mox visitandus, eique omnia, ex quibus periculum ali-quod enasci queat, adimenda,*

§. 5. Si tosto che uno capita nelle forze, si dovrà subito (come già si è ordinato distesamente di sopra all' Art. 30.) visitarlo, se non abbia presso di se delle lettere sospette, degli istromenti, arme, ed altre cose? e di ciò fare la consegna in mani della giustizia, non dovendosi nè anche lasciargli alcun coltello, od altro simile pericoloso istromento, affinchè non si possa uccidere, o per tal mezzo scappare dalle carceri.

*Nec ei correspondentia, aut colloquium cum hominibus suspectis permittendum,*

§. 6. Egli è anche duopo, che ad un prigioniere venga proibita, e tagliata ogni comunicazione, conferenza, carteggio, o sia commercio di lettere, e collusione non solo coi suoi compagni del delitto affatto, mà ben'anche coi suoi parenti, amici, conoscenti, ed altre persone, specialmente pria del tenuto si sommario costituito, e tanto più allorchè il misfatto è certo, e temer si potesse, che talvolta il prigioniere non potesse ottenere de' mezzi per liberarsi dalla prigione, ouvero del veleno, od altri perniziosi medicamenti, ed arme pericolose, ed arredi, od anche aver occasione di lasciarsi istruire, o di rintracciare testimonj falsi.

*Non tamen omnis communicatio cum personis honestis præcludenda est.*

§. 7. Per altro però, non essendovi tal tema, o pericolo, quand'anche il furfante fosse altrettanto più grande, tuttavia dovrà essergli permesso di parlare di cose lecite con ogni persona onesta alla presenza d'un ministro di giustizia, o secondo la qualità delle circostanze d'un fidato mastro, o sia custode delle carceri, a viva voce però, e in quel linguaggio, che fa quel ministro di giustizia, o custode delle carceri. All'opposto col confessore, e col fisico giurato della città, o della provincia, quando il prigioniere desidera confessarsi, o sia ammalato, può egli anche parlare in segreto di difetti dell'anima, e del corpo.

*Ceterum captivis necessaria, quæ ad victum, amictum, & valetudinem corporis pertinent, æquò animò suppeditanda,*

§. 8. Particolar cura farà de' giudici di somministrare à ciaschedun carcerato il cibo e vestimento necessario, non che di fornire gli ammalati, e le partorienti di tutta l'occorrevole assistenza, e di porre li medesimi à giudizio del medico separatamente dagli altri in luoghi netti mà sicuri, e di prestargli tutta la necessaria assistenza; mà nel caso che si trattasse d'un reo assai pericoloso, e del di lui trasporto in una infermeria, si dovrà prima (purchè il tempo e le circostanze lo permettano) chieder gli ordini dal Tribunale superiore circa le misure, e precauzioni, da prendersi opportunamente, à tale oggetto.

*Alimenta autem pro qualitate personæ, & circumstantiarum dimetienda sunt.*

§. 9. Toccante la cibaria, dovrà ogni prigionere, quando da se non si possa mantenere, avere per lo meno 4. quarantani al giorno, e quando in caso d'inforgente carestia non potesse sostentarsi con tale assegnamento, dovrà essergli somministrato quanto basti per sostentamento necessario della sua vita, e forze; mà se il retento fosse persona nobile o sia qualificata, o d'una miglior condizione, e d'appresso sprovveduto di sostanze, in tal caso risiede nel ragionevole arbitrio del giudice, come il medesimo debba essere mantenuto?

*Præterea judicis criminalis officium est, constituere fidos custodes carcerum,*

§. 10. E siccome ogni giudice del criminale è tenuto (come già si è ordinato di sopra all' Art. 18. §. 11.) di tenere bastevoli, e ben assicurate carceri: così pure incombe alli medesimi giudici di provedersi per tal' ispezione di capaci e fedeli custodi, e birri rispettivi, acciò in emergenze subitane non risulti alcun mancamento, nè la gente cattiva possa sottrarsi alle forze d'un mal provveduto criminale uffizio.

*Quibus severissimè inhibendum, ne captivis circumstantias facti criminosis suggerant.*

§. 11. Principalmente però è da ingiugnersi col maggior rigore, ed anzi con minaccia non solo della privazione dell'uffizio, subito ch'entrano in questo, mà ben'anche secondo lo stato delle cose sotto sensibile pena corporale da infliggersi, à mastri, o sia custodi delle carceri, a' birri, guardiani, ed a' tutti quelli, che hanno à fare con li prigionieri, di non dover predire alli carcerati niuna circostanza del modo, e maniera, in cui sia stato commesso il delitto (sia poi ch'eglino sapiano le circostanze del fatto, per averle puramente udite à dire, o comunque le abbiano scoperte) nè porre ad essi per così dire sulla lingua ciò, che abbiano à deporre: mentre il giudice, quando un prigioniere annojato della vita facesse di seguito in giudizio una tal suggeritagli circostanziata deposizione, potrebbe, falsamente opinando: come se l'in-

qui-

quisito avesse di propria scienza confessate cotali circostanze, le quali posson' essere solo note al reo? venire finistramente indotto à formare un differente giudizio, e così pure esposto innocentemente un tal confitente al pericolo della morte.

§. 12. Affinchè però dalli poveri prigionieri vengano via più sicuramente allontanati gl' inconvenienti, le oppressioni, ed i languori finqui patiti più fiate in insoffribili carceri, Noi vogliamo con ciò aver imposto a' giudici superiori sotto il grave loro giuramento, e propria discolpa, d'invigilare assiduamente, che da' capitani de' circoli, ò da quelle persone, che in ogni provincia secondo le ordinazioni Nostre rilasciate singolarmente in tale materia, sono destinate, ò che precisamente ordinate vengono à tale impiego da' Nostri Tribunali superiori, debbano in ogni circolo venire visitate le carceri del criminale per lo meno una volta all'anno, e da essi nel medesimo tempo esattamente rivedute: se sieno formate legittimamente nella guisa ordinata nell'introito? se sieno nettate dalla sporcizia, e bisognantemente scaldate in tempo d'inverno? come pure se venga somministrato a' carcerati il bisognevole cibo, e non tallor' indebitamente ritardata la loro inquisizione? se sieno ben guardati, mà non già tallor' oltremmodo incatenati, ò se per via di altro duro trattamento patiscano danno nella lor salute? e che gravami ragionevoli per altro potreber' essere tal volta addotti da' prigionieri? incumbendo successivamente ai commissarj, e visitatorj delegati à tal' effetto di spacciare senza indugio al Tribunal superiore la distinta doverosa lor relazione del ritrovato e scoperto in occasione della intrapresa visita delle carceri, ed al medesimo poi di riparare seriosamente le mancanze, e difetti, che vi si scoprono.

§. 13. Effendosi già devoluto il processo criminale, per qual si voglia causa al giudice superiore, od altrimenti ad un superiore Tribunal di giustizia, ò ben' anche affatto al Nostro Trono, ed accadendo intanto, che il reo, che giace nelle carceri presso d'un ufficio criminale, se ne sfugga, ò gravemente s'ammali, ò affatto muoja, dovrà subito tal fuga, grave infermità, ò morte avvenuta del reo venire distesamente riferita à quella volta per notizia, e ripiego, che tallor si trovasse essere opportuno e necessario.

§. 14. Del resto siccome niuno, il qual non abbia giurisdizionale possanza, può tenere private carceri, ò racchiudervi alcuno prepotentemente; e per lo contrario, dove un reo fu imprigionato per via di legittima giudizial forza, non è lecito à niuno di porgergli mano ausiliatrice allo sfuggimento dalle carceri; così del preciso castigo di quelli, che temerariamente si caricheranno d'un'ò l'altro di quest' inconvenienti, verrà trattato à suo accòncio luogo nella seconda parte.

Ut verò hujusmodi excessus eò promptius detegantur, introducta est frequentior carcerum visitatio.

Si denique causa criminalis ad judicem superiorem jam devoluta est, & interea temporis mors, morbus, aut fuga captivi evenerit, casus illico judicio superiori, ubi causa pendet, indicandus est.

De poena illorum, qui privatos tenent carceres, aut qui ad fugam legitime carceratorum opem ferunt, in parte 2da tractabitur.



ARTICULUS 53.  
de  
carnifice, & loco sup-  
plicii.

## ARTICOLO CINQUANTESIMO TERZO

Del carnefice, e luogo del supplizio.

### S o m m a r i o.


- §. 1. Regole direttive: come abbiati à por-  
mente con esattezza alla funzione crimi-  
nale del carnefice?  
§. 2. Come pure, cosa sia da osservarsi nell'  
erezione e restaurazione de' patiboli, e  
delle carceri, non che nell'apprestamen-  
to degli arredi penali?

Ad iudicis criminalis cu-  
ram pertinet, diligenter  
invigilare, ut carnifex,  
& lictores suas functio-  
nes sine excessu pera-  
gant.

§. 1. **E**ssendo il carnefice, ed i suoi famigli per lo più gente spogliata di commiserazione, dovrà il giudice non solo nella tortura (della quale già si è fatta menzione di sopra all'art. 38. §. 32.) ma anche in generale in tutte le penali di lui operazioni badare, che nè dallo stesso, nè da' suoi famigli venga sorpassata la retta misura, ed in particolare trà le altre cose, che il medesimo tanto nel torturare, quanto nel giustiziare i malfattori, si serva puramente de' soliti arredi, e non di nuovi inventati da se stesso senza la sovrana Nostra permissione; come pure ch'egli si noti bene il contenuto della condanna, e lo eseguisca à dovere, non precipiti li poveri delinquenti, nè li frastorni dalle spirituali esortazioni, e molto meno dia loro motivo di darli alla disperazione. E per fine, sebbene sulla piazza del supplizio venga publicata, e mantenuta al carnefice la sicurtà franchigia secondo l'ordinato di sopra all'Art. 43. §. 5., tuttavolta dovrà egli, giustiziando finistramente, essere punito à conoscimento giudiziale secondo lo stato delle cose.

Quid observari oportet, dum de erectione, vel reparatione catastræ, patibuli, carceris, vel de confectione instrumentorum poenaliurum agitur?

§. 2. Toccante il solito mantenimento delle consuete insegne del dritto criminale, già fu ordinato l'occorrente di sopra all'Art. 18. §. 10.; al che ancor si aggiugne, qualmente volendo un giurisdicente, ò dotato di tal diritto ergere in nuovo sito l'insegna del suo mero impero, sia il medesimo tenuto di figerla per lo meno 24. braccia Viennesi lontana dal fondo del suo vicino, acciò l'ombreggiamento non lo tocchi, ed accadendo, che nella poc' anzi riferita maniera fosse duopo di alzare di nuovo un luogo di supplizio, una forca, berlina &c. ò essendo caduta di restaurarla, e costituirli di fresco, ò di fabricare una prigione, ò di travagliare ed apprestare un penale arredo, in questo particolare fu già da' Nostri lodevolissimi predecessori, ed anche col mezzo delle spacciate Nostre proprie antecedenti ordinazioni pesantissimamente comandato, che gli artisti necessarj all'erezione, ò restaurazione di tali luoghi di supplizio, alla fabricazione, ò fortificazione delle carceri, non che all'apprestamento degli arredi penali, debbano lasciarvisi adoprare senza contradizione, e dimostrandovisi renitenti esservi costretti con tutta seriosità, e rigore da canto de' rispettivi Nostri Tribunali superiori: la qual determinazione per conseguenza dovrà essere osseruatissima osservata, ed adempiuta.



# ARTICOLO CINQUANTESIMO

## Q U A R T O

ARTICULUS 54.  
de  
expensis criminalibus.

### Delle spese criminali.

#### S o m m a r i o.

- §. 1. Istruzione circa le spese criminali.
- §. 2. Soprattutto è da considerarsi: se il reo sia provveduto, o sproveduto di facoltà? il facoltoso ha da se à portare tutte le spese.
- §. 3. Se egli è povero, o non potesse di presente pagare le spese, deve l'uffizio criminale supplire alle medesime;
- §. 4. Potendo però questo dopo prendere onninamente il suo regresso sopra la facoltà del condannato, sene rimane.
- §. 5. Non ostante che l'inquisito sia innocente, purchè l'inquisizione sia stata giustamente istituita, dovrà egli soggiacere à tutte le spese;
- §. 6. Per lo contrario essendosi ingiustamente istituita l'inquisizione contro un innocente, dovrà il medesimo essere indennizzato da chi ne porta la colpa.
- §. 7. Dichiarazione: quando il processo istituito contro uno scoperto innocente, sia da considerarsi per giusto?
- §. 8. E quando per ingiusto?
- §. 9. Anche all'inquisito per altro colpevole s'aspetta à misura delle cose una soddisfazione, allorquando fu processato illegalmente.
- §. 10. Circa le spese, che vanno à carico dell'uffizio criminale, intender debbesi, allorchè il medesimo esercita la propria sua giurisdizione.
- §. 11. Mà nel caso, che commessi, e spediti gli venissero de' delinquenti di altri luoghi, dovrà l'uffizio criminale essere tenuto indenne in quanto alle spese,
- §. 12. o dal pubblico stesso, dove circa la rimessa di esteri delinquenti vigesse una speciale provincial cofituzione;
- §. 13. o fuori di questa da quel giudice criminale, le di cui incombenze venissero per sua colpa ingiunte e commesse ad un' altro.
- §. 14. Per rapporto alle tasse criminali, si dovrà stare infrattanto allo stile di cadaun paese fino ad altra ordinazione.
- §. 15. Se un prigioniere, per altro da dimettersi, possa essere ritenuto in arresto più lungo tempo per sola cagione delle non pagate spese criminali?

§. 1. **S**iccome nel criminale procedimento, nella tortura, esecuzione della sentenza, cibazione &c. vi va una spesa non indifferente, ed ora saper conviene: d'onde questa sia da prendersi? e chi anche in evento l'abbia à rifondere? così Noi vogliamo sù di ciò aver determinato e prescritto per norma universale quanto siegue.

§. 2. Soprattutto bisogna auvertire, se il caduto nell'inquisizione sia stesso provveduto di facoltà, o no? se egli è facoltoso, dovrà procurarsi da per se il mantenimento, e pagare tutte le spese giudiziali, che insorgono. Mà se fosse povero, incomberà all'uffizio criminale di somministrargli la solita cibazione, e di soggiacere à tutte le spese criminali: dovendo pure l'uffizio criminale, quando il prigioniere posseda bensì della facoltà, mà non possa di presente rinvenire il danaro contante per mantenersi alla giornata, e per pagare le spese giudiziali, somministrare intanto e l'alimento, e l'importo delle spese, acciochè lo stesso null'abbia à patire in quanto al necessario suo sostentamento, e ne' pure il processo ad essere ritardato sotto 'l pretesto, che le spese giudiziali non vengano tosto pagate.

§. 3. Quindi resta stabilito per regola fondamentale, che il possessore del criminale, o della giurisdizione, quando il reo non abbia niente affatto di facoltà, sia tenuto di soddisfare à tutte le spese di cibazione, e giustizia, per conseguenza di esporre del proprio tutto ciò, che debb'essere impiegato nell'investigazione del commesso delitto, e de' complici, nell'esame de' testimonj, in mercedi de' messi, birri, e simil sorta di spese, senza poter esporre per tal fine colletta veruna, od obligare gli abitanti, e terrazzani del distretto ad una contribuzione di spese, à fronte però di questo di andare in traccia, e d'inseguire pressantemente tutti li sospetti malfaccetti, e di adempire inviolabilmente le incombenze, ed obligazioni stabilite ed ordinate in questo statuto.

Præscribitur cynosura, quæ circa sumtus criminales tenenda sit.

Præprimis advertendum: an inquisito aliqua opes suppetant, an verò inops sit? si bonis est præditus, ipsemet se alere, sumtumque criminalem ferre debet.

Sin verò inops, aut paratâ pecuniâ destitutus sit, iudex interim alimenta, omnemque sumtum suppeditare tenetur.

Quem deinde ex condemnati bonis, si qua remanserint, potest repetere.

Et quamvis inquisitus postea innocens esse comperiat, alimenta tamen, omnesque sumtus ei nihilominus imputandi sunt, si iusta fuit inquisitio.

Quòd si autem iniuste contra aliquem criminaliter processum fuerit, innocens ad damnorum reparationem, & condignam satisfactionem contra eum potest agere, qui iniuriæ causam dederit.

Iusta est inquisitio ex parte iudicis, si ex legitimis causis processum instituerit; ex parte accusantis, vel denunciantis verò, si factum cum circumstantiis, & indiciis genuinè exposuerit, de cætero, quid agi oporteat? prudentiæ iudicis reliquerit.

Iniusta verò est inquisitio ex parte iudicis, si absque legitima causa processum criminalem adortus sit; ex parte accusantis autem, vel denunciantis, si per calumniam, per falsas allegationes, aut per mendacia iudicem ad inquirendum induxerit, vel suò periculò aliquem inquiri temerè postulaverit.

Immò & reo nocenti, si illegaliter cum ipso processum, & is inde dispendium passus sit, reparatio damni competit.

§. 4. Per lo contrario, venendo l' inquisito riconosciuto condannabile, ed avendo qualche cosa del suo, in tal caso l' ufficio criminale ha onninamente la ragione di prendere il suo regresso sopra la rimasta facoltà del condannato per quelle inforte giuste spese giudiziali, che incomberà al medesimo di registrare, e dimostrare non già semplicemente, e solo in generale, mà bensì nominatamente ed in ispecie di partita per partita sotto la buona sua fede, e credenza.

§. 5. Ciò che ora si è detto, procede secondo la regola generale nel caso, che l' inquisito sia colpevole. è duopo però anche di sapere: come abbiassi à regolarci circa la cicalità, danni, e spese criminali nel caso che l' inquisito sia innocente? dovendosi quivi principalmente distinguere: se l' inquisizione sia stata istituita giustamente, ò ingiustamente? e di chi nel caso posteriore sia la colpa del torto accaduto all' inquisito? se la medesima seguì giustamente in conformità di quanto prescrive questa Nostra criminal costituzione, in tal caso non può pretendere l' inquisito indennizzazione alcuna, mà deve non ostante la sua innocenza dopoi svelata, soffrire tutto il danno, e costo, ed ascrivere tale incommodo, e svantaggio addossatogli, od alla sua colpa, quando avesse dat'ansa all' inquisizione, od al suo auverso destino, quallor' accidentalmente rincontrate si fossero nella sua persona certe sospette circostanze.

§. 6. Mà se l' inquisizione fosse stata istituita ingiustamente per errore, imprudenza, ò mancamento del giudice, ouvero sopra una falsa denuncia d' un terzo, allora ha l' innocente inquisito tutta la ragione di ripetere non già lo speso del proprio in mantenersi (perche ogniuno è obbligato in-e fuori dell' arresto di nudrire se stesso) mà bensì le rimanenti sue spese assieme col lucro cessante, e danno emergente, non che di richiedere la condegna soddisfazione da quegli, per la cui colpa gli fosse accaduto tal torto: potendo anzi in tal' evento, quando tutta la colpa giacesse solo sopra il falso denunciante, pretendere dal temerario accusatore non solo l' innocente inquisito il suo sodisfacimento, mà ben' anche l' ufficio criminale le spese criminali fatte per l' inquisito sproveduto di facoltà: e separatamente ancora secondo la qualità della causa farà da castigarli misuratamente il colpevole, in evento anche nel suo corpo, e ne' suoi beni secondo la gravità della malizia, e del dolo.

§. 7. Giusta dicesi l' inquisizione per parte del giudice, quando il medesimo, ò sopra una fondata denuncia, e accusa d' un terzo, ò da se stesso per indizj, e motivi legittimi sia passato alla stessa, all' arresto, ò ben' anche affatto alla tortura; tanto se tali legali indizj sieno provenuti per colpa propria dell' inquisito, quanto se per un semplice inopinato accidente. Per parte poi dell' accusatore, ò del denunciante vien' ad essere indefettosa, e non sottoposta à discolpa alcuna l' accusazione, ò denuncia, quando egli veritieramente, e senza framischiamento di false, calunniose, ed inventate circostanze, consequentemente senza dolo indica il fatto, e gl' indizj, che tallor cader possono sopra questa, ò quella persona qual rea verisimile, e del resto rimette al prudente discernimento del giudice: se tali indizj sieno bastevoli per strignere e proseguire contro l' indiziato la speciale inquisizione.

§. 8. Per lo contrario ingiusto è il processo da canto del giudice, quando egli contro questa Nostra giudiziale costituzione, sopra una vile non fondata insinuazione d' un denunciante, od anche ex officio senza sufficienti indizj precipitosamente passasse alla speciale inquisizione contro una persona per altro di buona condotta, all' arresto di essa, ò ben' anche affatto alla tortura contro chi si sia senza fondata ragione. E così pure per parte dell' accusatore, ò del denunciante, allorchè un tale inducesse il giudice dolosamente con ragioni bensì apparenti, mà false ad inquirire, ò catturare, ò ben' anche affatto à porre taluno alla tortura, ouvero à suo rischio, e giustificazione addimandato avesse il processo criminale da istituirsi contro taluno.

§. 9. Posto però, che l' inquisito venisse per il misfatto imputatogli effettivamente scoperto colpevole, mà per parte del giudice si fosse contro lo stesso illegalmente proceduto, per esempio: se egli avesse messo alla tortura il reo già pria spontaneamente confessò, e così via discorrendo di altri simili illegali procedimenti; in tal caso anche ragion vuole assolutamente, che il giudice rifondi all' inqui-

inquisito, sebben colpevole, quel danno arrecatogli coll' illegale suo procedimento, come pure che circa il tempo dell' inquisizione neglimentemente ritardata egli soggiaccia di propria borsa all' interinale cibamento, e spese tallor inforte, senza poter prender regresso contro il reo successivamente condannato, e che venga inoltre à misura delle circostanze caricato della promeritata pena da canto del giudice superiore.

§. 10. Il dispendio, che per impotenza dell' inquisito va à carico dell' inquirente criminale uffizio, intender debbesi, allorquando secondo le regole, e temperamenti posti di sopra all' Art. 19., i delinquenti hanno à stare per via di giustizia sotto la di lui giurisdizione, e per conseguenza allorchè l' uffizio criminale, dove si forma il processo d' inquisizione, esercita la criminal giurisdizione di proprio suo diritto.

§. 11. La mentovata regola però patisce una eccezione principale, cioè quando un giudice criminale ha da assumere e processare delinquenti di luoghi estere, e in niente affatto spettanti alla sua giurisdizione; nel qual caso ragione, ed equità richiede, che un tal' uffizio criminale debba essere tenuto intieramente indenne per rapporto alle occorse spese criminali, che da canto del reo non potessero agevolmente venire rifarcite.

§. 12. Giacchè però circa questo eccezzuato caso vuol' essere disaminata la questione: chi abbia à serbare indenne l' uffizio criminale? così distinguer debbesi: se per una qualche vigente singolar legge provinciale alcuni uffizj criminali, per non essere tallor bastantemente capaci alla funzione del criminale, vadano in qualche luogo infrattanto sollevati dall' attuale esercizio del criminale, e per tal causa di alleviamento li malfaccenti, che capitano sotto le lor forze, sieno da rimettersi al prossimo criminale uffizio, perche vengano da questo processati? avendo in tal caso que' giudici del criminale, che debbano processare delinquenti esteri, non appartenenti alla lor giurisdizione à conseguire appunto la loro indennità, e rifarcimento delle spese criminali à tenore e norma d' una si fatta particolare legge provinciale.

§. 13. Mà se accadesse, che fuori d' una tal costituzione provinciale venisse ad un' uffizio criminale rimesso, ed addossato un delinquente estero per pura colpa d' un altro giudice criminale, al quale per altro legitimamente avrebbe dovuto appartenere; per caso d' esempio:

Primo: Se un giudice del criminale avesse rimesso un delinquente ad un' altro uffizio criminale in tempo, che avrebbe dovuto essere inquisito e processato da lui stesso; ovvero

Secondo: Se un giudice criminale avesse indebitamente dimezzo, o lasciato fuggire il delinquente, e questo poscia fosse stato altrove arrestato; o pure

Terzo: Se i Nostri Tribunali superiori o Noi stessa, scoprendo mal fornito l' uffizio criminale, dove il delinquente giace prigioniero, comandassero, o comandassimo, che venisse inquisito, e processato in un' altra più idonea curia criminale; in simili casi ( come già fu ordinato di sopra all' Art. 19. §. 34. e 35. ) farà onninamente tenuto quel possessore del criminale, che fu sollevato dalla formazione del processo criminale, che di formare per altro sarebbe stata la sua incombenza, di bonificare all' altro giudice, che processò il malfacciente sproveduto di facoltà, tutte le inforte spese, ed anche secondo la qualità della causa di fargli una piacevolezza in compenso della sostenuta fatica; avendo però à dipendere la modificazione di tal piacimento in difetto d' un amicabile intelligenza, dalla cognizione del Tribunale superiore, il quale pure dovrà pria spedatamente sentire la parte auversaria colle sue eccezioni, che tallor potesse avere, ed addurre in sua discolpa.

§. 14. Toccante la tassazione delle mercedi dovute a' birri, nunciatori, e servi di giustizia, al carnesice, e suoi famiglij &c. ed anche circa lo sportolario in parte dovuto all' uffizio istesso, Noi accordiamo in proposito, che infrattanto, fino ad altra Nostra determinazione, si abbia à stare alle tasse criminali presentemente osservate, e ben introdotte in cadauna provincia.

Supradicta regula: quòd stante inopia rei iudex inquirens omnem sumtum criminalem ex suo erogare debeat: intelligenda est, si propria jurisdictione utitur;

Sin verò vicariam tantum jurisdictionem exerceat, ratione sumtum criminalium indemnitas omnino servandus est.


Quæ indemnitas vel ex publico est prestanda, si jurisdictionis vicariæ exercitium alicubi lege publica provinciali introductum est;

Vel judici criminali sublevato incumbit, si præcisè per ipsius culpam onus vicariæ inquisitionis ad aliud iudicium criminale devolutum fuerit.

Quoad sportulas, & taxas criminales pristino cujusque provinciæ usui inhærendum est, donec aliud statuatur.

*Ex sola causa non soluti  
fuitus criminalis capti-  
vus, qui cæteroquin di-  
mitti deberet, in carce-  
re diutiùs haud retinen-  
dus est.*

§. 15. Finalmente è da notarfi, che in niun modo sia lecito ai custodi delle carceri, ed a' birri, di trattenere con prepotenza un prigioniere nelle carceri per causa di restante cibalità, ò di altre spese fino al totale pagamento di queste, nel caso di pronunciata sua dimissione dall'arresto; mà trattandosi di persone povere, dovranno queste, seguitane la lor affolluzione, ò terminato il tempo del lor gastigo essere subito poste in libertà. Mà se poi il prigioniere da dimettersi fosse facoltoso, e per pura ostinazione, e capriccio ricufasse di pagare le dovute spese giudiziali, un tale potrà benissimo mediante un previo decreto dell'uffizio criminale essere per tal cagione trattenuto alcuni giorni in arresto: e quando ciò anche non giovasse, ò la robba è facoltà dell'arrestato da dimettersi non consistesse in denaro contante, mà solo in beni stabili, in tal caso può essere sequestrata tanta facoltà dello stesso, che sia sufficiente per indi coprirsi delle restanti spese; dovendo però essere posta in libertà senz'altro ritegno la di lui persona.



P A R T E S E C O N D A  
D E L L A  
U N I V E R S A L E C R I M I N A L  
C O N S T I T U Z I O N E ,  
D E I  
D E L I T T I I N P A R T I C O L A R E ,  
S O G G E T T I A L L A C R I M I N A L E I N Q U I S I Z I O N E ,  
E  
D E L L E L O R O P E N E .  
S E U D E  
D E L I C T I S I N S P E C I E ,  
E O R Û M Q U E  
P O E N I S .

PARTI SECONDA

DELLA

UNIVERSITÀ CRIMINALI

CONSTITUZIONE

DEI

DELLI IN PARTICOLARE

SEGUITI ALLA CRIMINALI INQUIRIZIONE

DE

DELLE LORO PENE

DEI

DELLI IN SPECIE

FORUMI

P O B N I S

PAR

# ARTICOLO CINQUANTESIMO

## Q U I N T O

ARTICULUS 55.  
Preliminaria ad partem  
2dam.

Preliminare annotazione, ò sia introduzione alla seconda parte.

### S o m m a r i o.

- §. 1. Specifica determinazione delle azioni criminali.  
 §. 2. Divisione di esse secondo l'offeso oggetto.  
 §. 3. Anche nelli stessi articoli di questa seconda parte vien' usata una convenevole ripartizione per agevolamento de' giudici del criminale.  
 §. 4. Toccante i generali indizj, interrogatorj, ed anche le circostanze aggravanti e mitiganti, convien guardare addietro nella prima parte;  
 §. 5. Ma in quanto alle speciali, queste vengono adotte parte à ciaschedun delitto, e parte sono da ricavarli dalla differente qualità, ò sia contingenza del fatto.

§. 1. **I**n questa seconda parte della Nostra costituzione criminale vengono disegnati, e determinati que' malfaccimenti, che ostano principalmente alla pubblica tranquillità, e sicurezza. L'effetto di questa precisa determinazione si è, che li misfatti, che quivi si accennano, debban' essere considerati per azioni criminose, per pubblici delitti, e casi soggetti alla criminal inquisizione, non che appunto come tali per via di criminale processo ordinatamente rilevati, e riscontrati con pubblica pena per sodisfacimento dello stato.

Delictorum publicorum  
specifica determinatio;

§. 2. Li delitti dinotati in questa seconda parte convengono tutti nella comune natura, ò sia proprietà d'un malfaccimento, e delitto soggetto à criminale processo; si distinguono però trà di loro secondo la diversità dell' offeso oggetto; imperochè od essi tendono immediatamente

Eorumque partitio ab  
objecto læsionis desumpta.  
Vel enim tendunt

Primo: All' offesa di Dio, de' suoi Santi, della religione; ovvero  
 Secondo: à quella del sovrano prencipe, e del publico; ò pure ridondano  
 Terzo: In scemamento de' sovrani regali, e rendite publiche; od essi sono

Contra Deum,  
Contra Principem,  
Ejusve Regalia.

contrarj

Quarto: Al buon governo, e publico regolamento; ò vanno à dare  
 Quinto: Contro l'onestà, e buoni costumi; od à danneggiare  
 Sesto: Il prossimo nel corpo, ò nella vita; ovvero  
 Settimo: Nelle sue sostanze, ò diritti; ò pure  
 Ottavo: Nell'onore, e buona fama; ò finalmente  
 Nono: Sono d'essi malfaccimenti di si prava, ed infame natura, che sebben

Vel adversantur regimini,  
& statui publico,  
Vel honestati, & bonis  
moribus.

quivi nominatamente non espressi, tuttavia come pareggianti presso à poco gli espressi, meritano benissimo à cagione dello scandalo, e particolare loro pravità di soggiacere all' inquisizione criminale, e d' essere caricati di publico gastigo.

Vel vergunt ad læsionem  
proximi in vita, aut corpore,  
In bonis, aut juribus,  
In fama, & exstimatione.  
Vel hic quidem expressa  
non sunt, sed expressis  
sunt fermè similia.

Per quindi ridurre, in quanto è fattibile, in una tal qual ordinata serie questi molteplici misfatti, che diversamente contemplati vanno à incidere in più specie di delitti, veranno d'essi discussi in questa seconda parte secondo li nove differenti oggetti mentovati poc' anzi, e posto cadauno nell'acconcia sua specie, colla quale sia per avere la più prossima connessione.

Et iste ordo circa delicta,  
quoad fieri potest,  
per decursum servabitur.

§. 3. Nelli medesimi articoli vien tenuto in appresso uno ugual metodo per agevolezza, e migliore intendimento de' giudici del criminale, venendo fatta anche, ove abbisogna, una convenevole ripartizione della materia contenutavi; premessa primieramente la qualità del delitto, rimarcati dappresso gl'indizj all' inquisizione, alla cattura, ed alla tortura, poscia aggiunti gl'interrogatori, che sono da farsi principalmente al reo, ed indi esposta la dovuta pena assieme colla giunta finale delle circostanze aggravanti, e mitiganti.

In ipsis quoque articulis  
partis 2dæ. quoad materiæ  
dispositionem æqualis  
adhibetur methodus.

Quantum ad indicia, uti & circumstantias aggravantes, ac lenientes, quæ omnibus delictis communes sunt, ad partem reman. fit remissio.

Speciales verò, & quidem frequentiores adducuntur in parte 2da. ad quemvis articulum, cæteræ ex ipsa facti contingentiâ officio iudicis eruendæ sunt.

§. 4. Questo però intendesi solo di que' speciali indizj, interrogatorj, circostanze aggravanti, ed anche mitiganti, che comunemente accadere non possono in ogni misfatto, mà che in particolare sono proprj, e proprie à ciaschedun delitto secondo la sua qualità, e che solamente sogliono concorrere in esso: mentre circa li comuni, e generali indizj all'inquisizione, alla carcerazione, ed alla tortura si è già dato di sopra il disteso ammaestramento all' Art. 27. 28. 29. 38., ed in quanto agli' interrogatorj generali e comuni all' Art. 31.; avendosi pure di sopra all' Art. 11. & 12. trattato distintamente delle circostanze aggravanti, e mitiganti, che sono comuni à ciascun delitto, ai quali allegati luoghi per conseguenza si dovrà ricorrere su tal particolare; con avvertimento inappresso,

§. 5. Che di tali speciali indizj, interrogatorj, e circostanze si aggravanti, che mitiganti ne possano soltanto in questa seconda parte essere accennate alcune, che più volte soglion essere connesse col misfatto: mentre secondo la diversità delle criminali emergenze ne possono occorrere ancora varj altri, ed altre, che da canto dell'inquirente giudice sono da rilevarsi dalla diversità delle circostanze del fatto istesso, e da prendersi debitamente di mira ex officio nella formazione del criminale processo.

ARTICULUS 56.  
de  
Blasphemia.

## ARTICOLO CINQUANTESIMO SESTO

### Della Bestemmia.

#### S o m m a r i o.

- |  |   |
|--|---|
| §. 1. Come, ed in che modo venga commessa la bestemmia?  | §. 5. Indizj all'inquisizione,  |
| §. 2. In che grado di bestemmia possa cadere un tal delitto? ciò dipende più fiato dal prudente giudiciale arbitrio.   | §. 6..... alla cattura,   |
| §. 3. Le maledizioni, e giuramenti volgari, e comuni, come pure le diffusioni, ed accuse de' bestemmiatori trascuratamente omesse non sono da trattarsi criminalmente; | §. 7..... alla tortura.   |
| §. 4. Mâ sono tenuti li magistrati, e giudici ordinarij in forza delle incombenze del loro ufficio d'informarsi di tali bestemmiatori, e di gastigarli.                | §. 8. Interrogatori speciali.   |
|  | §. 9. Pena delli bestemmiatori.   |
|  | §. 10. Circostanze aggravanti,  |
|  | §. 11. Circostanze mitiganti.   |
|  | §. 12. Ulteriori annotazioni intorno le bestemmie provenienti da ereticale errore, e così pure rispetto al battesimo, che per eresia, o cupidigia di guadagno iteratamente si prende. |

Quomodo committatur  
Blasphemia?

In 1mo, eoque summo gradu, dum eadem immediate in Deum collimat, vel attribuendo id, quod ejus proprietatibus non convenit, vel detrahendò, quod ei convenit. In 2do, eoque medio gradu, si convicia directè in Deiparam, & Sanctos effundantur, vel sacre imagines malevolo animo corrumpantur, & sic mediata Deo inferatur iniuria.

In 3tio, & infimo gradu, si quis extra has duas species consultò tale quid patriverit, quod in Dei,

§. 1. **T**rà i crimi il primo, e l'più grave si è la bestemmia. Questa ò si commette

Nel primo, e sommo grado, quando taluno immediatamente con parole, ò fatti empicamente oltraggia Dio onnipotente, ed in conseguenza la santissima Trinità, od una delle trè divine persone, e attribuisce à Dio qualche cosa, che non si conviene, ò gli detrae, ò sia toglie ciò, che à lui s'aspetta; ovvero

Nel secondo, e medio grado, quando talun disonora la Vergine purissima, od altri Santi di Dio, appropriando ad essi temerariamente qualche cosa di disdicevole, ò negando un qualche attributo loro proprio; come pure quando taluno scientemente, e deliberatamente rompe, squarcia, ò altramenti sfregia con animo maligno il crocifisso, od altre sante imagini, ed in tal guisa oltraggia mediatamente Iddio. E finalmente

Nel terzo, ed infimo grado, quando bensì la bestemmia non viene immediatamente diretto contro Dio, nè contro la madre sua santissima, ed altri santi suoi, ò loro imagini, mà commessa altrimenti con animo deliberato, e cattivo una qualche

sconvenienza ridondi in qualche modo in oltraggio, smacco, ed obbrobrio di Dio, ò suoi Santi: come se taluno pensatamente bestemmiasse sopra i santi Sacramenti, Piaghe, croce, e passione del nostro Redentore, ò se bensì taluno di fatto suo proprio non maledicesse Dio, ò suoi santi, tuttavia però ascoltasse la bestemmia d'un altro quietamente, e con indifferenza, e non ne dissuadesse, essendo à portata, il bestemmiatore, mà piuttosto col mezzo dell'indifferente suo contegno lo confermasse, ed animasse nella prava sua azione, e per via di ciò si facesse partecipe della bestemmia altrui; questi, e tant' altri consimili emergenti attentati, che s'intraprendono temerariamente in obbrobrio, & oltraggiamento di Dio, e suoi Santi, sono da considerarsi per appartenenti alla terza specie di bestemmia secondo la straordinaria loro qualità, e costituzione.

E così appunto anche sotto questa terza specie sono d'annoverarsi quegli avvenimenti, e rispettive bestemmie, le quali all'esteriore aspetto caderebbero bensì nella prima, ò seconda specie di bestemmia, dove però per causa delle circostanze mitiganti, che vi si accostano, vien notabilmente diminuita la gravità, e qualità del fatto.

§. 2. Quindi è, che nel conoscimento, e giudicazione del grado di bestemmia deve operare per lo più il prudente arbitrio del giudice: poichè non solo le bestemmie del secondo grado, quando sieno di qualità assai prava, ed ad un tratto dirette pensatamente in obbrobrio del Nostro Redentore, subentrano nel primo grado secondo la gravità della malizia, che le accompagna; mà ben'anche intraprendimenti esecratorj del terzo grado si trasmutano, secondo lo stato delle cose, nel primo ò secondo grado di bestemmia, allorchè tendano in un tempo istesso all'ingiuria, ed oltraggio deliberatamente pensato di Dio, e suoi Santi; potendo pure all'opposto quelle esecrazioni ordinariamente appartenenti al primo, ò secondo grado, venire giudicate per bestemmie del terzo grado, nel caso, che vi si framischiassero alcune circostanze singolari, le quali diminuiscano il fatto istesso.

§. 3. Ora siccome si ha criminalmente da procedere contro i malfaccenti, che nella mentovata si prava maniera colpevoli si rendono di bestemmia, così per lo contrario le maledizioni, e giuramenti volgari e comuni, che derivano piuttosto da una mala accostumanza, che da un'animo deliberato, e così pure quei tali, che trascuratamente soltanto, e senza propria dolosa partecipazione (come si è detto qui sopra) ascoltano quegli, che bestemmia, nè lo dissuadono, ouver'anche sopprimono, nè denunciano debitamente un tal crime, debbon'essere dal giudice ordinario di ciaschedun luogo, come egli può, ed è tenuto di farlo, condegnamente puniti, e castigati,

§. 4. Ed incumbendo à ognuno per zelo cristiano, soprattutto però a' superiori e preposti di salvare, e difendere l'onore di Dio, dovranno per conseguenza i giudici, e magistrati non sempre attenderne la denuncia, ed accusa, mà da se stessi impiegare ogni possibile diligenza nel rintracciare e caricare del meritato castigo gli scoperti bestemmiatori.

§. 5. *Gl'indizj per inquirere* sono presso à poco li seguenti:

Primo: Quando la fama pubblica è in giro.

Secondo: Quando la persona altresì ne fosse sospetta, e tallor già pria stata infamata, e denunciata.

Terzo: Quand'essa per altro conduceffe una vita empia, e scelerata, ò conversato avesse con altre persone forprese in simile reato.

Quarto: Se fosse data all'ubbrachezza, al giuoco, iracundia, invidia, e ad altri vizj.

Quinto: Se mette in ischerzo la pietà, e vilipende le cose sacre, e religiose, ò se di rado, ò mai visita le chiese.

Sesto: Mal allevati domestici, e figliuoli auvezzi à tal vizio.

E in oltre in generale è da notarsi, che in questo abbominevole crime non sia duopo osservare à puntino tutto l'ordine per altro usitato nelle inquisizioni, mà basti inquirere soltanto alla meglio, che si può, potendosi anche prestar fede à persone ordinarie,

Deiparæ, & Sanctorum contumeliam quoquo modo redundet.

Ad quam tertiam speciem quandoque Blasphemia rmi, & 2 di gradus referri potest, si improbitas facti ex circumstantiis lenientibus valde minuitur.

Et siquidem hoc crimen pro qualitate facti, & diversitate circumstantiarum in hanc, vel illam blasphemiam speciem possit incidere, hinc semper prudens iudicis arbitrium subintret, necesse est.

Ceterum vulgares dejectiones, & execrationes per sacramenta &c. quæ solum ex mala assuetudine proveniunt, vii & culposæ dissimulationes eorum, qui blasphemantes audiunt, nec dehortantur, à magistratibus ordinariis coercendæ sunt.

Quibus universim incumbit, in blasphemos, eorumque punitionem ex officio invigilare.

Indicia specialia ad inquirendum.

1mo. Fama publica.

2do. Prior delatio, & diffamatio super eodem crimine.

3tio. Vita improba, aut cum blasphemis conversatio.

4to. Si ebrietati, lusu, iracundiæ, invidiæ, aliisque malis vitiiis est deditus.

5to. Si pietatem habet ludibrio, res sacras vilipendit, si raro, aut nunquam templa invisit.

6to. Si malè moratos, & ejusmodi vitiiis assuetos alit domesticos, & liberos.

In hoc nefando crimine

stricta inquisitionis forma  
haud requiritur.

Indicia specialia ad ca-  
pturam.

Deprehensio in actuali  
blasphemia sufficit, ut  
reus à famulis justitiæ ir-  
requisito iudice trahatur  
ad carceres.

Indicia specialia ad tor-  
turam.

Si læsus crucifixus, pro-  
fanatæ sacræ imagines,  
scripta sacrilega, ipsius  
manu exarata apud eum  
reperiantur, & factum  
ei probabiliter imputari  
possit.

Interrogatoria specialia.

Ubi blasphemiam qualitas  
per circumstantias, quæ  
in hoc crimine plerum-  
que occurrere solent, in-  
daganda est.

Pœnæ blasphemantium.

1.º. Vivicomburium  
cum prævia mutilatione  
membri, per quod pec-  
catum fuit, si blasphemia  
est in summo improbita-  
tis gradu: quo casu pro  
diversitate circumstantia-  
rum crimen admodum ag-  
gravantium hæc eadem  
pœna magis adhuc aspe-  
rari potest.

2.º. Decollatio pro me-  
dio blasphemiam gradu:  
ubi pariter mutilatio de-  
linquentis membri pro  
exasperatione superaddi  
potest.

3.º. Pœna corporalis  
pro infimo blasphemiam  
gradu, & generaliter,  
dum pœna mortis ob cir-  
cumstantias crimen mi-  
nuentes inferri nequit.

narie, e sorprese in simili trascorsi, purchè non v'abbia dell'inimicizia in frà di loro, ed il sospetto, ò denunciato.

§. 6. *Indizj alla cattura.* All'effettivo scuoprimento d'uno ò più fondati indizj e tanto più venendo taluno attrappato in flagrante, ò denunciato da qualcheduno, che l'abbia udito bestemmiare, dovrà tosto il bestemmiatore essere imprigionato; e così pure li ministri di giustizia, e cosidetti birri, sorprendendo taluno nella bestemmia, dovranno subito senza insinuarsi prenderlo prigione, e tenerlo in ficura custodia.

§. 7. *Indizj alla tortura.* Negando il prigione la commessa bestemmia, ed unite ad un testimonio, sebben difettofo, essendovi ancor delle presunzioni e congetture giuridiche generali, ò speciali, le quali in complesso formino un'indizio bastevole alla tortura, singolarmente, se nella perquisizione si ritrovasse presso dell'indiziato, ò nella sua abitazione, in cui sia solo, de' segni visibili, per caso d'esempio, leso il crocifisso, trafitte, sguarciate, trapassate, od altrimenti profanate le sacre immagini, e reliquie, scritti sacrileghi di mano propria dell'inquisito, e simil sorta di cose, dovrà il reo persistente nella negativa, premesso il decreto d'interlocuzione, esser messo alla tortura; avendo però à seguire ogni volta un tal penale procedimento con somma circospezione, e riflesso, come altresì già nella prima parte di questa criminal - costituzione all'art. 38. Leggonfi i giudici chiaramente istruiti ed ordinati per rapporto alle precise osservazioni da essi loro da farsi avanti, e nell'aggiudicazione della tortura.

§. 8. *Gl'interrogatorj speciali* posson'essere incirca li seguenti:

Se (à misura sempre di ciò, che seco porta la denuncia, ò l'inquisizione) non abbia egli vituperato Iddio?

Con che parole, ò fatti?

Quante volte?

In che luoghi?

In che tempo?

In presenza di chi?

Se taluno, chi, e quante volte lo abbia auvertito, e dissuaso?

Perchè egli doppo l'auvertimento, e dissuasione seguita, abbia profeguito tuttavia à bestemmiare?

Se sapeva, che per via di ciò egli malediceva, ed oltraggiava Iddio?

Cosa l'abbia à ciò indotto? e con che animo, ed intenzione ei l'abbia fatto?

§. 9. *La pena delli bestemmiatori* è secondo la qualità delle circostanze ò più grave, ò più mite, cioè:

Primo: Trattandosi d'una bestemmia commessa di proposito, ed istudiatamente in sommo grado, Noi poniamo sù di questa per pena la strappata, ò mozzamento della lingua, ogni qual volta sia seguita con parole, e se con fatti, il taglio della mano, ed inoltre in tutti e due li casi il vivo abbrucciamento: potendo anche tal pena secondo la diversità delle circostanze, le quali tallor oltre misura aggravassero il misfatto, venire à conoscimento del giudice inasprita in forza di tanagliate à fuoco, di svellimento di correggie dalla pelle, e di strascinamento.

Secondo: Se si fosse commessa la bestemmia nel grado di mezzo con parole, ò fatti di vitupero, dovrà in vece del fuoco venir dettata la pena del ferro, ed anche per modo di esasperazione secondo la qualità delle circostanze, essere pria troncato al malfattore quel membro, per caso d'esempio la lingua, ò quella mano, di cui egli si fosse auvaluto per oltraggio di Dio. E se finalmente

Terzo: La bestemmia seguita fosse deliberatamente, e maliziosamente nell'ultimo ed infimo grado, come si è riferito di sopra; ouvero trattandosi d'una bestemmia del primo, ò secondo grado, non potesse per le circostanze mitiganti, che vi si accostano, aver luogo à giudiziale ritrovamento la pena di morte, in tali casi è da caricarsi il delinquente d'una commensurata pena corporale secondo lo stato delle cose. Li giuramenti volgari però, od altri trascorsi, che senza cattivo proposito posson'occorrere in questo particolare, e de' quali si è fatta menzione di sopra al §. 3., dovranno essere dai giudici

dici di ciaschedun luogo riscontrati con una pena arbitraria, e commensurata alla qualità delle circostanze.

§. 10. *Circostanze aggravanti* sono quelle, allorchè

Primo: Si commette la bestemmia non strabocchevolmente in un fiato, mà quando la si continua deliberatamente per varie fiato, e rispettivi intervalli.

Secondo: Quando una bestemmia di sovente, e vi si rende abituato.

Terzo: Quando taluno à fronte delle precedute dissuasioni persevera tuttavia nel vizio della bestemmia.

Quarto: Quando si tratta di vituperj sacrileghi studiosamente pensati, scelti, e affatto singolari, ò con segnalata malizia, temerità, ò gran scandalo commessi.

Quinto: Li giudei, e simili facinorosi uomini debbon' essere puniti anche più severamente, che altri: essendo appunto anche

Sesto: Più grave la bestemmia di fatto, che quella di parole.

§. 11. *Circostanze mitiganti* sono quelle, quando

Primo: Uno sene pente in istante, e richiama la proferita bestemmia.

Secondo: Quando taluno proferisce delle parole vituperevoli in un linguaggio forestiero, che non intende, ne comprende la forza di esse, vale à dire, non sa, cosa le parole contengano, ò non conosce la cosa sacra: in tali casi è da procedersi col dettamento d'una penale leggiera affatto, ed anche senza niunissimo gastigo nel caso, che non vi concorra colpa di forte alcuna.

Terzo: Quelli che mancano d'uso di ragione affatto, ò che poco ne possiedono, dovranno' essere unicamente puniti à misura di quanto seco porta la loro età, ed intelletto.

Quarto: L'ubbiacchezza, ed iracondia non iscusano bensì niuno in questo crimine, possono però simili circostanze produrre un qualche mitigamento della pena secondo la qualità del fatto à norma del prescritto di sopra all' Art. 11.

Quinto: Del rimanente però in questo sì enorme delitto non hanno à valere frivole e semplici discolpe, nè ad esser giovevole per alleggerimento della pena il pretesto d'essere ciò seguito per annojamento della vita; mà ne' casi più gravi si dovrà procedere irremissibilmente col maggior rigore, e per lo contrario ne' più leggieri con sensibile commensurato gastigo, come appunto si conviene: dovendosi generalmente in un crime cotanto abominabile por mente piuttosto ad inasprire, che à mitigare la pena.

§. 12. Oltre à ciò è da osservarsi,

Primo: Che se taluno attaccato ad un dogma ereticale, diffemina à norma di questo delle massime e principj falsi, pregiudiziosi all'onore di Dio, ò de' suoi Santi, debba essere proceduto contro un tale criminalmente ex officio, non tanto secondo la disposizione di questo articolo, che piuttosto à norma delle altre provinciali ordinazioni emanate contro li settarj, falsi dottori, ò sia eresiarchi, ed altri eretici: intendendosi lo stesso anche

Secondo: Rispetto à quelli, che per errore ereticale si accignessero nuovamente al battesimo. Dove all'opposto in quel caso, che taluno senza eresia, per puro e solo guadagno temporale, sotto false dicerie si lasciasse stesso, od altri battezzare, ò cresimare la seconda, ò più volte, tal maliziosa, e sacrilega profanazione del S. Sacramento del battesimo, ò della cresima dovrà essere annoverata alla terza specie della bestemmia, e caricata d'una pena corporale commensurata alla gravità delle circostanze, punibile anche col ferro, allorquando, sostenuta la detta pena corporale, venisse nuovamente commesso un tal misfatto.

*Circumstantiæ aggravantes speciales.*

1mo. Si blasphemia non fit præruptè, sed per intervalla continuatur.

2do. Si blasphemandi assuetudo contracta est.

3tio. Si post dehortationem blasphemare insistit.

4to. Si studiosè excogitata, prorsus singularia, & exquisita sunt convicia, aut cum insigni malitia, temeritate, & magno scandalo prolata fuerit blasphemia.

5to. Judæi, aliique facinorosi homines severius, quam alii puniendi sunt.

*Cæterum*

6to. Blasphemia factò parata gravior est, quam illa, quæ linguâ committitur.

*Circumstantiæ mitigantes speciales.*

1mo. Mox subsecuta blasphemix pœnitudo, & revocatio.

2do. Si quis verba blasphemiam in idiomate exotico, cujus non est intelligens, protulerit, quo casu vel nulla, vel levior pœna infligenda est.

3tio. Homines vel nullo, vel modico rationis usu præditi, in quantum ætas, aut intellectus patitur, puniendi sunt.

4to. Ebrietas, & iracundia in hoc delicto neminem excusant, pro re nata tamen mitigationem pœnæ admittunt.

5to. Frivolæ exculpationes in hoc enormi crimine haud attendendæ, sed secundum rigorem juris procedendum.

*Observanda ulteriora.*

1mo. De blasphemia hæreticali.

2do. De baptismo ex hæresi, vel lucri cupidine reiterato, nec non de iterato confirmationis Sacramento.



ARTICULUS 57.  
de  
Apostasia.

## ARTICOLO CINQUANTESIMO SETTIMO

Dell'apostasia, ò sia abbandono della religione cristiana.

### S o m m a r i o.

- §. 1. Qui vien statuito solamente in proposito di quelli, che rinegano totalmente la fede cristiana.
- §. 2. Venendo determinata inappresso la pena contro simil sorta di rinegati.

Hic non de relapsis ad hæresin,

Nec de refugis, & defertoribus statûs ecclesiasticis,  
Sed de veris apostatis, seu vulgò renegatis agitur.

Quorum pœna subjicitur.

§. 1. **Q**uì non si ragiona di quelli, che, deposto giuratamente un'errore ereticale, ed abbracciata la vera dottrina cristiana, non che fatta la professione di questa fede, perfidamente ritornano al loro ereticale errore: poichè un tale ricaduto è compreso sotto quelli, che aderiscono ad una erronea ereticale dottrina, ed in conseguenza qual settario, ed eretico debb' essere punito à norma delle altre Nostre vigenti provinciali costituzioni; e nè pure si favella quivi di religiose persone, che ricevuti li sacri ordini, abbandonano felonescamente il loro stato religioso, ò scappano dai monasterj, appartenendo la punizione di questi all'ecclesiastica giurisdizione; mà solo di quegli apostati, che sono cristiani battezzati, che decadono dal cristianesimo, e che all'opposto abbracciano la setta giudaica, maomettana, ò paganica.

§. 2. Tal sorta di maliziosi e perversi rinegati, oltre la caducità dei loro beni applicabili alla camera Nostra, sono per lo più da punirsi col ferro, e tal pena di morte può anche à condizione delle cose, quando vi si accostino delle circostanze molto gravi, per caso d'esempio la bestemmia, seducimento d'altri sudditi &c. à giudicial dimensione essere inasprita con altre penali aggiunte; potendo pure all'incontro essere proceduto contro li medesimi, e così anche contro li loro ausiliatori, consultori, e ricettatori à consimile giudizial conoscenza con una pena arbitraria in que' casi, dove si ritrovassero rilevanti circostanze di mitigazione.

ARTICULUS 58.  
de  
crimine magiæ, vel  
fortilegii.

## ARTICOLO CINQUANTESIMO OTTAVO

Della magia, stregoneria, fortilegio, ò sia divinazione, ò simili arti illecite.

### S o m m a r i o.

- §. 1. e 2. Cosa s'intenda comunemente sotto il nome del delitto di magia?
- §. 3. L'opinione, e credulità degl'incantefimi, e stregonecci regnò in passato sino all'eccesso.
- §. 4. Quindi per separare il falso dal vero, abbisogna distinguere, e por mente: se le azioni in apparenza magiche provengano da frode, da vaneggiamento, ò da semplice tentativo; ò se pure in sostanza in se rachiudano una vera malia, e stregoneria?
- §. 5. Questa distinzione debb' essere presa di mira principale in ogni inquisizione e difamina di tal delitto.
- §. 6. Conviene astenersi però onninamente da mezzi incerti, fallaci, ed in parte pure superstiziosi d'investigamento.
- §. 7. E tali processi, come casi di maleficio eccettuati, sono da spacciarsi al giudice superiore.
- §. 8. Indizj all'inquisizione,
- §. 9.... alla cattura,
- §. 10.... alla tortura.
- §. 11. Speciali interrogatorj,

§. 12. Pena di quelli, che per maliziosa impostura e dissimulazione, o per via di serio tentativo danno di piglio à magiche azioni ed operazioni: dipendendo però solamente dalla sovrana deliberazione il punimento de' veri maliardi, o sieno stregoni, e streghe.

§. 13. Circoſtanze aggravanti,

§. 14. Circoſtanze mitiganti.

§. 15. Il forteggiar commune, e li volgari superſtizioſi abuſi ſono da punirſi, e da levarſi dal giudice di ciaſchedun luogo.

§. 16. Finale annotazione circa il modo di agire in propoſito di fantaſmi, ſpiriti, ed offeſi.

§. 1. **P**er la magia, negromanzia, ſtregoneria, e ſimil ſorta d'arti illecite vien'inteso communemente un tal crime, che ſi commette da chi oſa converſare, e trattare famigliarmente col demonio, contraendo con queſto una lega, o ſia patto eſpreſſo, o tacito, in forza di cui ſecondato dalla ſtipulata diabolica aſſiſtenza ſi fa lecito di produrre, ed effettuare con- o ſenza detrimento altrui varie coſe ſorpaſſanti la potenza, e le forze umane, e coſi di commettere azioni prave di ſi fatta magica natura.

§. 2. A queſta malia, o ſia ſpecie di prava gente vengono riferiti communemente à differenza delle azioni d'ogni forte, e dei pravi loro effetti, li coſidetti congiuratori de' ſpiriti, li ſuperſtizioſi ammaliatori, incantatori, preſtigiatori, divinatori, li ſortieri, come anche tutti quelli, i quali ardiſcono ſcientemente di fare coll'ajuto, e cooperamento del demonio qualche coſa di ſimile, che ſecondo l'ordine ed il corſo della natura non verrebbe fatta, o d'impedire l'evento di ciò, che ha à ſuccedere ſecondo il corſo ordinario della natura, e d'intraprendere in generale qualunque ſi ſia imprefa, o azione con cercata diabolica aſſiſtenza.

§. 3. à che ſegno però ſia giunta, ed anzi creſciuta ne'tempi addietro fino all'eceſſo, l'opinione dell'eſiſtenza delli ſtregoni, e ſtreghe? egli è ormai una coſa reſaſi nota generalmente. L'inclinazione del ſemplice popolaccio à ſuperſtizioſe coſe ci poſe il fondamento; la ſtupidezza, ed ignoranza, qual madre dell'ammirazione, e ſuperſtizione, fù quella, che la promoffe; e da qui preſe nella plebaglia l'origine ſua la credulità, che la induceva ad aſcrivere al demonio, ed agli arredi dell'arte ſua diabolica, cioè a' ſtregoni, e ſtreghe &c. tutte quelle contingenze, che facilmente non potea comprendere, quantunque derivanti puramente dal caſo, da arte, o preſtezza naturale, ed infino que'dati auvenimenti, affatto affatto naturali, come à dire, le tempeſte, caducità, e mortalità di beſtiam, infermità corporali, e ſimili &c. ſenza pria diſtinguere debitamente il vero dal falſo. Queſte Idee dell'eſiſtenza d'una numerofa canaglia di ſtregoni, e ſtreghe venivano diſſeminate, e propagate di età in età, ed anzi imprefe à fanciulli per coſi dire ancor in ſalcie con iſpaventevoli, e favoſi racconti; e da qui naque poi, che tale opinione, reſaſi commune, e dilatataſi per ogni dove, crebbe di ſeguito, e divenne in maniera ſempre più è più forte, che anche nella ventilazione ſteſſa di ſimili proceſſi ſi deviava in gran parte dalle veritiere regole e principj legali.

§. 4. Ora ſebbene un giuſtiſſimo zelo ci ſollecita à ſoſtenere à tutto poſſa, l'onore di Dio, e à ſradicare per lo contrario tutto ciò, che tende à di lui ofeſa, ſingolarmente però le magiche imprefe; Non perciò di meno permettere non potiamo in alcun conto, che à denunciazione di queſto crime poſſa eſſere criminalmente intrapreſa coſa alcuna contro i Noſtri ſudditi per vana vecchia opinione, per ſemplice diceria, e per vane ſuſpizioni; mà Noi vogliamo, che contro perſone, che ſoſpette rendonoſi di malia, o ſtregoneria, debba eſſere ogni volta proceduto à ſpinta di legittimi e rilevanti indizj, e in generale con fondamento, e pruova legale; avendoci pure in propoſito à prendere di mira principalmente la ſeguente diſtinzione: ſe gli attentati, azioni, e imprefe, che in ſeno portano il ſemblante d'una malia, o ſtregoneria, e ſimili, e che vanno à carico della indiziata perſona, provengano

1mo. Da una falſa ſimulazione, o finzione, e frode; ouvero

2do. Da una melancolia, mentecattagine, e delirio o ſia fantaſia, o da una ſpecial malatia? ouveramente

3zo. Se una perſona immemore di Dio, e della ſalute dell'anima ſua ſiaſi accinta beſi ſul ſerio, mà ſenza ſucceſſo ed effettuazione, à coſe tali, che tendano ad una lega col demonio? o finalmente

Quid per magiam, vel fortilegium communiter intelligatur?

Ad magiam referri ſolent diræ imprecationes, incantationes, effaſcinationes, ariolationes, præſtigia, nefaria ſacrificia, præparata mala pharmaca, immiſſio tempeſtatum, vectura per aërem ſupra hircum, & quidquid artes magicas redollet.

Credula perſuaſio de continua magorum & maleficarum exiſtentia in retroactis temporibus plus juſto, & ad ſuperſtitionem uſque increbuit.

Ut autem verum à falſo ritè ſecerni queat, attendenda ſemper eſt differentia: an actus fortilegi ex fraudulencia, vel ex amentia proveniant? vel in mero attentato ſubſiſtant? vel veram magiam contineant?

4to. Se si congetturano d' esistere de' contraffegni infallibili d' un vero magico disordine derivante da diabolica cooperazione?

Il primo caso può avvenire, allorchè un' empia persona per guadagno, od altre pericolose mire, per temeraria baldanza, od altrimenti per malvagità, o ben' anche affatto per disperazione si decanta stessa per divinatrice, maliarda, per strega, fortiere, e simili; o pur quando taluno si vanta di scienza, arti, e fatti magici, o d' una lega contratta con il demonio, o d' un danno recato per via di ammaliatura, il quale è affatto non sia successo, o abbia potuto provenire da causa naturale, ouveramente in effetto bensì apprestati e cagionati avesse diversi danni, mà con veleno, ed altre naturali nocevoli cose, in sostanza però fuori della semplice denuncia, o sia detto del inquisito non vi fosse alcun certo fondamento d' una influitavi vera malia o stregoneria.

In quanto al secondo caso egli è cosa niente affatto stravagante, ed anzi si ha dall' esperienza, che gente malinconica, di mente sconvolta, o soggetta ad straordinarie infermità, si faccia una viva impressione d' ogni sorta di fantastiche cose, credendo anche a se stessa ciò, che non è, e potendo commettere pazzie d' ogni sorte in questo suo divagamento, e perturbazione di mente.

Rispetto al terzo caso ha pure l' esperienza sufficientemente dimostrato, che gente immemore di Dio sul pravo supposto, e speranza, che il demonio possa prestarle aiuto, e assistenza, e che farà per procacciarle ciò, che desidera, per mezzo di chiamate, e scongiuri, non che mediante una volontaria disposizione dimostrata in iscritto, o in voce a tosto impegnargli il suo corpo, e anima, non omette bensì dal canto suo di far tutto, che a seconda dello descritto di sopra al §. 1. si richiede per effettuare una vera malia, non ostante però tutta la sollecita sua premura non vien fatta partecipe della sperata prestazione d' aiuto, e così tal empia sua impresa vien a restringersi senza effetto ad un semplice cimento, o sia attentato di malia. E finalmente

Toccante il quarto caso d' una apparentemente vera malia, stregoneria, e simili, quivi non si dee subito, nè si di leggieri conchiudere ed inferire dalla semplice deposizione d' un inquisito, talor afferente d' aver fatta una lega col demonio, o varie cose di giri, e passeggi per aria, di danze e balli venefici e simili, ne da vano sospetto, e fallaci congetture, nè da cose tali, che succedono a caso, o che nascer possono naturalmente per istudio, e malizia del reo medesimo, che vi sia un patto espresso con il demonio, ed una vera malia, o stregoneria; mà piuttosto tenere ogni volta in casi ambigui, che simili confessioni, o si qualificate imprese sieno seguite per inganno, e maliziosa simulazione, o secondo lo stato delle cose per fantasia, e sconvolgimento de' sensi, o puramente per via d' un attentato, che non ebbe forza di operare. Potendo per lo contrario soltanto in quelle emergenze, che occorrer talor potessero, dove le cose o prave azioni dimostratamente commessesi dall' inquisito, fossero affatto impercettibili, nè di esse potesse essere addotta niuna causa naturale, aver luogo la presunzione, che una tal criminosa impresa, che secondo il corso naturale non si potea effettuare colla sola opera d' un uomo, debba essere seguita per destino e permissione di Dio mediante la cooperazione, ed assistenza di satanasso, e per conseguenza in considerazione della persona, che apprestò e fece un malfaccimento di si fatta natura, debba pur esservi nascosa sotto una vera malia, o stregoneria; avendosi ad osservare in tal posteriore avvenimento la Nostra determinazione, che verrà soggiunta qui sotto al §. 7. e §. 12. vers. 4.

§. 5. Da che quindi le operazioni sospette d' una malia derivano o da inganno, o da fantasticheria, ouveramente da un mal intenzionato attentato, o possono anche in certe circostanze, dove non si presenti naturalezza alcuna del fatto, eccitare la presunzione d' una vera malia, o stregoneria; così è duopo onninamente, che per parte del giudice venga soprattutto in forza del suo ufficio investigata la verità del denunciato fatto, ed inquisito esattamente nella sua qualità, e particolari circostanze: se abbia potuto accadere e seguire in modo naturale, o no? come pure nella precedente condotta dell' indiziato, e nel temperamento e qualità del di lui animo: se sia forse una persona scelerata, fina e sagace, furba, o maliziosa, audace,

e te-

Secundum quam differentiam omnis fortilegiorum disquisitio cautissime peragenda;

e temeraria, per ufati inganni e falsi artifizj, ormai famosa, ò se all'opposto egli sia una persona semplice, per altro di buoni costumi, di mente debole, vaneggiante, ò sia fantastica, soggetta à malatie corporali, ò mentali, ò à veementi passioni? non che in tutti gli auvisamenti, e circostanze, che si rincontrano avanti-nel-e dopo il fatto: dovendo pure da canto del giudice insensibilmente, vale à dire, senza che l'inquisito sene auveda, venir fatta assidua osservazione sopra le di lui azioni e operazioni, ed essere anche assunti in evento de' ben versati medici, e naturalisti, per venire in chiaro, e ad iscoprire fidatamente la qualità del fatto, ò la costituzione di corpo, e d'animo dell'inquisito.

§. 6. Noi proibiamo però precisamente e seriamente con ciò a' giudici, e vogliamo, che nell'inquisizione di questo crime abbiano ad astenersi affatto da mezzi incerti e fallaci di tracciamento (come sarebbe la cerca d'un segno diabolico, ò d'una marca venefica, e l'andarne in traccia colla perquisizione de' luoghi segreti e parti ascosse, ò la rasura di tutt'i capelli del corpo, ò la dazione d'una bevanda, ò l'unzione con ogni sorta d'unguenti per supposta sciolta d'un'indurimento cagionato dal demonio, ò l'impedire, che il sospetto di stregoneria non possa por piede in niun suolo di terra verde, ò la ricerca ed esperimento col mezzo dell'aqua fredda) e così pure à guardarsi da più altri simili fievoli e vani, non che in parte medesimamente superstiziosi contrapposti mezzi magici, li quali poteser'essere stati pria in uso, sotto pena d'aver à sperimentare in caso di contravvenzione il più severo Nostro risentimento.

§. 7. Noi abbiamo subito all'incominciamento del Nostro regnare sopra li rauvisati molti disordini, che si frammischiavano per via di pregiudizj, e non fondate prevenzioni in questo cosiddetto processo di stregoni, e streghe, ordinato per ogni dove ne'fatti Nostri ereditarij, che tali processi vegnenti in sul tappeto dovessero, e debbano avanti la pubblicazione della sentenza venire trasmessi alla sovrana Nostra ispezione e risoluzione. Questa Nostra sovrana ordinazione produsse il salutare effetto, che simili inquisizioni furono pertrattate colla più sollecita circospezione; che fino ad ora sotto il Nostro governo non si è scoperto ancora niun vero stregone, mago, ò strega, mà che tali processi sieno stati ogni volta occasionati ò da maliziosi inganni, ò da stupidità, e fantasticaggine dell'inquisito, ò da tutt'altro crime, e di seguito pure terminati ò con sensibile castigazione dell'ingannatore, od altro malfacciente, ò coll'incarcerazione del vaneggiante, ò sia fantastico. Appunto per questo giustissimo fine, ed acciò in questa sì delicata materia non possano introdursi di nascosto ulteriori sconcezze, ò vane credulità, abbiam'ufata di sopra all'Art. 21. §. 5. la consimile precauzione mediante l'ordinato spaccio di si fatti processi al Tribunal superiore; al qual Nostro sovrano ordinamento tuttavia Noi anche ci riportiamo, colla giunta ulteriore però, che istimando li subalterni Nostri giudici del criminale d'aver per le mani il caso d'una reale malia, ò stregoneria, sieno dessi tenuti, terminata intieramente l'inquisizione, senza accignerli al concepimento della sentenza, di annunciarne tutta la serie del fatto coll'aggiunta degli atti tutti al Tribunal superiore, e questo poi di umiliarne à Noi la relazione assieme col parere suo consultivo; e di attenderne sù di ciò la sovrana Nostra risoluzione, e determinazione.

§. 8. *Gl'indizj all'inquisizione*, che possono occorrere, e aver luogo in tutte le suriferite specie d'una malia, e stregoneria maliziosamente vantata e simulata, ouvero semplicemente attentata senza successo, ò in evento creduta per vera, sono presso à poco:

Primo: Quando una persona, dimostratamente accintasi à magiche operazioni, confessa d'aver avuti altri compagni, ò auxiliatori, e di tal sua deposizione ne adduce congetture, e contraffegni degni di fede.

Secondo: Quallor ci sia il sospetto e indizio publico sopra una persona: ch'essa abbia apportato danno con cose cattive, per caso d'esempio con veleno, e simili a' uomini, e animali, constando già del danno seguito, ed anche della prava condizione della sospetta persona, che possa essere creduta capace d'un sì fatto intraprendimento. E finalmente

Terzo: Allorchè diverse non sospette persone depongano, che quella tal persona abbia trattate, ed esercitate arti illecite, e divinatorie.

Nec fallaces, & superstitiosæ fortilegiorum indagationes, & probationes admittendæ;

Immò majoris securitatis gratia ejusmodi processus, qua casus excepti ad judicem superiorem devolvendi sunt.

Indicia ad inquisitionem.

.....Ad capturam,

§. 9. *Indizj alla cattura* della sospetta persona son pres' a poco. Rilevandosi quindi nella ricerca, che il fatto, il danno, ed altre circostanze, qual' oggetto della diffamazione di essa, in realtà e verità sieno tali, allora può il giudice per li ritoccati ed altri simili indizj passare benissimo alla cattura d' una tal sospetta persona; dovendo però egli in proposito usare inappresso la precauzione, che in occasione del seguito arrestamento di essa, vengono pure subito visitate tutte le sue vestimenta, casa, ed abitazione, onde scoprire, se non abbia indosso, o attorno nocevoli cose, come farebbe veleno, vasi empiumi d' insetti, o d' altre sporcizie, e immonde cose, ossa umane, ostie, sacre immagini trapassate, specchio divinatorio, libretti negromantici, abbozzamenti di patti diabolici sottoscritti, o sia segnati, o non segnati, ed obbligatorie stipulazioni a pro di satanasso, e simili &c.

.....Ad torturam.

§. 10. *Gl' indizj alla tortura* sono puramente da rilevarsi, e da ricavarli dal fatto e sue circostanze nel solo caso di gran danneggiamento arrecato ad un tratto a persone, animali, o biade, ovvero di altri incidenti misfatti capitali, a seconda sempre della proprietà e naturalezza di cotali delitti; ed essendovi bastevoli indizj per rapporto a tali incidenti malfaccimenti, si dovrà procedere contro l' inquisito nel caso di negazione colla tortura in forma solita, ed ordinaria. Mà trattandosi solamente di crime d' una apparentemente vera malia, o stregoneria, per l' importanza dell' affare non permettiamo in verun modo, che li giudici subalterni possano da se stessi decretare tortura alcuna contro d' una persona diffamata di malia, o stregheria, per considerabili anche, che mai esser ne poteffero gl' indizj; mà incomberà loro ogni volta, compiuta l' inquisizione, di riferire a Noi per mezzo del Tribunal superiore il caso accadutone con tutte le circostanze, e indizj; come già si è ordinato di sopra al §. 7.

Interrogatoria specialia.

§. 11. *Gl' interrogatorj speciali* da farsi ad un sospetto di malia, o stregheria sono acconciamente da disporli, e formarli dietro la qualità del fatto, e le concorrevi differenti circostanze, singolarmente però è da interrogarsi lo stesso

rimò. In casum fraudulose simulationis,

Primo: Quando ciò sia seguito per maliziosa simulazione:

Per qual causa, e fine abbia egli intraprese simili operazioni?

Chi à queste gli abbia dato l' indirizzo, e ammaestramento?

Se à tale impresa abbia avuto de' compagni, e ausiliatori? e chi deffi sieno?

Qual convenzione e intendimento abbian' eglino per via di ciò insieme contratto?

In che forma e modo, per via di qual' occasione, à che tempo, in che luogo, quante volte, e in presenza di chi sieno state commesse ed eseguite tali simulate operazioni?

Se, e qual danno ne sia derivato? dovendo pur' essere formati que' necessarj ulteriori quesiti, che può somministrare la materia dei fatti, e le loro circostanze.

Seguita la deposizione, deve la curia criminale informarsi subitamente, e precisamente per ogni dove: se le deposizioni sieno tali, e vere? ed anche se il fatto, e il danno arrecato nella guisa deposta all' uomo, animale &c. corrisponda al detto dell' inquisito? mentre la semplice confessione, che in effetto non fosse veritiera, non può fervire di alcun fondamento.

adò...deliramenti.

Secondo: Essendo poi verisimile, che simili cose sieno seguite per delirio, per infermità di corpo, o di mente, si dovrà dirigere il costituito, o sia incaminare gl' interrogatorj in acconcia guisa, che il grado della mentecattagine, della fantasticheria, o della malattia, che la ragione abbaglia, vale à dire, che imbarazza, irrita, o sconvolge gli oggetti de' sensi, ed anche se al tempo delle intraprese operazioni vi sia occorsa ad un tratto una qualche, o niuna malizia, o colpa? possa sicuramente venire scoperto, e rilevato; dovendo pure à tal fine il di lui corpo, o costituzione d' animo venire difamizzata col mezzo di frequenti visite, con informarsi, e cercare di venire in chiaro, se non vi sia sotto ascosa una qualche simulazione? e singolarmente con far consultare, ed esaminare da esperti medici il vero stato d' un tal' inquisito.

3tiò...meri attentati,

Terzo: Mà se poi l' inquisito sceleratamente tentato avesse, sebbene indarno, per via di scongiurazione, o d' altri mezzi, di procacciarsi il commercio e la familiarità col maligno spirito, onde ottenere dallo stesso per i suoi fini ajuto, è affi-

sten-

stenza ; in tal caso dovrà essere principalmente interrogato circa il modo e maniera usata nello scongiuramento , o chiamata del diavolo , o con quali parole , fatti , ceremonie , ed espressioni sia seguita l' obbligazione verso lo stesso ? à fine di poterne ricavare la prava velleità , à che segno di malizia questa sia ascisa ? e se tallor non vi sia insieme concorsa anche una qualche bestemmia ?

Quarto : Finalmente anche nel caso , che apparisca , essere state fatte magicamente delle cose soprannaturali , lo si dovrà ricercare per via di acconci , e adattati interrogatori : come ed in che guisa , con qual preparazione , coll' assistenza , e cooperazione di chi egli abbia effettuate tali imprese ? ed in che forma seguito sia il patto con il demonio tallor asserito ?

§. 12. Ciò che riguarda il punimento di fatti , od attentati veramente magici , o tali in apparenza ; Noi vogliamo con ciò secondo la distinzione fatta di sopra al §. 4. aver ordinato :

Primo : Che se taluno con malizia e impostura si decantasse falsamente per un fregone , divinatore , mago , fortiere , o frega , ovvero anche senza una tal' espressa millanteria avesse intrapreso di proposito per interesse , od altri cattivi fini simil sorta di prave azioni , che eccitar potessero il sospetto d' una qualche malia o stregheria ( per caso d' esempio : scongiurato il demonio , usato delli superstiziosi incantesimi , conservato , od apprestato scientemente un qualche ordigno o malanno , atto al danneggiamento dell' uomo , bestiame , o biade , e così via discorrendo di tant' altri simili inconvenienti ) e con ciò commesso ad un tratto un crime capitale , o sia di morte , compreso in questa seconda parte , come sarebbe l' uccidere un uomo colla mistura di veleno , od altrimenti , il dar fuoco ad una casa , biade &c. un tale dovrà essere caricato della pena di morte stabilita sopra tale delitto , ed inapresso per l' arte diabolica maliziosamente addossatafi venire aumentata secondo lo stato delle cose con aspre aggiunte la pena ordinaria . Mà se il reo non avesse per altro commessa niun' altra criminosa capitale azione , in tal caso è da condannarsi un tal pericoloso ingannatore ad una pena corporale ben commensurata alla malizia , ed all' usato inganno , e se fosse un forestiero , al bando insieme da tutti gli stati Nostri ereditarj sulla la previa prestazione dell' orfeda . Dove all' opposto

Secondo : Derivando la millanteria , l' attentato , o l' impresa , ouver' anche la libera confessione di cose magiche da una malinconiosa fantasia , depravata immaginativa , da deliro , od altra simile infermità , dovrà un tal uomo misero , e calamitoso non solo andarne impunito , mà essere pure in evento d' una totale sua mentecaggine trasportato in uno spedale de' matti , o in una infermeria , allorchè la balordaggine , o sia confusione di mente , fosse provenuta da una infermità sopraggiuntagli , con foccore compassionevolmente per atto di cristiana carità si il matto , che il balordo cogli opportuni sussidj , e medicamenti . Mà se il delinquente in tal misero stato di sua salute avesse pur' avuto un qualche lucido intervallo nell' actual commissione del delitto , vale à dire , fosse stato in se , o avesse avuta scienza e cognizione passabile del male commesso , e così concorsa vi fosse insieme una qualche malizia , o colpa ; in tal caso dovrà essere punito commensuratamente ad arbitrio , in quanto ch' ei possa esser capace d' un animaverfione , o castigo . Di più

Terzo : Se un' immemore di Dio con serio e cattivo disegno di fare una lega col demonio , o di ottenere dallo stesso ajuto ed assistenza à fine di riuscire nelle diseguate sue prave imprese , si ponesse al cimento di empie magiche azioni , per esempio di chiamare e scongiurare di proposito satanasso , o di contraere con il medesimo una lega in iscritto , e di altri simili fortilegj , e così dal canto suo avesse fatte tutte le disposizioni , à suo credere necessarie pel conseguimento della familiarità col demonio , dovrà un tal malfacciente , quand' anche il pravo suo tentativo , e conato fosse rimasto infruttuoso affatto , essere caricato di severissima pena corporale coll' aggiunto bando anche dallo stato , quallor non fosse incola de' stati Nostri ereditarj ; e nel caso all' opposto , che avesse congiuntamente commesso un' altro crime , e con ciò meritata la morte , fogggiacere à quella pena capitale determinata sopra tal delitto , coll' esacerbazione ancor di questa secondo lo stato delle cose : ogni qual volta però si trattasse d' una formata diabolica lega e convenzione in iscritto , o altrimenti il reo

4to... veræ magia-

Pœnæ fortilegorum.

1mo, Eorum, qui ex impostura artes magicas falso obumbrant;

2do. Eorum, qui non quidem cum plena animi deliberatione; aliquantulum tamen cum malitia, vel culpa operantur;

3tio. Eorum, qui impio conatu actum fortilegum serio, licet absque effectu attentant; ac demum

si fosse servito di espressioni e termini immediatamente sacrileghi, dovrà quel sacrilego bestemmiatore essere giustiziato à fuoco. Se poi finalmente

4to. Illorum, qui vera  
magia reos se faciunt.

Quarto: Da alcune impercettibili soprannaturali circostanze, ed avventure dovess'essere presunta, e congetturata una vera diabolico-magica impresa, ò fattucheria, in una tal straordinaria emergenza vogliamo Noi stessa averci espressamente riservato, di decidere sopra la specie, ed il modo di punimento da dettarsi ad un simile malfacciente; ed à questo fine dovrà esserci trasmesso ed umiliato nella guisa ordinata di sopra il processo tutto.

Circumstantia aggravantes,

§. 13. *Circostanze di aggravazione* sono

Primo: Il vizio, ò sia malvagità d'una si fatta natura in molti incontri talor praticata.

Secondo: il lungo esercizio.

Terzo: Il gran danno arrecato singolarmente à gente povera, à comunità, ò sia pubblici intieri, alla superiorità, genitori, ò padroni.

Quarto: Se tal uno avesse indotto e sedotto molti altri ad una tal dissolutezza e misfatto.

... .. lenientes.

§. 14. *Oltre le circostanze di mitigazione*, che per generali furono addotte di sopra all'Artic. II., serve in particolare di alleggerimento della pena, quando uno sdruciolato in simili errori, sospetti di malia, ne avesse ancor pria della denuncia, e suo arresto, fatta vera penitenza, e poscia menata una vita cristiana.

Sortitiones vulgares, & ejusmodi ineptia superstitiosa plebeis usitata regulariter à magistratibus ordinariis coercenda, sin verò insignis malitia accesserit, ad iudices criminales remittenda sunt.

§. 15. E soprattutto essendo pur'anche il serio e preciso Nostro sovrano volere, che il forteggiare, ò sia il tirare à forte usitato nelle cosiddette notti di ventura per lo più appresso la plebe del contado, ò sia il popolaccio, e simili goffe sciocaggini, e abusi, che non possono produrre alcun fondato natural'effetto, come originati dalla semplice superstizione, vengano assolutamente levati, ed aboliti; quindi è, che tal volgar forteria, e superstiziose presunzioni, derivanti unicamente da semplicità, goffaggine, e d'abusiva costumanza, dovranno essere non già in via criminale, mà da giudici, e magistrati di ciaschedun luogo punite ad arbitrio, ed autorevolmente raffrenate. Concorrendovi però anche in simili azioni, ed operazioni una scongiurazione, ò chiamata del maligno spirito, od un deliberato ingannamento di altre persone, ò per altro delle circostanze pericolose, e malvagie; ovvero una scavazione de'Tesori, ò altri simili intraprendimenti con superstiziose parole, segni, caratteri, e ceremonie, od ogni sorta di orazioni frammischiate con superstiziose cose, come farebbe l'orazione di Cristoforo, ò venendo sorpresa un'adunanza di persone, che praticano arti, e cose superstiziose, tal forte di malfaccienti farà senza ritardo da rimettersi alle rispettive curie criminali, alle quali poscia incomberà di procedere contro d'essi penalmente nel surriferito modo, e forma, ed à misura del dolo, frode, e malizia di gastigarli nella maniera ordinata di sopra, non che di togliere e distruggere doppo la terminazione del processo criminale tutte quelle scritture e libri superstiziosi, che presso d'essi si rinvenissero. Al che tutto e da farsi ancor la finale aggiunta:

Tandem subjungitur, quid agi oporteat, si spectra, lemures, & umbrae defunctorum alicubi oberrare, vel homines à demonio obsessi esse dicantur.

§. 16. Che siccome diversi abitatori dello stato Nostro s'avanzano tanto nella loro credulità, che ciò, che lor rappresenta un sogno, od una immaginazione, ò che da ingannevol gente gli vien dipinto, tengono per ispiriti, ombre de'morti, e streghezie, e prestano pure subito ogni credenza à quelli, che si decantano per offessi, sotto del che però il più delle volte si nasconde e superstizione, e inganno; e la mente Nostra non è di tollerare in alcun modo ne' Nostri stati si fatte frodolenti ingannaglie, ed angoscevoli illusioni e abbaglj del volgo, ordiniamo perciò, e con ciò: che manifestandosi in qualche luogo un qualche asserito ò supposto diabolico assediamento, spaventevole fantasma, spirito, e simil sorta di ombre apparenti, debba un tal emergente venir notificato senza il menomo indugio ai Nostri Tribunali superiori, e da questi poi secondo le circostanze, ò per via di membri del consiglio espressamente da deputarsi, ò mediante li subordinati loro giudici del criminale da ordinarsi, essere fatta colla maggior esattezza prima di tutto la ricerca e difamina della realtà dell'affare: se, e qual frode possa esservi sotto nascosta, e su di che positivamente possa cadere la questione? indi anche dello stato della persona sospetta? se questa

talor

tallor non sia di mente fatua e stravolta? con assumere à tal fine de' sperimentati fifici, e rilevare il tutto à fondo mediante l'inquisizione ordinatamente da istituirsi, e condursi. Dove poi alla scoperta dell'inganno, farà da caricarsi l'ingannatore d'una pena corporale commensurata al ritrovato; mà nel caso, che le sue asserzioni, e imprese fossero state originate da fantastica immaginazione, e stolidezza, dovrà il scemo di mente, ò sia stolto, e pazzo essere trasferito in uno spedale de' matti, ò in una infermeria: e per lo contrario accadendo, che da giudici subalterni venisse tenuta per vera, ò per dubbiosa la supposizione, e denuncia d'uno esistente spaventevole fantasma, d'uno spirito ambulante, ò d'un diabolico spiritamento, dovrà una tal' emergenza secondo l'ordinato di sopra al §. 7. e §. 12. vers. 4. essere ogni volta riferita ed insinuata à Noi, à fine di riportarne il proprio Nostro sovrano risolvimento.

## ARTICOLO CINQUANTESIMO

### N O N O

#### Del giurar falso, e spergiuro.

#### S o m m a r i o.

- §. 1. Come venga commesso lo spergiuro? §. 3. Pena degli spergiuratori, e de' violatori del lor giuramento.  
 §. 2. In quanto agli indizj, e interrogatorj speciali, hanno quivi presso, che il medesimo luogo quelle circostanze, le quali militano nel crime della bestemmia. §. 4. Circostanze aggravanti,  
 §. 5. Circostanze mitiganti.

§. 1. **L**o spergiuro, ò sia falso giuramento nasce, allorquando scientemente, e dolosamente si adduce Iddio per testimonio d'una cosa non vera; sia poi, che taluno deponga scientemente un falso giuramento sopra una cosa oramai seguita, ò presente; ovvero che prometta giurantemente con diverso cattivo disegno una qualche cosa, contravenendo poscia di proposito alla promessa. In seguela divien spergiuro anche quel tale, che bensì da principio promette giuratamente con sincera volontà, e intenzione di fare, ò di non fare qualche cosa, indi però con animo deliberato, e dolofo viola ò sia rompe il suo giuramento.

§. 2. Lo spergiuro è una specie di bestemmia. Quindi quegli indizj e interrogatorj speciali, mentovati nel precedente 56. Articolo della bestemmia, possono aver luogo anche in questa materia, in quanto che si ravvisino pari circostanze nell'emergenza d'un falso giuramento.

§. 3. *La pena* di un deliberato spergiuro si è Primo: Ed in generale il ferro, potendo anche tal pena di morte secondo la gravità delle circostanze venire inasprita con strappata della lingua, ò troncamento delle dita giuratorie, ò con amendue queste aggiunte ad un tratto.

Secondo: L'exasperamento della pena ottien luogo in particolare anche, allorquando taluno in giudizio, mediante una falsa sua testimonianza auvalorata coll'attuale giuramento, accusa qualcuno d'un crime, sopra di cui determinata evvi dalla legge, ò sia statuto una severa pena di morte; e però un tal falso testimonio dovrà essere caricato di quella pena più acerba di morte, che machinò di addossare sopra dell'altro. Per lo contrario

Terzo: Nel caso, che vi si scoprissero delle circostanze rilevanti di mitigazione, vogliamo aver rimesso al prudente arbitrio del giudice di poter dettare allo spergiuro una commensurata pena corporale in vece di quella di morte; dovendo però

ARTICULUS 59.  
de  
perjurio.

Perjurium quid sit? idque tam in juramento assertorio, quam promissorio committitur.

Quoad indicia, & interrogatoria fit remissio ad articulum de Blasphemia.

Pœna perjurii.

1mo. Regulariter est gladius, & pro facti qualitate asperari potest excisione linguæ, vel amputatione digitorum.

2do. Asperatio etiam obtinet, si quis suo perjuriò gravius mortis genus alicui intentavit, quo casu falsus testis ad eandem pœnam mortis gravio-rem condemnandus est.

Contra  
3tio. Ob circumstantias lenientes pœna corporalis subintrat, arbitriò judicis commensuranda.

un tale spergiuratore, quando non sia incola dello stato, venire insieme sfrattato da tutti gli stati Nostri ereditarij.

4to. *Pari poena, qua ipse perjurus, afficiendi sunt & illi, qui, ut falsum juret, alios conduxerint, aut subnaverint. Cæterum*  
 Quarto: Colla medesima pena statuita sopra gli spergiuri sono anche da riscontrarsi que' tali, che dolosamente hanno sedotto taluno à deporre un giuramento falso, ò à violare la giurata promessa.

5to. *Res dubiò caret, quin perjurus, ut omnis alius delinquens parti læsæ simul ad refarcitionem damni dati, & ad id, quod interest, teneatur.*  
 Quinto: Del rimanente s'intende già da per se, ed è una cosa altresì già discussa e definita in tutte le criminose emergenze, che quegli, che col falso suo giuramento, ò per via di altro delitto avesse leso e danneggiato in qual si sia maniera il suo prossimo, sia tenuto ogni volta di restituire al leso la roba perdutasi per sua cagione, ed anche di rifare ogni affronto, duolo, danno, e dispendio, dovendo pur esserci costretto con giudiziale sentenza.

*Circumstantiæ aggravantes,*  
 §. 4. *Le circostanze aggravanti*, che aggrandiscono, ò sia ampliano lo spergiuro, sono presso à poco le seguenti:

Primo: Se lo spergiuro fù commesso più volte di proposito.

Secondo: Se il reo auvertito previamente dello spergiuro, e della grave pena statutavi, nulla dimeno avesse giurato falsamente.

Terzo: Quando lo spergiuro si fosse commesso con una temerità, ò arroganza affai singolare.

Quarto: Se per via di questo fosse un' altro stato messo innocentemente alla tortura, ò avesse dovuto soffrire effettivamente una grave pena corporale, ed un grande irreparabil danno, e tanto più

Quinto: se per via di ciò molte persone avessero perduto la loro roba, e beni, ouvero anche l'onore, il corpo, e la vita istessa.

..... *lenientes.*  
 §. 5. *Le circostanze mitiganti*, per le quali vien' alleggerita la pena, sono

Primo: Se quegli, che giurò, fosse una persona affai semplice, ò sia una babaccione, il quale non avesse sufficientemente compresa la gravezza dello spergiuro; ouvero

Secondo: Se uno per inauvertenza avesse giurato il falso; ouveramente

Terzo: Non fosse stato consapevole della pena dello spergiuro, nè di questa auvertito.

Quarto: Se ne fosse successo un qualche picciolo, ò niunissimo danno.

Quinto: Quando lo spergiuratore vuole e può rifare l'arrecato danno.

Sesto: Se taluno promise giuratamente da principio con sincero proposito, e vera intenzione di fare, ò di prestare una qualche cosa, e sol dopo fosse divenuto spergiuro mediante il suo trasgredimento. E finalmente

Settimo: formano pure una circostanza mitigante le giurate false afferazioni sputate inconsideratamente fuori di giudizio senza prestazione formale di giuramento.



## ARTICOLO SESSAGESIMO

## Del frangimento di Orfeda.

ARTICULUS 60.  
de  
fracta urpheda.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Dell'orfeda si è già trattato di sopra, la dove per conseguenza ci rapportiamo.
- §. 2. Speciali interrogatorj da farsi a' violatori dell'orfeda.
- §. 3. Pena di quelli, che di proposito frangono l'orfeda.
- §. 4. Dovendosi però quivi usare la precauzione, affinché il bandito ad ogni rinovazione d'orfeda venga effettivamente sfrattato, o trasferito al luogo destinatogli.
- §. 5. Come abbiassi à procedere, quando il ritornato violatore di orfeda avesse commesso inappresso un nuovo delitto.
- §. 6. E come sia da riscontrarsi un'atto di vendetta praticatosi contro la deposta orfeda.
- §. 7. Circofstanze aggravanti,
- §. 8. Circofstanze mitiganti.

§. 1. **L**a proprietà dell'orfeda, e la forma, colla quale debba essere ricevuta, come pure, che le orfede non abbiano ad essere ordinariamente giurate, mà bensì per riflesso alla pena à produrre tuttavia pari effetto, che le giurate, e quanto ancor d'avantaggio incider puole in tale materia, fù già il tutto distesamente dichiarato di sopra al' Art. 46., La dove per ciò è da riportarvisi.

§. 2. *Gl'interrogatorj* ad un sorpreso violatore di orfeda posson'essere formati *Interrogatoria specialia*.  
preffo à poco nella seguente forma:

Se non sia giaciuto prigione per l'avanti?

Dove?

Perche?

Di qual pena sia stato caricato?

Se sia spirato il tempo del suo sfratto, o bando dal paese?

Dove abbia soggiornato nella durata di questo tempo?

Quando sia uscito dallo stato?

Per qual causa sia ritornato in questo?

Per licenza, o consiglio di chi?

Perchè abbia sì temerariamente franta questa sua orfeda? e ciò che inoltre può essere somministrato dalle circofstanze.

§. 3. Toccante quindi il punimento di quelli, che di proposito, e temerariamente frangono una orfeda, Noi vogliamo su di ciò, e con ciò per rapporto à quelli, che con violata orfeda fanno ritorno nel vietato territorio, o che sloggiano, o sia forpassano il confine dell'assegnato luogo di loro dimora (senza distinzione: se la orfeda sia giurata, o non giurata) aver ordinato per legge e norma,

Primo: Che nelli mentovati due casi, non avendo il violatore d'orfeda in tal frateempo commesso alcun nuovo delitto, mà reso essendosi colpevole puramente di franta orfeda, gli venga raddoppiata la prima volta la pena corporale statagli dettata di prima, coll'aggiunta in appresso, per modo di aumentazione, di quell'intervallo di tempo, che ancor mancasse per giugnere al termine dell'antecedente gastigo; mà se fosse stato unicamente bandito senza l'aggiudicazione d'una pena corporale, dovrà essere condannato un tale per la prima violazione d'orfeda secondo la qualità delle circofstanze per 2. anni ad un travaglio publico in una fortezza, ergastolo, signoria, o ad altro simile lavoro. All'oppofo

Secondo: Per il secondo frangimento di orfeda, non concorrendovi alcun nuovo delitto, dovrà la pena della prima violazione di orfeda essere nuovamente raddoppiata, e dappresso aggiuntovi ancor quel tempo, che tallor mancasse al compimento della pena della prima franta orfeda, purchè tal tempo penale non forpassi li 10. anni: dovendosi però badare in proposito, che essendo prima stato scopato il reo per suo gastigo, debba al suo ritorno e frazzione di orfeda, in vece del raddoppiamento-

Quoad materiam urphedæ fit remissio ad Articulum 46.

Interrogatoria specialia.

Pœnæ urphedifragorum.

Ob rimum urphedifragium pœna prius dictata duplicanda venit, aut si pœna non præcesserit, idcirco ad operas publicas biennales condemnandus est.

Si 2dò. urphedam violavit, pœna prius duplicata denuo duplicanda est, dummodo decennium non excefferit; quòd si autem in prima condemnatione pœna fustigationis dictata fuerit, ea-

men-

dem semper repetenda est.

3tia vice urphedifragus capite plectendus est.

Ubi semper cautela adhibenda, ut relegandus, vel deportandus revera extra fines loci interdicti, vel ad locum mansionis suæ transferatur.

Si cum urphedifragio simul novum delictum concurrat, observandum erit id, quod in Art. 14. de concursu delictorum præscriptum est.

Si quis ex capite ultionis urphedam fregit, advertendum est: an actus vindictæ in aliquam gravioris delicti speciem incidat? quo casu eadem graviori poena afficiendus, secus secundum præscriptum præcedentis Sphi 3tii. puniendus est.

Circumstantiæ aggravantes,

..... lenientes.

mento della pena, essere ogni volta ripetuta la scopa, ò frusta con una intiera scopatura. Mà se finalmente

Terzo: Il reo senza altro nuovo delitto frangesse la terza volta la orfeda col mezzo del suo ritorno nel vietato luogo, ò del suo sloggiamiento dalla stazione assegnatagli, dovrà per tal triplice frangimento di orfeda esser allolutamente giustiziato col ferro. Con auvertimento inappresso

§. 4. Che un ritornante, ò sloggiant reo di franta orfeda (quando non venisse da Noi specialmente aggraziato) abbia ad essere ogni volta caricato nuovamente dell'orfeda pria della sua dimissione, e per scampo d'ogni pretesto (dove à seconda della circostanze sia cosa fattibile) effettivamente sempre scortato in fino ai confini del luogo, da cui fu esiliato, ò rimesso e spedito in fatti addietro nell'assegnatogli distretto.

§. 5. Mà se tallor un reo di franta orfeda avesse congiuntamente commesso un nuovo crime, e così un nuovo malfaccimento, e la frazione di orfeda s'incontrassero assieme, in tal'evento convien por mente alla differenza della pena dettata sopra l'un e l'altro delitto, cioè il qual delli due, se il frangimento di orfeda, ovvero l'altro nuovo misfatto sia esposto alla pena più grave secondo la determinazione di questo Nostro statuto? dovendosi poscia nell'aggiudicazione del gastigo osservare quella giusta legale misura da Noi prescritta di sopra all'Artic. 14.; e così pure ogni volta raddoppiare contro un tal delinquente la pena ultimamente inflittagli, quand'anche questa volta fosse stato condannato ad una pena solamente corporale, ed indifretto assegnatogli. Dove poi del rimanente il triplice frangimento di orfeda, come si è detto di sopra, quand'anche niun'altro nuovo delitto ci concorra, tirerà seco la pena del ferro da essere dettata al reo sorpreso la terzo volta.

§. 6. Noi abbiamo finqui statuito, ed ordinato sopra quel frangimento di orfeda, che vien commesso per via del ritorno nel vietato luogo, ò della partenza da quello assegnatosi all'esiliato per sua dimora. Mà se taluno contro la deposta orfeda, e solenne promessa si dasse l'ardimento di prendersi una qualche vendetta; in tal caso converrà soprattutto considerare la specie, e qualità della presa vendetta. Considerando tal vendetta in un ferimento mortale, od omicidio, in un'incendio, od altresì in un misfatto di sì prava natura, che à tenore delle Nostre leggi tirasse dietro à se una pena più grave della stabilita di sopra contro il frangimento di orfeda, dovrà per appunto tal pena ordinaria più grave determinata sopra il commesso malfaccimento, essere dettata e inflitta al malfacciente, non che inasprita à condizione delle cose per cagione della frazione di orfeda, che vi si accosta. Per lo contrario poi nel caso, che il misfatto intrapreso per vendetta non tirasse dietro à se niuna pena di morte, ne veruna corporale delle più gravi, per conseguenza si riducesse la cosa principalmente al punimento della franta orfeda, qui vogliamo ed ordiniamo, che colla gastigazione di tal sorta di vendicatori e violatori di orfeda debba essere appunto proceduto per via di gradi, come già abbiam'ordinato di sopra al §. 3. riguardo à malfaccienti violatori di orfeda, che ritornano nel territorio, da cui furono esiliati.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono

Primo: Se il bandito con singular malizia, temerità, ò violenza, resistendo alli ritenenti; e tanto più

Secondo: Se malfaccienti banditi con mano armata penetrassero nel vietato stato à schiera.

Terzo: Se il violatore di orfeda (come sopra si è detto) avesse commesso nuovi delitti.

§. 8. *All'incontro per circostanze mitiganti* sono da considerarsi le seguenti, cioè

Primo: Se taluno per tema dell'inimico, ò della peste fosse stato necessitato di passare per il paese vietatogli, ò perciò di rifuggirvi per qualche tempo à fine di ritrovare la sua salvezza.

Secondo: Se il ritornante più per semplicità, ed ignoranza, che per vera malizia, e dolo franta avesse l'orfeda.

Ter-

Terzo: Se dimostratamente fosse stato spinto à ritornarvi dalla fame e bisogno di alimentare se, e li fuoi; ouveramente

Quarto: Se fosse stato contro sua voglia ricacciato dalli circonvicini giudici, e magistrati.

## ARTICOLO SESSAGESIMO

### P R I M O

#### Del crime di lesa Maestà, ribellione, e tradimento dello stato.

#### ARTICULUS 61.

de  
crimine læsæ majestatis  
& perduellionis.

### S o m m a r i o.

- |   |   |
|---|---|
| §. 1. Cosa sia il crimen lese nel primo, e sommo grado?                           | §. 5..... alla cattura,                                 |
| §. 2. Di questo s'incorre la reità per via di pura volontà, di conato, e scienza. | §. 6..... alla tortura.                                 |
| §. 3. In che maniera venga commesso tal crime nel secondo, e inferior grado?      | §. 7. Interrogatorj speciali,                           |
| §. 4. Indizj all'inquisizione,  | §. 8. Pena de'rei di crimen lese, e di alto tradimento. |
|   | §. 9. Circostanze aggravanti,                           |
|   | §. 10. Circostanze mitiganti.                           |

§. 1. **Q**uesto abominevol crime vien commesso nel primo, e sommo grado, allorchè un Nostro suddito, ò Terrazzano si facesse leuto con somma arroganza, e sfacciataggine di intraprendere qualche cosa immediatamente contro Noi, ò il publico stato con animo doloso, e ostile, si all'aperta, che in ascoso, con fatti, ò con parole e consiglio, con-ò senza tradimento dell'armi, solo ò con più persone, per via di sedizione, congiura, tradimento, ò sia ribellione, palesamento degli arcani di stato, ò per via di confederazione cogli inimici, di promovimento delle loro auverse mire, e di prestazione d'ajuto, di distaccanza, e unione con li medesimi, ò per via di qual si sia altro malfaccimento, che direttamente, ed immediatamente fosse diretto all'oltraggio del sovrano ò della prencipesca sua casa, dello stato in complesso, ò d'una parte di questo.

§. 2. Non si divien però colpevole di questo crime solamente per via del fatto istesso, mà ben'anche mediante la volontà d'una tal'escranda impresa, quando ne segua la legale e concludente provazione, e tanto più ancora, se il volere sia scoppiato in un'effettivo conato, e apprestamento, del pari s'incorre pure un tal reato sapendo, e subitamente, tosto che sia possibile, non denunciando, e manifestando à chi si deve, ouvero se si può, non cercando di attraversare ed impedire à tempo simil sorta di criminosi disegni, e risoluzioni altrui sommamente pericolose.

§. 3. Nel secondo ò sia inferior grado vien commesso cotesto crime, allorchè il malfaccimento non ha di mira bensì à dirittura, e immediatamente l'offensione del sovrano, e dello stato, mediatamente però, ed in seguela ridonda in dispregio, e detrimento del sovrano Prencipe, ed in perturbamento dello stato; come sarebbe un'effettivo trascorso, e misfatto commesso contro la persona de'Nostri primarj attuali ministri; un'oltraggiamento deliberato de'Nostri supremi aulici e provinciali Dicasterj; una grave offesa recata a'consiglieri, e commissarj dello stato Nostro nelle attuali occupazioni del lor ministero, ò per riflesso alle officiose loro operazioni; ò pure se i Nostri proprj ministri dolosamente trasgredissero l'istruzione ingiunta al loro uffizio, massimamente in affari d'importanza concernenti il publico, ò li sovrani Nostri interessi; ouvero se di quell'autorità e commando affidatogli ne facessero temerario e pernizioso abuso; come anche una maliziosa arroganza, e attentato contro de'Nostri sovrani regali, e prerogative, per caso d'esempio, il monetare senza diritto, e falsificare la moneta, il tenere una carcere, ò dare la tortura à persone con prepo-

Crimen læsæ majestatis in 1mo gradu committitur, dum subditus hostili animo directè contra principem, vel statum publicum quid molitur.

In hoc crimine reatus per solam quoque voluntatem, multo magis per conatum, immò & per scientiam, & reticentiam contrahitur.

Ad secundum, seu inferiorem gradum hujus criminis pertinent ea malefacta, quæ indirectè in majestatis contemptum, & dispendium vergunt.

tenza, il formontare le mura della città con dolofo disegno, come non meno la frazzione della pace pubblica, le disfide, la rivolta, ò sia sollevazione, e fediziosa resiltanza a' giudici, e superiori de' Nostri stati, con quanto di più ancora può incidere in tale materia. Toccante però le poc' anzi mentovate specie di crimen lese in questo inferior grado, verrà già della maggior parte di esse trattato in particolare qui abasso, e precisamente anche statuita la pena propria à ciascun delitto di tal natura.

Indicia ad inquisitionem,

§. 4. *Gl' indizj alla ricerca*, ò sia inquisizione sopra 'l crime di lesa Nostra Maestà, sono specialmente assieme coi generali anche questi, cioè:

Primo: Sediziosi ragionamenti, ò altresì una condotta e procedere sospetto di fedizione.

Secondo: Dimostrata inimicizia verso quelli, che servono con fedeltà e divozione il suo padrone, e sovrano, ed appunto per tal motivo.

Terzo: Familiarietà con persone nemichevoli, e ostili.

..... ad capturam,

§. 5. *Gl' indizj alla cattura* sono presso à poco

Primo: Soccorso prestato all' inimico, ò à fediziosi con armi, viveri, ò in altra maniera.

Secondo: Carteggio, od altra corrispondenza tenuta con il medesimo.

Terzo: Infoliti adunamenti, e conventicoli singolarmente di notte tempo, ò in luoghi apportati, e fuori di mano.

Quarto: Segrete e sospette alleanze.

Quinto: Preconizzare, ed esaltare con calore l' inimico, ed ispregiare all' opposto il suo prencipe.

Sefto: Sputate pericolose minaccie.

Settimo: Tradimento non attraversato in tempo, che avrebbe potuto almeno essere impedito mediante l' opportuna denuncia.

.... ad torturam.

§. 6. *Gl' indizj alla tortura* sono

Primo: Documenti, e scritte di propria mano, dalle quali possan' essere ricavati li pravi disegni.

Secondo: Subitaneo arrolamento di gente, ò farsi lecito di ragunare à fretta, e attruppare il popolo.

Terzo: Accettati donativi, e promesse dal nemico.

Quarto: Se ad un tratto si uniscono più indizj degli enunciati di sopra al §. 4. e 5, od altri propingui in tempo, che l' inquisito possa essere creduto agevolmente capace d' una sì prava azione.

Dove però si è generalmente da auvertire, che sebbene li punti essenziali del criminale procedimento giamai sieno da trascurarsi, tuttavia in questo si abominevol crime, la di cui scoperta interessa estremamente lo stato tutto per allontanamento d' una pubblica e univervale sciagura, ed iscompiglio, non si richiedano indizj prossimi cotanto urgenti, e indubitabili, onde poter passare al dettamento della tortura; quindi anche sia il Nostro sovrano volere, che li Nostri Tribunali superiori possano, à prudente loro arbitrio e conoscimento, ordinare in questo crime la bisognevole tortura contro persone assai sospette di alto tradimento, coll' ingiunta obbligazione però à medesimi in tal' ecceutato caso, di dovere à norma dell' ordinato di sopra all' Art. 21. §. 4. porgere, ed inoltrare prima à Noi, e ad ispezione, e approvazione Nostra il concepitone decreto.

Interrogatoria specialia.

§. 7. *Gl' interrogatorj* debbon' essere acconciamente formati e disposti secondo gl' indizj, e le sospette circostanze (le quali posson' essere d' ogni sorta in tale misfatto) onde giugnere ad iscoprire la vera origine e fondamento del fatto, assieme col periglioso disegno tramatovi; potendo servire per caso d' esempi li seguenti interrogatorj.

Super indiciis, quæ resulant

imò. Ex sermone suspecto, ex minis, vel factis temerariis,

Primo: In quanto alli traboccati sospetti e pregiudiziosi ragionamenti, scopiate minaccie, od alcune concorrevi reità di fatto:

Cosa l' inquisito in questa, ò quella occasione abbia discorso, ò fatto?

Perche causa, e fine, ò sia disegno abbia egli intrapresi simili ragionamenti, minaccie, ò fatti?

Quando, dove, quante volte, e in presenza di chi ciò sia seguito?

Come

Come ci si sieno dimostrati gli astanti con parole, ò fatti?  
 Come, e in qual maniera, da chi, e per cooperamento di chi sia stata conchiusa,  
 ordita, ò sia preparata, ed eseguita la reità del fatto?

*Secondo*: Trattandosi di segrete adunanze e conventicoli trà fediziosi, e con- 2do. Ex clandestinis con-  
 venticulis,

giurati:

Dov'egli sia stato in tal' e tal tempo?

Chi si ritrovava in tale assemblea? e quanti, e quali sieno li compagni ò con-  
 giurati? dovendo essere nominati tutti.

Di cosa in tali adunamenti si siano convenuti, e di che cosa abbian trattato?

Quando, dove, e quante volte si sieno tenuti tali congressi?

*Terzo*: Circa la nemichevole corrispondenza, ò conversazione praticata con 3to. Ex commercio lit-  
 terarum, & correspon-  
 dentia cum hostibus ha-  
 bita,

persone ostili:

Se abbia avuta conoscenza, ò commercio con persone nimiche?

In cosa sia consistito un tale commercio?

Se à tali persone egli abbia spacciato lettere, ò messi.

Perche?

In cosa consistesse il carteggio, ò le ingiunte ambasciate?

Se questa sia la lettera scritta da lui? dovendosi mostrargliela e leggergliela avanti.

Se questa deposizione del testimonia, ò messaggiero sia vera? dovendosi di  
 seguito preleggergliela, ed in caso di ulterior negazione, presentargli avanti il testimo-  
 nio, ò il messaggiero in persona.

Se da parte dell'inimico gli sia pervenuta una qualche donazione, ò stata fat-  
 ta qualche promessa? in cosa sia consistita? e per quale causa, e con qual condizione  
 siagli stata fatta?

Quando, dove, quante volte, in presenza di chi, e per opera ed assistenza  
 di chi sia stato praticato un tale commercio, e nemichevole carteggio? di cosa in  
 questo si sia trattato, e convenuto à vicenda?

*Quarto*: Per ostile prestazione d'ajuto:

Se, e qual soccorso, ajuto, promuovimento, od assistenza egli abbia prestata 4to. Ex ope, & auxilio  
 hostibus prestato,

al nimico?  
 Quando, dove, quante volte, in che maniera, e modo, con assistenza, ò  
 cooperamento di chi, e per qual fine ciò sia seguito?

*Quinto*: Trattandosi di concepita volontà, e di proposito, non che di co- 5to. Ex voluntate, & co-  
 nato al malfaccimento, e da ricercarsi principalmente per via di adattati interrogatorj: natu,

Cosa precisamente l'inquisito, e con assistenza di chi, come pure in che mo-  
 do & maniera, verso di chi, e per quale causa sia stato intenzionato d'intraprendere?

Come abbia conchiuso, di effettuare il suo disegno?

Se, e quale preparamento sia ormai seguito all'esecuzione dell'impresa?

Sino à che segno questa ne sia giunta? onde poter iscoprire positivamente la  
 precisa qualità e gravezza del criminoso volere.

*Sesto*: Toccante l'avuta scienza, ed il passare sotto silenzio si fatti altrui di- 6to. Aut scientiâ, & reti-  
 centiâ criminis.

segnj, debb'essere ricercato l'inquisito:

Per quali, e se per prossimi, ò rimoti indizj, contraffegni, e osservazioni sia  
 stato consapevole del pravo altrui disegno?

Se, e qual conoscenza, parentela, commercio, ò familiarità, inimicizia, ò  
 amicizia sia preceduta trà lui, e il reo?

Se tallor egli abbia già pria promesso al delinquente di voler serbare il si-  
 lenzio?

Se abbia potuto impedire l'impresa, e perche non l'abbia fatto?

Perche non abbia manifestato à tempo il consaputo pericoloso disegno? e cosa  
 per altro può essere suggerito e somministrato dalle circostanze del fatto?

§. 8. Ora rispetto à ciò, che concerne il punimento di quelli, che cadono Poenâ criminis læsæ ma-  
 jestatis reorum, & per-  
 duellionis.

Primo: Dovranno li rei di læsa Maestà nel primo grado essere à Noi devolu- 1mo. Eorum, qui hoc  
 ti col loro corpo, e vita, robba, e beni; quindi un tal malfaccente, reo di crimen crimine in summo gradu  
 læse, e di alto tradimento, essendo uomo, dovrà essere sguartato vivo, mà se fosse implicati sunt;  
 donna,

donna, dovrà, pizziccate pria le mammelle con tenaglie ardenti, foggiate alla pena del ferro, e poscia il teschio, ò sia il capo spiccato dal busto essere messo sopra un palo, e secondo la qualità delle circostanze aggravanti, ò mitiganti venire tal pena ò aumentata con aggiunte di esasperamento, ò commutata in una ordinaria di morte, colla confiscazione però ogni volta della robba e beni del malfattore à prò della camera Nostra secondo la dichiarazione contenuta di sopra nell' Art. 9. §. 4. e 5.

2do. Eorum, qui per voluntatem, conatum, aut scientiam in hoc crimen incidunt; ac denique

Secondo: Quelli, che di proposito, e con dolosa mente si sono resi colpevoli di questo crime nel primo grado per via di volontà avutavi dimonstratamente, ò ben' anche affatto per via di conato, e preparazione manifestata, ò per mezzo di scienza, e occultazione di si fatti disegni, dovranno essere caricati di pari pena à quella statuita contro li rei di lesa maestà, e traditori dello stato; dovendo per lo contrario in mancanza di proposito, e di dolo essere puniti più mitemente à giudiciale discernimento.

3tio. Illorum, qui hoc crimine in gradu inferiori se reddiderunt obnoxios.

Terzo: Toccante il crimen lese nel grado inferiore, quì vogliamo in considerazione di que' delitti, de' quali trattasi particolarmente dappresso in questa seconda parte, averci riportata alle pene, che quivi precisamente determiniamo à ciascheduno di essi: mà del resto, dove nulla evvi ordinato di espresso, vogliamo avere con ciò stabilito per pena ordinaria di questo crime, quando sia stato commesso deliberatamente, il colpo del ferro, e secondo la gravità delle circostanze anche la confiscazione de' beni; accordando però di poter essere à giudiciale buon pensiero dettata una commensurata pena corporale in luogo di quella del ferro in quelle sole emergenze, dove vi concorressero delle circostanze di mitigazione assai rilevanti. Siccome poi il crime di lesa Nostra Maestà con tutto ciò, che incide immediatamente in questa materia, fù da Noi già di sopra all' Art. 21. §. 4. collocato in frà li casi di maleficio eccettuati, così vogliamo anche del pari, che se à tenore della presente Nostra determinazione avesse ad essere inflitta sopra il crimen lese nell' inferior grado la pena del ferro, e la confiscazione de' beni, debba pure un tal' emergente essere insinuato à Noi, pria di passare alla pubblicazione della sentenza.

Circumstantiæ aggravantes,

§. 9. *Le circostanze aggravanti* sono presso à poco

Primo: Allorchè taluno fosse stato il cagionatore, il primo motore, ò sia principiatore, e caporione di tal delitto, e vi avesse sedotta, e suscitata dell' altra gente.

Secondo: Quando con mano armata si fosse intrapresa tal scelerata azione; ò ne fosse seguita

Terzo: Una grande desolazione, e spargimento di sangue; ouveramente

Quarto: Fossero state instigate, ed irritate estere potenze à invadere ostilmente i Nostri stati.

.....lenientes

§. 10. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono

Primo: Gran semplicità, ignoranza, e balordaggine, ò sia sciocchezza senza bastevole comprendimento delle cose, e senza propria cooperazione.

Secondo: Se taluno fosse stato tirato furbescamente nella lega, e fazione à forza di occultamento de' dolosi disegni, di false persuasive, e di simulati buoni fini.

Terzo: Se un compagno del delitto avesse in tempo debito ed opportuno manifestato il disegno, ò la lega per attraversare ed impedire il fatto.



# ARTICOLO SESSAGESIMO

## SECONDO

ARTICULUS 62.  
de  
seditione, & tumultu.

### Delle sedizioni e tumulti.

#### S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa quivi s'intenda per la sedizione?  
 §. 2. Niuno può, ne deve cercare il supposto suo diritto per via di sollevazione, e violenta resistenza.  
 §. 3. Per riguardo agl'indizj, e speciali interrogatorj, se si riporta altrove.  
 §. 4. Pena di quelli, che entrano in sedizione.  
 §. 5. Circoſtanze aggravanti,  
 §. 6. Circoſtanze mitiganti.

§. 1. **Q**ui non ſi parla d'una ſollevazione o rivolta, che abbia per oggetto immediato l'offeſa del ſovrano, o dello ſtato, poſciacchè ſi fatti condannabili intraprendimenti cadono tutti nel primo grado di crimen leſe, di cui appunto poc' anzi ſi è trattato. Mà queſto Articolo debb' eſſere inteſo di quel tumulto, e ragunamento di più perſone, le quali ſotto varj preteſti d'un ſuppoſto gravame, o contro una o l'altra impoſizione, o un' o l'altro politico od altro regolamento, ouvero per via di certe oppreſſioni, che à lor dire ſoffrir debbono dai loro giudici, magiſtrati, dinaſti, prepoſti, e collegj d'artiſti, &c. o ſotto qual ſi ſia altro preteſto ſi adunano prepotentemente inſieme, e ardiſcono di far deſiſtere con ſforzevole repugnanza dall'aſſerito torto, o ben' anche affatto per pura temerità ed inſolenza ſi ammaſſano in frotta à fine di oltraggiar, ed offendere qualcheduno.

Hic ea de ſeditione agitur, quæ contra magiſtrum, contra collegia, vel contra perſonas privatas concitatur.

§. 2. Ora ficcome da una parte la ſovrana Noſtra mente in verun conto non è di laſciar aggravare contro ragione ed equità li fedeliſſimi Noſtri ſudditi, e abitanti dello ſtato, avendo anzi à tal giuſto oggetto già dall'incomminciamento del Noſtro regno raccomandato e ingiunto generalmente colla maggiore premura ed autorità à tutti, e ciaſcheduno de' Noſtri alti, e baſſi dicaſterj, giudici, magiſtrati, ed uffiziali, di volere e dovere aver' à cuore la più eſatta amminiſtrazione di giuſtizia, acciochè niuno venga moleſtato, e afflitto contro equità, coll'aggiunta inappreſſo, che venendo legitimamente portata al Noſtro Trono una qualche fondata lagna, o ſia gravame, non ſi ometterà dal canto Noſtro di porvi ſubito il più giuſto ripiego; così vogliamo anche all'oppoſto, e dall'altra parte, che contro quelli, i quali à fronte delle leggi, e del buon' ordine ſi fanno lecito con violenta oppoſizione di giugnere temerariamente allo ſcopo dei loro pravi diſegni, e di ragunarſi à tal fine in truppa, debba eſſere penalmente, ed ordinatamente proceduto con ogni ſeverità ſecondo il dettame delle leggi.

Nefas eſt, juſ ſuum per vim, & turbas perſequi.

§. 3. *Gl'indizj, e ſpeciali interrogatorj* ſi laſcian deſumere e ricavare dalla differente qualità del fatto, e poſſono in qualche parte à ſimiglianza delle circoſtanze eſſere preſi dal proſſimo antecedente Articolo, e quivi pure applicati.

Quoad indicia, & interrogatoria ſpecialia ſit remiſſio.

§. 4. Per rapporto alla pena de' ſedizioſi, Noi ordiniamo, che eſſendofi intrapreſa la rivolta, e ſollevazione di propoſito con dolo, e malizia, debbano

Pœna ſeditionis eſt gladius, & pro gravitate circumſtantiarum etiam conſiſcatio bonorum.

Primo: Li principiatori, cagionatori, e caporioni, come anche quelli, che poſero mano principale in ſimili violenti procedimenti, eſſere giuſtiziati col ferro; ed in caſo

Imò. Reſpectu eorum, qui ſeditionis authores, fax, & tuba ſunt, vel ad promovendum tumultum maximam operam contulerunt;

Secondo: Che la procedura di fatto cadeſſe ſecondo l'indirizzo dato di ſopra all'Articoſo 61. §. 3. nel grado ſecondo di crimen leſe; o ſe fuori di queſto altreſi

2do. Intuitu eorum, quorum factum in crimen læſæ majeſtatis adigenis incidit; item

Terzo: Vi concorreſſero inſieme delle circoſtanze affai gravi, dovrà del pari eſſer inflitta à rei, ed anche ſecondo lo ſtato delle coſe eſacerbata la pena del ferro mediante la conſiſcazione dei loro beni, od altre penali aggiunte; ouver' anche

3tio. Generaliter, ſi prægraves circumſtantiæ factionem tumultuoſam comitantur; immò etiam

4to. Imminente periculo, ne malum per moram invalescat, iudiciò statariò contra coryphæos procedendum est. Contra verò,

5to. Ob circumstantias lenientes pœna gladii temperari, & in pœnam corporalem commutari potest. Ac tandem

6to. Tumultûs consortes minus gravati pro re nata arbitrariè puniendi sunt.

Circumstantiæ aggravantes,

..... lenientes.

Quarto: Proceduto statariamente à saggio discernimento del Tribunal superiore à norma del prescritto di sopra all' Artic. 49. contro i caporioni principali in evento, che il sedizioso ragunamento fosse assai pregiudiziale, e pericoloso in maniera, che convenisse per rintuzzare il male, acciò più oltre non si avanzi, statuire subitamente un penale esempio à publico specchiato, e per eccitazione di orrore, e pavento. Per lo contrario poi

Quinto: Effendovi à minoramento del fatto delle rilevanti circostanze di mitigazione, potrà essere à giusto ritrovamento del giudice commutata la pena del ferro in una ben commensurata corporale, ed à seconda delle circostanze sfrattato il reo sollevatore dagli stati Nostri ereditarij, ò rispettivamente dal giuffizierato. Finalmente

Sesto: Gli altri men colpevoli ausiliatori, ed aschierati, come anche que' tali, che per via di ricettamento, od occultazione, ò in altra maniera, e così ò per commissione ò sia cooperamento effettivo, ò per omissione si fossero resi complici di tal reato, faranno secondo lo stato delle cose da punirsi più, ò meno ad arbitrio, e da distornarsi con severissime minacce da simili ulteriori ammutinamenti.

#### §. 5. Circostanze aggravanti sono

Primo: Preventivi segreti conventicoli, concertazioni, e leghe.

Secondo: Se à suon di tamburo, ò di campana à martello, per via di disperse lettere, ò biglietti di suscitamento, e simili fosse stato animato il popolo alla fedizione; ovvero

Terzo: Vi si avesse adoprato dell'armi, ò de' mortiferi stromenti.

Quarto: Se vi fossero concorse dappresso delle azioni, ò sia procedure di fatto gravi, ò ben'anche affatto de'pericolosi ferimenti, e ammazzamenti; e tanto più ancora

Quinto: Se tali effettive commissioni, ò sia violenti procedimenti si fossero fatti nella persona de' giudici, preposti, od altri ragguardevoli personaggj; ò altresì

Sesto: Ne fosse stato cagionato gran danno.

#### §. 6. Per circostanze mitiganti all' incontro sono da considerarsi,

Primo: Quando il sedizioso ammutinamento fosse seguito per malauveduta precipitanza, per leggerezza ò sia inconsiderazione, ovvero per puro spirito di temerità senz'armi, e senza procedura di fatto.

Secondo: Se taluno per semplicità, ò sciocaggine fosse corso in compagnia della frotta popolarefca, senza aver cooperato nulla alli susseguiti violenti procedimenti, ed arrecati danni.

Terzo: Se li sediziosi à persuasione e distornamento altrui tosto, e di buona voglia acchetatifi, abbandonato avessero volonterosamente l'impresa.

Quarto: Se la rivolta, ò sia sollevazione non fosse stata in se stessa di veruna particolar prava natura, e pericolosa conseguenza, e se ò non fosse in niente affatto ancor scoppiata, ò fosse stata sedata ancor à tempo senza considerabile danno.



## ARTICOLO SESSAGESIMO

## TERZO

ARTICULUS 63.  
de  
falsa moneta.Del falsificamento di monete, con quanto incide in  
tale materia.

## S o m m a r i o.

- §. 1. In che maniera venga commesso il crime di falsa moneta, o sia di falsificazione di monete?  
 §. 2. Indizj all' inquisizione,  
 §. 3..... alla cattura,  
 §. 4..... alla tortura.  
 §. 5. Interrogatorj speciali riguardanti l' falsificamento di monete, come anche  
 §. 6. Gli ufureggiamenti, ragunazioni di monete difettuose, cambiatore di queste contro buone, e lo spaccio di false, o tostate.  
 §. 7. Pena delli falsamonete, o delli falsificatori di monete.  
 §. 8. Circostanze aggravanti,  
 §. 9. Circostanze mitiganti.  
 §. 10. Del rimanente circa il punimento di quelli, che defraudano temerariamente gli altri precipui sovrani diritti, e camerali proventi, in ciò vi si rapporta alle anteriori costituzioni, ed ordinazioni spacciate in tale proposito.

§. 1. **I**n questo crime di falsa moneta, o sia di falsificamento di monete cadono

Primo: Quelli, che in qual si sia modo senza privilegio, o diritto coniano, o sia battono monete ad imitazione di quelle degli stati Nostri ereditarij, quantunque o fossero di pari, od anche miglior lega delle Nostre; tanto più per conseguenza, se tali imitate monete non avessero la giusta lega, o sia l' intrinseco lor valore, o fossero ben' anche affatto false, come composte di altro metallo, per caso d' esempio d' ottone, piombo, stagno &c.; come pure

Secondo: Quelli, che fanno moneta falsa straniera; così anche

Terzo: Quelli: che tostando, limando, arrotando via, o in qual si sia altra maniera diminuendo levano alla buona moneta il suo retto peso, od il soprappiù alle pezze di moneta traboccanti, senz' anche diminuirle del giusto loro peso, e valore.

E Finalmente

Quarto: Non solo quei tali, che spendono scientemente false monete ( siano poi coniate ad imitazione delle Nostre, ouver di quelle di estero stato ) mà ben' anche quegli altri, che con ugual scienza ne spacciano di tostate, o in qual si sia altro modo alleggerite e falsificate, quantunque in se buone, in pregiudizio del prossimo.

§. 2. Un giudice ha motivo d' inquirere ne' falsamonete, negli usurieri, ragunatori, e cambiatori di false, o difettuose monete, e simili, o per via di generale ricerca, o di special inquisizione, cioè

Primo: Per la falsificazione di monete:

Allorquando nel commune commercio si scoprirono alcune pezze di monete ritrovate false;

Se del denaro nuovo, che sia sospetto, girasse in gran copia tra 'l publico, e fosse in voga massimamente appresso degl' ignoranti contadini. Nel qual caso è da istituirsi primieramente la preliminar ricerca della precisa consistenza e legaggio di tal moneta, e di chi l' abbia introdotta e spacciata in publico? avendosi per altro poi a procedere ed a profeguire colla special inquisizione, per esempio:

Se presso qualcuno venisse ritrovato del denaro nuovo in gran quantità pria non avuto, nè egli giustificarsi potesse d' averlo con giusto titolo acquistato.

Se un' uomo sospetto pagasse pressochè per ogni dove con nuovo denaro;

Se taluno avesse speso delle monete conosciute false;

o fosse per altro una persona povera, intendente e pratica del monetare, non che famosa per questo motivo, la quale potesse benissimo essere creduta capace d' un cotal intraprendimento.

Più,

Hoc crimen falsæ, vel adulteratæ monetæ contrahitur.

imò. Non solum cudendò monetam harum provinciarum hæreditariorum, sed &

2dò. Constandò, & feriendò nummos extraneos; item

3tò. Justam monetam radendò, circumcidendò, aut quavis demum arte ejus valorem imminuendò; ac tandem

4tò. Falsam, aut depravatam monetam dolosè exponendò.

Indicia ad inquirendum,

imò. Ex capite adulterinæ fabricationis,

Più, se taluno avesse ordinati e commessi degli arredi sospetti, e proprj al falsificamento di monete, ò si fosse fornito di si fatte appartenenze.

Secondo: Di ufureggiamento, ragunazione, e cambio di difettuose monete, e di qualunque sminuimento di denaro si rende sospetto quegli,

Che contro buon denaro cambia, e riduce il falso trà la gente;

Ouvero anche fuori del publico cambio di buon denaro, spendesse in più luoghi delle monete tose, od altrimenti spicciolate e diminuite; come pure

Allorquando venissero rauvifate presso qualcuno in maggior copia monete simili tofate, e diminuite; e così anche

Terzo: La congettura e presunzione dello spaccio di monete false, ò di denari tofati, od altrimenti diminuiti, per altro buoni, può derivare da qui:

Se in più luoghi, dove appunto il sospetto fatte avesse delle compre, ò de' cambi di denaro, fossero state ritrovate nella cassa del denaro entrato delle monete false, ò tose, ò altrimenti diminuite.

Se il sospetto avesse pria avute tali false, ò falsificate monete, che ora più non avesse, ed ormai girassero pubblicamente intorno.

§. 3. Toccante gl' indizj alla cattura: qui è da prenotarsi, che presentandosi simil sorta di presunzioni (quando già consti concludentemente delle monete ritrovate false, ò tose, ò altrimenti diminuite, e ne cada sopra qualcuno il legittimo sospetto) debba il giudice in tale evento deputare segretamente certe fidate persone allo scoprimento positivo del reo, le quali abbiano à fare con il sospetto contratti di compre, od altri giri di denaro. Dandosi poi col mezzo di tal tracciamento, ò per altra via, che la suspizione, che milita contra taluno, abbia il suo buon fondamento, dovrà esso giudice in tal caso passare subitamente alla carcerazione del sospetto. Così pure secondo la costituzione delle cose, specialmente se il sospetto fosse una persona vile, ò dappoco, ò si potesse temere della sua fuga, si potrà benissimo passare alla di lui cattura anche per gl' indizj mentovati nell' antecedente §. 2., ò per altri rilevanti: dovendo poscia il giudice prima d' ogni altro intraprendimento visitare diligentemente la di lui casa, abitazione, e quelle cose, ch' egli avesse indosso, sì di ciò costituirlo ed obbligarlo, à renderne ragione, non che porlo in caso di bisogno à confronto delli ritrovatifi testimonj.

§. 4. Gl' indizj alla tortura inforgono,

Primo: Circa il falso monetaggio:

Se nella stanza, casa, atrio, ò sia cortile del sospetto, ò trà le sue massarizie fossero state ritrovate delle false monete, ò degli arredi, ò altre cose spettanti al monetare, come farebbero piastre di monetaggio, ò lamine inconiate, che sono simili alla materia di falso legaggio.

Se vi fosse la pruova legittima d' avere il sospetto date fuori tali false monete, ne potesse egli nominarne il suo datore.

Se quegli, che speso avesse denaro falso, fosse un monetiere di sua professione.

Tanto più, se un tale, che scientemente spacciò denaro falso, si fosse fuori della solita sua professione, e così con probabile cattivo disegno procacciata e attribuita l' arte di monetare.

Secondo: Toccante la falsificazione e diminuzione di monete:

Se presso dell' inquisito si fosse ritrovato del denaro tofato, ò de' ciccioli di esso, ò dell' oro e argento limato in considerabile quantità, od un qualche ordigno destinato precisamente à tal fine;

Se taluno avesse speso più fiate, e per l' importo di somma notevole simil sorta di adulterati denari, senza che si potesse debitamente giustificare per rapporto al legittimo acquisto di essi.

Terzo: Circa lo spaccio di falso denaro, ò di buono falsificato:

Essendo l' inquisito, come si è detto di sopra al §. 2. vers. 3. imputato d' avere avute innanzi delle monete false, ò tose, che di presente più non ha, nè potendo dimostrare, come rettamente gli sieno andate dalle mani? all' opposto però essendo pervenute tali monete trà la gente senza saperfi da chi,

2do. Ob justæ monetæ corruptionem,

3tio. Ob fraudulentam falsæ, vel accifæ bonæ monetæ expansionem.

Indicia ad capturam,

Indicia ad torturam.

1mo. Ex capite fabricatæ falsæ,

2do. Vel corruptæ probæ monetæ; item

3tio. Ob unius, alteriusve speciei expansionem.

Per tale motivo potrà di seguito l'indiziato si gravemente, in que' soli casi però, dove à norma della Nostra legge sopra 'l delitto di assai prava natura statuita fosse la pena di morte, essere posto alla tortura in evento di sua negazione.

§. 5. *Gli speciali interrogatorj* in materia di falso monetaggio posson' essere Interrogatoria specialia formati presso à poco nella forma seguente:

Come abbia acquistate le monete da esso lui spese, ò presso di lui ritrovate, Quoad falsæ monetæ fabricationem. e così pure gli ordigni, ed altro &c. Li datori che nominasse, unitamente alla maniera dell'acquisto, che indicasse, sono da registrarli chiaramente e per disteso à protocollo.

Se non abbia stesso (non potendo indicare niun datore) battuto quel falso denaro? ed in caso di sua affermativa,

Quante volte? con che impronto? quanti pezzi? e di qual metallo egli ne abbia battuti, e monetati?

Dove abbia preso il metallo, ò conio, ed altro?

In che luogo ciò sia seguito?

Con che stromenti e ordigni egli abbia monetato, e donde gli abbia presi?

Se li domestici, od il padrone di casa l'abbian saputo? e se quelli, ò queste ne abbiano, ò ne abbia avuto dell'utile, e guadagno?

Da chi abbia egli ciò appreso? come quegli si chiami? e dove egli sia da rinvenirli?

Se abbia speso il falso denaro? quanto? à chi ne abbia dato? dove? denomini il luogo.

Cosa abbia comprato con quello?

Se abbia avuto degli ausiliatori? li descriva da capo à piedi, cioè chi sieno, di che statura, fisonomia, sembianza, vestito, e altresì qual sia il loro modo di vivere, e di operare?

§. 6. E quasi nella medesima ugual forma potranno essere concepiti anche gl'interrogatorj verso quelli, che tofano, od altrimenti falsificano la moneta, ouvero spacciate avessero simili adulterine, ò cattive monete.

§. 7. Rilevatosi legalmente il reato, ò seguitane la formal confessione del reo, e da intraprenderli il punimento nella maniera seguente; cioè

Primo: Quei tali che battono monete dietro l'Nostro ereditario sovrano impronto, saranno, e sono senza riguardo alla intrinseca migliore, ò inferior lega del denaro, devoluti à Noi quai rei della Maestà Nostra con corpo, vita, robba, e beni assieme colli loro ajutatori, li quali si fossero scientemente e volontariamente lasciati adoprare à tal falsificazione di monete. In seguela di ciò Noi ordiniamo, che tali malfattori vengano da vita à morte giustiziati col fuoco, e che tal pena à misura delle circostanze aggravanti ò mitiganti debba essere con aggiunte inaspriata, ò pria decapitati, ed indi abbrucciati li rei; confiscati però sempre, e attirati alla Nostra camera tutti li loro beni. Per lo contrario vogliamo

Secondo: Contro quelli, che falsamente coniano straniera monete, ed anche rispetto ai loro ajutatori cooperanti à tal falsificazione, avere statuita la pena del ferro col successivo abbrucciamento dei loro cadaveri, e coll'aggiunta confiscazione dei loro beni; restringendo però anche tal punimento à solo taglio della testa nel caso, che per anche nulla si fosse spacciato di tal falsa forestiera moneta. E questa posterior pena

Terzo: Dovrà pur'essere dettata, e inflitta non solo à quelli, che per via di deliberata falsificazione, tofatura, ò di togliimento del trabocchevole peso, e per mezzo di qual si sia imaginabile alleggerimento della buona moneta, e successivo spaccio di essa arrecato avessero notabile danno, e pregiudizio al pubblico; mà ben'anche

Quarto: à quelli, i quali con dolo, e di scienza daffero fuori monete false sotto il Nostro, ò straniero impronto, ò anche di quelle tofate, od altrimenti adulterate. Siccome però

Quinto: Nelli accennati posteriori 3. casi, presentandosi delle circostanze aggravanti, debb'essere dettata nella poc'anzi prescritta forma la pena del ferro, e questa venire anche con aggiunte inaspriata secondo lo stato delle cose; così pure all'op-

..... & quoad reliquas falsificatæ, aut expensæ ejusmodi monetæ species.

Tandem pœnæ in adulteratores monetæ statuantur: & quidem imò. Eorum, qui harum provinciarum nummos falsa fusione formaverint, pœna est ignis cum confiscatione bonorum;

2dò. Eorum, qui peregrinam monetam cudunt, pœna est gladius, & combustio cadaveris, ac simul bonorum confiscatio: sin verò de falsa moneta peregrinæ formæ nil adhuc expensum sit, in pœna gladii substititur. Et hac ultima pœna 3tiò. Illi quoque, qui radendò, circumcidendò, aliave deterioratione valorem probæ monetæ vitiant, eique detrahunt; item 4to. Et ii, qui falsam, vel accisam monetam dolosè ut probam expendant, afficiendi sunt: 5to. Ob circumstantias tamen aggravantes, vel mitigantes pœna gladii

in ultimis 3. casibus aspe-  
randa, vel mitiganda ve-  
nit. Cæterum  
stò. Domus, vel fun-  
dus, quem ad ministeria  
adulterandæ monetæ do-  
mini scientes elocârint,  
vel commodârint, sicut  
vindicandi sunt.

Circumstantiæ aggravan-  
tes  
Quoad omnes causæ falsæ,  
vel corruptæ probæ, vel  
tantum expensæ reprobæ  
monetæ species.

..... lenientes.

Quoad reliquas regali-  
um principis, ejusve  
proventuum camera-  
lium defraudationes fit  
remissio ad priores con-  
stitutiones publicas.

posto concorrendovi delle circostanze mitiganti, potrà essere à prudente giudiciale  
arbitrio minorata, e convertita in una corporale ben commensurata. Al che  
Sesto: Vogliamo avere aggiunto con ciò per legge, e norma, che se taluno  
prestasse scientemente à oggetto di monetare falsamente, ò di falsificare monete la sua  
casa, ò fondo, ed entrovi ci permettesse una tale vietata manipolazione, debba il  
proprietario, quand' anche ciò fosse seguito gratuitamente, e senza ricompensa, ed  
egli di tal malfaccimento non ne avesse nè pure preso parte in altra maniera, essere  
decaduto dalla sua proprietà, e dominio di detta casa, ò fondo, applicabile di segui-  
to alla camera Nostra.

§. 8. *Circostanze aggravanti* sono:

Se il reo avesse praticato per lungo tempo il falso monetare, ovvero il falsi-  
ficare, od anche spendere false, ò falsificate monete.

Se tal moneta fosse stata di lega assai bassa; e perciò molti fossero stati inganna-  
ti con grande scompiglio e danno eziandio del pubblico.

Se taluno colla moneta falsa, ò adulterata avesse fatto un preciso negozio; l'a-  
vesse presa in cambio, con istudio tirata à se, e di nuovo dolosamente spesa in pregiu-  
dizio, e detrimento del prossimo

Se lo stesso spenditore fosse stato associato colli falsamonete, ò falsificatori di  
monete, e avesse avuto con essi pericolosa intelligenza.

§. 9. *Circostanze mitiganti* all'incontro sono, e vien' anche la pena secondo  
la qualità del delitto in qualche parte alleggerita:

Se il malfacciente soltanto tentato avesse di monetare, e così anche le rima-  
nenti ingannie in materia di monete;

Se taluno non avesse coniato moneta corrente, mà soltanto medaglie di ri-  
cordo, ò impronti di monete antiche à oggetto di rimembranza e riserbazione: do-  
vendosi badare inappresso alla malizia e frode, che talvolta vi concorresse, od alle  
cattive conseguenze, che ne potessero avvenire, e dietro à ciò commensurare l'ar-  
bitrario punimento.

Se taluno levasse via solamente il peso trabocchevole al denaro traboccante  
senza diminuzione della giusta valuta.

Se di tale falso, ò tosato denaro ne avesse lasciato pervenire poco, ò niente  
affatto ancor trà la gente, e così nè pur arrecato gran danno.

Se qualcuno scientemente spendesse di nuovo il falso denaro per motivo d'ef-  
fere stato con ciò ingannato da altri, e così cercato avesse per tale via di renderli in-  
denne.

Se taluno non conoscendo il falso denaro, lo avesse dato fuori per buono  
senza dolo, e frode; nel qual caso però non può ne pur aver luogo pena veruna,  
quando ci concorra puro errore, e niuna colpa.

§. 10. Del rimanente poi toccante il punimento di quelli, che si avanzano à  
defraudare maliziosamente gli altri Nostri sovrani regali, e camerali proventi, in tale  
materia furono già da canto de' lodevolissimi Nostri predecessori, e da Noi stessa spaci-  
ate di tratto in tratto, e rese à pubblica notizia le più precise costituzioni ed ordina-  
zioni circa il modo di procedere, e di punire secondo le circostanze fimil sorta di te-  
merarj, e maliziosi trasgreditori; e però al terminativo misuramento di esse Noi ci  
rapportiamo onninamente per ora, in fin à tanto, che non troveremmo ispediente di  
passare à diverso provvedimento per rapporto ad una ò l'altra specie di tali Nostri ca-  
merali proventi.



## ARTICOLO SESSAGESIMO

## QUARTO

Del crime d'ambito, ò sia dell'artificiosa e difonesta cerca di onori ed uffizj.

ARTICULUS 64.

de  
 crimine ambitus, seu de  
 illis, qui honores, dig-  
 nitates, & munia publi-  
 ca illicitis mediis aucu-  
 pantur.

## S o m m a r i o .

- §. 1. Come venga commesso questo delitto?  
 §. 2. à cosa sia da porsi mente per rapporto agl' indizj, e interrogatorj.  
 §. 3. Determinazione della pena sopra questo delitto.  
 §. 4. Circofstanze aggravanti,  
 §. 5. Circofstanze mitiganti.

§. 1. **Q**uesto delittò d' indecente e difonesta traccia, e broglio per giugnere al conquisto di pubblici onorevoli posti, uffizj, e impieghi vien commesso, allorchè taluno per via di mezzi illeciti, per caso d' esempio per via di denaro dato, ò promesso, ò altrimenti con raggiri cattivi, astuzie, frodi, e inganni si fosse procacciato un tal publico uffizio.

In quo consistat crimen ambitus?

§. 2. Gli speciali indizj tanto in questo, quanto nel susseguente delitto si lasciano trarre parte dal fatto istesso, e parte dalla diversità delle circofstanze, che vi si accostano; dovendosi anche di seguito dietro à queste regolare gl' interrogatorj, ed inappresso por mente ogni volta alli consiglieri, ausiliatori, al pericoloso disegno avutosi nell' impresa, ed anche al danno e pregiudizio derivatone.

Quid circa indicia, & interrogatoria specialia observari oporteat?

§. 3. Chi dunque di proposito e fraudolentemente nella pocc' anzi detta illicita forma si fosse introdotto, ò spinto in una dignità, carica, od uffizio, dovrà essere deposto, e condannato inoltre secondo lo stato delle cose ad una pena pecuniale, ò corporale, non che dichiarato incapace ad altri pubblici impieghi secondo la gravità delle circofstanze. E così anche quei tali, che con deliberato animo, e dolo ci avessero cooperato, ò si fossero fatto lecito di proporre, e suggerire scientemente à Noi simil sorta di persone, saranno da caricarsi di pari pena; contro quelli poi, che vi si lasciano indurre à forza di denaro, e doni, sarà da procedersi nel modo e forma da Noi ordinata nell' Articolo, che siegue dappresso.

Pœna hujus criminis.

§. 4. *Circofstanze aggravanti* sono:

Circofstantiæ aggravantes,

Primo: Se per via di tali giuocati raggiri avessero dovuto sloggiare delle persone benemerite e più degne; ouvero

Secondo: Se à cagione dell' incapacità del difonesto imbrogliatore fossero rimaste sensibilmente incagliate e pregiudicate le operazioni e facende dell' uffizio; ò ne fosse ad altre persone

Terzo: Stato arrecato gran danno.

Quarto: Se poscia l' imbrogliatore non si fosse in tale impiego rettamente contenuto.

§. 5. *Circofstanze mitiganti* all' opposto sono:

.....lenientes.

Primo: Se l' ambiente possedesse la capacità richiesta per tale uffizio;

Secondo: Se non vi fosse concorso corrompimento per via di doni, ò promesse;

Terzo: Se poscia egli avesse amministrato l' uffizio fedelmente e senza dolo alcuno.



## ARTICULUS 65.

de

crimine repetundarum, seu de corruptione iudicum & officialium, qui in rebus officii, dona, vel munera turpiter accipiunt.

# ARTICOLO SESSAGESIMO QUINTO

## Del corrompimento de' giudici, e persone dell'uffizio.

### S o m m a r i o.

- §. 1. Il corrompimento de' giudici, ed uffiziali non si estende solo sopra li corrotti, mà ben'anche sopra li corrompenti, e auxiliatori loro.
- §. 2. Pena di questo delitto, cioè
- §. 3. Di quelli, che si lasciano corrompere, ed anche
- §. 4. Delli corruttori, come pure
- §. 5. Delle persone, che vi cooperano.
- §. 6. Circoſtanze aggravanti,;
- §. 7. Circoſtanze mitiganti.

Hoc crimen non modò iudices, & officiales, qui donis munus suum coinquant, sed & corruptentes, & personas interpositas complectitur.

Proponitur poena in hoc crimen statui publico valde noxium, & quidem

Contra iudices, & officiales, qui donis corrupti se patiuntur;

Nec non contra corruptentes;

Ut & contra illos, qui conciliandò interveniunt.

Circumſtantie aggravantes,

§. 1. **S**otto 'l corrompimento de' giudici, e delle persone d'uffizio vengono compresi si bene li giudici, ed ufficiali stessi, che in affari di giustizia, e del loro uffizio si lasciano corrompere, come anche quelli, che corrompono il giudice, e le persone d'uffizio, non meno che quelli, che al corrompimento prestano ajuto, ed assistenza, ò che scientemente, e dolosamente si fanno partecipi del delitto in qual si sia maniera.

§. 2. E dacchè la dazione ed il ricevimento di regali in affari di giustizia e d'uffizio porta in seno un malizioso seducimento per parte degli offerenti, ed un disleale interesse ed ingordigia all'incontro da canto de' riceventi, ed anche un tale illecito corrompimento essendo in generale la sorgente d'ingiustizie, di parzialità, e di officiose disleanze, ò sia infedeltà; così per occorrere, e metter efficace riparo à simil sorta di azioni perfide e ripugnanti alla giustizia, Noi vogliamo sopra quelli, che di proposito mancano, e trascorrono in tale materia, avere statuite le seguenti pene, cioè:

§. 3. Dovranno primieramente li giudici, e ufficiali, che in affari del loro uffizio si lasciano dalle parti promettere qualche cosa, ovvero anche avanti, ò doppo la definita faccenda, ò causa contenziosa, sotto qual si sia titolo, pretesto, ò coperchiella, in persona, ò mediante i loro domestici ricevono un donativo, e in tal maniera si fanno lecito contro il vincolo del loro giuramento, di vendere per così dire per interesse e guadagno la giustizia, soggiacere alla pena del quadruplo del ricevuto ò del triplo del promessogli, ed appresso essere deposti dal loro uffizio, dichiarati incapaci d'altri Nostri impieghi, e secondo la gravità delle circoſtanze puniti col bando dalla città, ò dallo stato, ouver' anche affatto con pena capitale. Per lo contrario

§. 4. Dovrà quella parte, che di spontanea sua volontà, e senza costrignimento avesse fatta una cotal promessa, ò donativo per se, od anche per altre interposte persone, oltre la caducità del promesso, e la perdita del dato, trattandosi d'un' affare di grazia, ò d'un' uffizio, essere privata di quella, ò di questo, e per l'avenire dichiaratane incapace; in affari di giustizia però la causa riputata per persa, e secondo lo stato delle cose, ò aggiudicata la ragione alla parte contraria, ò divoluta al Nostro fisco; ed oltre à tutto ciò caricata ancor à parte d'una pena arbitraria secondo la qualità delle circoſtanze. E per fine

§. 5. Dovranno li causidici, avvocati, procuratori, e frammettenti, ò sia sensali, che vi si lasciano adoprare, essere à condizione delle cose banditi dallo stato, ò sfrattati dal luogo del loro delitto, od altrimenti riscontrati con una sensibile arbitraria pena. E quelli poi, che asseriscono alle loro parti principali d'aver dovuto porgere presenti per sollecitazione e promovimento delle loro cause, senza che sieno stati fatti, mà bensì da se stessi imbroccati ed imborfati, dovranno essere puniti quai maliziosi calunniatori, e ladri.

§. 6. *Circoſtanze aggravanti* sono:

Primo: Se un giudice per guadagno, ò altrimenti per favorire un terzo, avesse condannato un' innocente, ò assolto il colpevole in cause criminali.

Secondo: Se l'affare, per cui fu commessa l'infedeltà, fosse di grande importanza;

Terzo: Se per via del procedimento interessato e disleale d'un giudice, od ufficiale, e complice fosse stato à taluno recato un gran danno irreparabile; ouvero

Quarto: Ne fosse inforto per altro grand'iscompiglio, e pregiudizio in frà 'l pubblico; ò

Quinto: Se un giudice, od ufficiale avesse già da lungo tempo esercitate cotali ingiuste pratiche.

§. 7. Per *Circostanze mitiganti* all'incontro sono da riguardarsi:

..... lenientes.

Primo: Se il corrompimento intenzionato da canto del giudice, ò della parte non fosse giunto alla sua effettuazione; ouvero

Secondo: Se in seguela del corrompimento non fosse seguito alcun danno, e pregiudizio.

Terzo: Se il dato, od il donato fosse consistito in poche cose bevibili, ò commestibili, od altrimenti in una bagatella.

Quarto: Se non per riflesso alla vertente giudizial questione, mà per altra dimostrabile causa fosse stata data, ò donata una qualche cosa.

Quinto: Se il donativo fosse seguito trà consanguinei, od altri parenti, e per altro non esistesse pruova alcuna, che la promessa, ò il dono fosse seguita, ò seguito à oggetto della vertente giudizial controversia, ò dell'affare uffizioso: non potendo nè pure in questi 3. casi posteriori, quando non vi concorra dolo e prava intelligenza, aver luogo pena veruna.

## ARTICOLO SESSAGESIMO

### SESTO

ARTICULUS 66.

de

revelatione secretorum  
judicii, & officii.

Della rivelazione degli arcani, ò sia segreti del consiglio, e dell'uffizio.



### S o m m a r i o.

- §. 1. Da chi, e in che maniera venga commesso questo delitto? §. 3. Come anche di quelli, che con astuzia e frode indagano, e scoprono tali segreti.
- §. 2. Pena di quelli, che rivelano li segreti del consiglio, e dell'uffizio; §. 4. Circostanze aggravanti, §. 5. Circostanze mitiganti.

§. 1. **D**i questo delitto colpevoli si rendono quelli, che sono uffiziali giurati, e per conseguenza tenuti ad osservare il segreto degli affari del loro uffizio, come sono li Nostri consiglieri, e ministri, membri del consiglio, assessori di giustizia, cancellieri, ò sia scrivani civici, e giudiziali, e simil sorta di persone, come pure altri giurati, quando ardissero contro il loro prestato giuramento di manifestare li segreti del consiglio, od uffizio, di svelare da ciarlatori, ò rendere palesi testimonianze, sentenze, ed altre importanti cose, non peranche pubblicate, dalla manifestazione delle quali poteffimo venire danneggiata Noi, ò l'uffizio, ò l'una, ò l'altra delle parti; ouvero mediante la saputa di tali arcani osassero di dare consiglio ed istruzione, ò di scoprirli alla parte auversaria.

Quinam criminis hujus reos se faciant?

§. 2. A simil sorta di persone operanti contro'l loro dovere dovrà assieme col dovuto sodisfaccimento per rapporto à tutti li danni cagionati mediante la lor manifestazione, quando tal malfaccimento secondo la qualità delle circostanze, che vi si accoppiassero, andasse à risolversi in un'altro delitto grave, per caso d'esempio in un delibato spergiuro, tradimento di stato, ed altre simili malvagità, essere dettata, e inflitta la pena di morte, statuita sopra tal posterior delitto; mà nel caso che si presentassero circostanze di mitigazione, dovrà subentrare una pena arbitraria, ed anzi per-

Statuitur poena in illos, qui proपालant, & produnt arcana judicii, & officii;

fone di maggiore riguardo essere gastigate con arresto, condanna pecuniale, e simili, e all' opposto le più basse ed inferiori con bando dallo stato, o sfratto, e commensurata pena corporale.

Item & in illos, qui dolose, & malis artibus secreta eliciunt.

§. 3. E siccome anche il dovere degli avvocati, causidici, procuratori, e di tutti quelli, che hanno a sollecitare cause, od interessi di giustizia ed altri affari, porta seco, che si debbano astenere dall' indagine delle voci, o sia voti deposti in consiglio, e di altri segreti del consiglio ed ufficio, e singolarmente dal cercare di guadagnarsi il privato favore de' consiglieri e subalterni ministri di giustizia per una, o l'altra parte, soprattutto però dal farsi lecito d' investigare un qualche segreto, per via di doni, promesse ed altre strade illecite, e proibiti mezzi, ed anche dal darvi ansa, ajuto, consiglio, od opera in qual si sia modo, per se, o per altri interposti; così ordiniamo, che tali pericolosi avvocati, e procuratori, li quali agissero maliziosamente contro queste loro incombenze, debbano essere non solo deposti dal loro ufficio, e dichiarati per incapaci ad altri impieghi, mà ben' anche, concorrendovi delle circostanze aggravanti, caricati delle sovraddette pene al pari di quelli, che tradiscono, e svelano il segreto,

Circumstantiæ aggravantes,

§. 4. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se lo scoprimento del segreto ridondasse in pregiudizio Nostro, o dello stato, o per altro fosse di grande importanza; ouvero

Secondo: Se ne fosse stato dato ragguaglio agl' inimici; od anche

Terzo: Inforto altrimenti gran danno a persone private dalla manifestazione di effo.

Quarto: Se taluno si fosse lasciato corrompere e indurre per via di danaro a tradire e propalare il segreto.

Quinto: Se tale infedeltà fosse stata per lungo tempo praticata.

..... lenientes.

§. 5. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono:

Primo: Se il prematuro palesamento degli affari di consiglio, ed ufficio non fosse stato di veruna singolar importanza;

Secondo: Se niuno fosse rimasto danneggiato, e pregiudicato.

Terzo: Se una tale rivelazione non fosse seguita di proposito, e per cattivo disegno, mà piuttosto per semplicità, imprudenza, o sia inconsiderazione, e per precipitosa, o sia non bilanciata cialleria.

ARTICULUS 67.  
de  
concuisione publica.

## ARTICOLO SESSAGESIMO SETTIMO

Del crime di publica concuisione, o sia de' giudici, ed uffiziali, che si abusano del loro ufficio per vendetta, od estorsione di denaro.

### S o m m a r i o.

§. 1. Della natura di questo delitto.

§. 2. E del punimento di effo.

§. 3. Circostanze aggravanti,

§. 4. Circostanze mitiganti.

Hoc publicum concuisionis crimen per iudices, vel officiales injecto terrore alicujus rei extorquendæ, vel vindictæ exercendæ causâ committitur.

§. 1. **G**ia di sopra leggesi ordinato all' Art. 64., che li giudici, ed uffiziali sieno tenuti ed obligati a misura dei loro stretti doveri di trattar sempre con mani pure gli uffiziosi loro affari, e di astenersi sotto grave punimento dall' accettazione de' regali, quand' anche questi fossero stati ad essi spontaneamente offerti a fine di lor corrompimento; quindi tanto più inescusabile vien ad essere l' arroganza di que' tali, che ingiustamente e maliziosamente si abusano dell' autorità del loro ufficio o per estorquere da qualcheduno denaro, od altro a spinta d' incacciato terrore, o ben' anche affatto per esercitar vendetta verso taluno.

§. 2.

§. 2. Cotali ingiusti, e del loro dovere smemorati giudici, ed uffiziali, oltre la restituzione dell'estorto, e privazione del loro uffizio, non che oltre la dichiarazione della loro incapacità ad altri impieghi, dovranno essere anche secondo lo stato delle cose castigati nella robba, corpo, e vita loro. Poena contra concussio-  
res publicos.

§. 3. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se vi fosse concorso un gagliardo inducimento, o sia una veemente coazione, e sforzo, ovvero Circumstantiæ aggravantes,

Secondo: Se l'incalciamiento si fosse praticato con spirito di singolar temerità, audacia, e scandalo.

Terzo: Se allo sforzato ne fosse avvenuto danno e pregiudizio grande.

§. 4. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono:

Primo: Se l'incalciamiento non fosse stato serio, ma solamente un simulato minacciamento, e così confitto fosse più in vane parole, che in una proceditura di fatto. .....lenientes.

Secondo: Se il minacciamento anche serio fosse rimasto senza successo, ed effetto.

## ARTICOLO SESSAGESIMO OTTAVO

ARTICULUS 68.  
de  
concussione privata.

Del crime di privata concussione, o sia di private persone, che per estorquere qualche cosa da taluno, si spacciano falsamente per uffiziali, o a tal fine allegano qualche altra cosa falsa.

### S o m m a r i o.

§. 1. Pari delitto è anche quello, allorchè da private persone sotto pretesto d'una simulata giudiziale autorità vien'incacciato terrore, ed estorta qualche cosa. §. 2. Pena di quelli, che in tale maniera sforzano, ed estorquono qualche cosa.

§. 3. Circostanze di aggravazione, e mitigazione.

§. 1. **D**i pressochè pari condizione sono quelle private persone, che falsamente si spacciano per giustizieri, od uffiziali, ovvero allegano d'aver in pronto guardie, e sbirraglia, o d'essere forniti d'un commandamento giudiziale, o si auvalgano di qual si sia altro simile inventato malizioso pretesto, per eccitare in tal maniera terrore, e pavento in qualcheduno, ed estorquergli con ciò una condanna pecuniale, un'asserito credito, od il rilascio d'un debito, o qualunque altra si sia cosa. Hoc crimen incurritur, si privata persona sub prætextu fictæ potestatis cuidam tertio metum incutit, & quid extorquet.

§. 2. Chi in tale maniera sotto qual si sia falsa inventata asserzione deliberatamente, e dolosamente estorque qualche cosa da veruno, farà non solo in obbligo di restituire l'estorto, e di decadere dal suo talor legittimo credito, ma inoltre secondo la qualità delle circostanze da caricarsi di pari pena a quella ordinata nel prossimo antecedente Articolo. Poena concussorum privatorum.

§. 3. Le circostanze di aggravazione e mitigazione sono rispettivamente uguali alle mentovate nel precedente Articolo. Quoad circumstantias aggravantes, & lenientes fit remissio.



ARTICULUS 69.  
de  
prævaricatione caufidicorum, & procuratorum.

## ARTICOLO SESSAGESIMO NONO

Del crime di prevaricazione, ò sia della dislealtà degli avvocati, caufidici, e procuratori, che operano à danno dei loro clienti.

### S o m m a r i o.

- §. 1. In che guisa cadano in questo delitto gli avvocati, e caufidici? §. 3. Circostanze aggravanti,  
§. 2. Pena della dislealtà di essi. §. 4. Circostanze mitiganti.

Prævaricatio caufidicorum, & procuratorum in eo consistit, si proditâ causâ suâ partem adversam adjuvant.

Pœna ejusmodi prævaricatorum.

Circumstantiæ aggravantes,

..... lenientes.

§. 1. **S**e un' avvocato, ò caufidico contro 'l suo giuramento e dovere svela dislealmente alla parte auversaria li segreti del suo cliente, la configlia in segreto à danno di questo, ò ben'anche affatto nell'

estensione delle appuntate sue scritture, studiosamente e maliziosamente trascura à prò dell' auversario di porre in chiaro prospetto quelle ragioni, e amminicoli confaccenti al suo cliente, egli commette per via di ciò un vergognoso tradimento verso quegli, che fi è fidato, e abbandonato alla sua fede ed onestà.

§. 2. Contro un tal traditore dovrà esserè proceduto, oltre il dovuto rifarcimento del danno alla misura della gravità del delitto colla pena capitale, e nel caso all' opposto di emergenti circostanze di mitigazione ad arbitrio, ò coll'arresto, ò coll' bando dallo stato, ò coll' ingiunta d' andarsene, e sensibile pena corporale.

§. 3. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se il torto fatto al suo cliente fosse stato indirizzato di proposito, e con fingolare artificio; ouvero

Secondo: Se la causa fosse stata importante, e rimasta grandemente danneggiata la sua parte principale per cagione di tal malizioso tratto.

Terzo: Se l' avvocato, ò caufidico avesse usata tale dislealtà e perfidia verso più suoi clienti.

§. 4. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono:

Primo: Se il segreto della parte non è di tanta importanza.

Secondo: Se il palesamento di esso ò l' omiffione delle ragioni, che spalleggiano la parte sua, non fosse seguito, ò seguita di proposito.

Terzo: Se non ne fosse inforto alcun danno.



# ARTICOLO SETTUAGESIMO

ARTICULUS 70.  
de  
privatis carceribus.

Del crime di privato carcere, ò sia di quelli, che tengono private, ed usurpate carceri.



## S o m m a r i o.

- §. 1. Pena di quelli, che ardiscono di tener prigione qualcuno senza diritto.  
 §. 2. Non venendo però quivi compresa nè la cattura di notorj malfaccenti, nè la carcerazione de' figli, e domestici, che intraprendi un padre di famiglia.  
 §. 3. Circoſtanze aggravanti per rapporto à quelli, che fanno prigioni le perfone.  
 §. 4. Circoſtanze mitiganti.

§. 1. **C**hi ardisce di prender prigione veruno ingiustamente, ed in tale maniera con privato ed usurpato esercizio d'un diritto di carcerazione d'impadronirsi del Nostro sovrano regale, un tale, qual reo di lesa Nostra Maestà dovrà perder la vita secondo la gravità delle circoſtanze; e per lo contrario punito ad arbitrio in denaro, ò con pena corporale, allor quando non vi concorressero circoſtanze assai gravi.

§. 2. Non essendo però quivi da sottintendersi quelli, che arrestano, e tengono sotto sicura interinale custodia notorj malfaccenti, onde consegnarli senza ritardo al debito luogo di giustizia; e così pure eccettuato da questa determinazione è quell' avvenimento, quando un padre di famiglia per ragionevoli cause à fine d'una moderata correzione rinchiude per breve tempo i suoi figli, ò domestici in una camera, ò altrove.

§. 3. *Circoſtanze aggravanti* rispetto à quelli, che imprigionano la gente, sono.

Primo: Se la cattura fosse stata intrapresa con singolare arroganza e dispregio delle Nostre leggi.

Secondo: Se la prigionia avesse durato per più tempo con molto incommodo del prigioniero; ovvero

Terzo: Ne fosse avvenuto allo stesso dell'affronto, danno, e pregiudizio grande.

Quarto: Se si avesse attentato d'istituire una inquisizione, ò ben'anche affatto di abbordare il prigioniero colla tortura.

§. 4. *Circoſtanze mitiganti* all' opposto sono

Primo: Se taluno fosse stato solamente per breve tempo rattenuto prigione, e poi subito di nuovo messo in libertà.

Secondo: Se da canto del prigioniero vi avesse dato anza una qualche causa di grave offesa, e malizioso fatto, ò per altro potesse venire addotta una rilevante disculpa.

Terzo: Se taluno senza formale arrestamento avesse attraversato altrui semplicemente soltanto, sebbene à torto, il proseguimento del suo cammino.

Pœna eorum, qui privatos exercent carceres.

Sub hac tamen sanctione non continentur, nec ii, qui notorios maleficosprehendunt, nec patresfamilias, qui moderatæ correctionis causâ suos liberos, vel domesticos includunt.

Circumstantiæ aggravantes,

.....lenientes.



## ARTICULUS 71.

de  
effractione publicorum  
carcerum, & fuga reo-  
rum, eorumque adjuto-  
ribus.

## ARTICOLO SETTUAGESIMO

## P R I M O

Del crime del frangimento delle carceri, ò sia di quelli, che frante le prigioni scappano, ed anche delli loro ausiliatori.

## S o m m a r i o.

- §. 1. La frazione delle carceri e la fuga de' prigioni succede ò per opera di essi soli, ò con ausilio altrui.
- §. 2. Quando evvi congettura, che il guardiano, ò li custodi stessi de' prigioni ci avessero data mano, faranno li medesimi da inquirire con ogni rigore.
- §. 3. Pena di quelli, che frante le carceri scappano, ò altrimenti sene fuggono; come pure
- §. 4. Delli guardiani, e custodi de' carcerati, che lasciano scappare li prigionieri, ò cooperano al loro fuggimento; non che
- §. 5. Di quelle terze persone, che prestano ajuto ed assistenza alla frazione delle carceri, ò al prendimento della fuga; e finalmente
- §. 6. Del giudizio stesso, quando pericolosamente lasciasse scappare il reo.
- §. 7. Circostanze aggravanti,
- §. 8. Circostanze mitiganti.

Effractio carcerum, & fuga captivorum vel solò eorum factò, vel adjumentò, & cooperatione custodum, vel ope, & auxiliò aliorum, vel ipsius etiam magistratùs consensu, aut conniventia suscipitur. Custodes carcerum ex singularibus quandoque indicis de præstita opera, suspecti redduntur, & rigorosè inquirendi sunt.

§. 1. **L**a frazione delle carceri e dei ceppi, od altro fuggimento de' malfacenti succede ò per opera del solo prigioniero, ò con assistenza e cooperamento de' guardiani, e custodi delle carceri, ò con ajuto di terze persone, ò ben'anche affatto con saputa e cooperazione del magistrato, ò sia giudice stesso.

§. 2. Siccome però la frattura delle carceri colla successiva fuga de' prigionieri deriva il più delle volte da negligenza e inavvertenza, ò ben'anche affatto da una studiata e dolosa cooperazione de' birri e custodi delle carceri; così ravvisandosi degl'indizj rilevanti, può anche benissimo essere presunto, che tale lasciata, ò fuga sia seguita di deliberata loro voglia, e presaputa; cioè

Allorchè un tal birro, ò custode avesse avuta particolar familiarità col prigioniero, e fossero stati buoni amici assieme;

ò se egli ad un prigioniero avesse concessa più libertà, che agli altri, ò si fosse anche più volte imbrocato col prigioniero;

Singularmente però, se dimostrarsi potesse, ch'egli avesse accettato regali, ò denaro dal carcerato.

à spinta di questi, ed altri simili indizj può un birro, ò custode delle carceri, quando non sia in grado di addurre bastevoli cause di sua discolpa, e lo scappato prigioniero avesse per altro meritata la morte, esser anche abbordato col penale costituito, ò sia messo alla tortura in caso, che buonamente non confessi: essendo pure di seguito da formarsi in tale evento all'indiziato birro, ò custode trà gli altri li seguenti speciali interrogatori: cosa à tanto lo abbia mosso? qual dono, ò promessa egli abbia ricevuto? chi per altro ne sia stato consapevole, e ci abbia assistito? ed altri simili.

§. 3. Quelli, che scappano dalle frante carceri, ò si liberano di queste, come anche de' ceppi, ò sia ferri, capitando di nuovo nelle forze, dovranno à misura dello stato delle cose essere castigati col raddoppiamento della meritata pena pecuniaria, ò corporale, purchè questa posteriore non si estenda oltre li 10. anni, e secondo la gravità delle circostanze anche puniti colla pena di morte.

§. 4. Se un custode, ò guardiano delle carceri porge mano maliziosamente alla fuga d'un reo, farà un tale secondo la qualità del delitto del fuggitosene, quando questo richiedesse una pena corporale, ò capitale, da caricarsi di quella, ò di questa, ed anche in casi più gravi (de' quali qui sotto ne vengono accennati alcuni) di quella medesima, che avrebbe meritato il fuggito, per altro però d'una pena ad arbitrio.

§. 5. E se anche terze persone prestassero di proposito ajuto, ed assistenza ad un carcerato delinquente, acciò con frazione delle carceri, ò altrimenti si potesse dare

Pœna captivorum effractione carcere, vel aliò modò profugientium;

Item custodum carceris, qui profugis auxilio sunt;

Nec non aliorum, qui captivis ad capeffendam fugam opitulantur;

dare alla fuga, o ben'anche affatto con violento fuggamento de' birri o custodi lo liberassero dalle mani della giustizia, dovranno le medesime a misura delle circostanze essere punite arbitrariamente più o meno nella robba, corpo, o vita stessa. Se finalmente poi

§. 6. Il magistrato, e giudice stesso con dolo, o colpa lasciasse scappare il prigioniero, si dovrà procedere contro 'l medesimo secondo lo stato delle cose colla caducità, e confiscazione del dritto criminale, con sensibile pena pecuniale, ed anche con più, o men rigore, come si è detto poc' anzi, a misura sempre della gravità delle circostanze.

Ac demum ipfius magistratus, & iudicis, si dolo, aut culpa reum dimiserit.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono

Circumstantiæ aggravantes, imò. Quoad effractores, & profugos ex carcere.

*Primo*: Per rapporto a quelli, che con frattura di carcere sene scappano, e si danno alla fuga:

Se il prigioniero avesse appostata della gente, dalla quale fosse stato con forza levato dalla prigione.

Ouvero se egli avesse legati, offesi, o affatto ammazzati li custodi.

Se un tale scappato delinquente capitasse poscia per altro nuovo reato nelle forze.

*Secondo*: Circa li guardiani delle prigioni, e li birri, che lasciano fuggire li carcerati:

2do. Quoad custodes, qui carceratorum fugam promovent.

Se il guardiano, o birro avesse ricevuto donativi, e denaro dal prigioniero, perchè lo liberasse;

Se egli gli avesse suggeriti, somministrati, od accordati li mezzi, onde fuggirsene con frattura delle carceri;

Se il guardiano stesso, o birro avesse assistito a frangere la prigione, o spontaneamente gliela avesse aperta, o fosse stesso scappato col rilasciato delinquente, o nel rilasciamento di questo commesso avesse un omicidio nella persona, o persone consapevole, o consapevoli del fatto, a fine di non venire manifestato.

*Terzo*: Rispetto ad altre persone, che cooperano alla liberazione de' prigioni:

3to. Quoad privatos, qui captivos potestati iudiciali subtrahunt; ac demum

Se il prigioniero a viva ed aperta forza, con mano armata fosse stato levato dalle carceri, sottratto violentemente alle mani de' birri, o se anche le guardie fossero state con modo violento impedito, e rattenute dalla presa del delinquente.

Se taluno avesse dato ansa, e motivo ad un'infarto tumulto, o sia sollevazione di popolo, e di seguito succedute ne fossero delle procedure di fatto, o ben'anche delli ferimenti, ed uccisioni.

*Quarto*: Rispetto a' magistrati, e giudici, che stessi lasciano correre li prigioni, il delitto si fa per appunto più grave, e per conseguenza punibile con ogni rigore:

4to. Quoad magistratus, & iudices, quorum dolo, aut conniventia reus dimissus est.

Se la rilasciata fosse seguita di proposito, e ben deliberato animo, per favore, grazia, donativo, con singolare arroganza, e scandalo grande;

Se il lasciato in libertà fosse un malvagio assai nocevole al publico, il quale per via di suoi misfatti avesse meritata la morte;

o se tale lasciata in libertà tirasse dietro a se gran danno, e sciagure.

§. 8. *Per circostanze mitiganti* all'opposto sono da riguardarsi:

Circumstantiæ lenientes.

*Primo*: Circa quelli, che frante le carceri scappano, e fuggitivi divengono.

imò. Quoad reos profugos.

Se il prigioniero fosse stato custodito, o guardato assai neglentemente.

Se poscia si fosse di spontanea sua volontà nuovamente presentato.

*Secondo*: Toccante li guardiani, e birri, che rilasciano li prigionieri:

2do. Quoad custodes carcerum.

Se non ci fosse intervenuta veruna malizia, mà solo tallor una trascuratezza, o negligenza.

Se il rilasciato non avesse meritata la morte, mà fosse stato reo di più leggier delitto.

*Terzo*: Circa altre persone, che danno mano alla liberazione de' rei:

3to. Quoad privatos personas, quæ captivos liberant.

Se il soccorso liberativo non fosse stato prestato di proposito, e con dolo, mà per sola semplicità, inauvedutezza, precipitanza, o prematuro compassionamento.

Se il liberato non avesse commesso gran delitto.

4to. Quoad magistratus,  
& iudices, quorum fa-  
cto, vel culpa reus  
evafit.

Se la liberazione attentata fosse rimasta senza cattivo successo, e senza effetto.  
Quarto: Rispetto a' magistrati, e giudici, con saputa e volontà, o per colpa de' quali fossero scappati li prigionj, sono appunto anche quivi applicabili le furi-ferite circostanze di mitigazione, come a dire una pura trascuraggine, un delitto non molto grave dello scappato, e simili.

ARTICULUS 72.  
de  
crimine falsi.

## ARTICOLO SETTUAGESIMO S E C O N D O

Del crime di falso, o sia di quelli, che commettono ogni sorta di falsità.

### S o m m a r i o.

- |   |   |
|---|---|
| §. 1. In che consista in generale il crime di falso?  | §. 9. Interrogatori speciali.   |
| §. 2. Sotto questo è compreso il falsificamento delle misure, pesi, e merci;  | §. 10. La pena di falsarj, o delli committitori di falso, è per lo più arbitraria,                  |
| §. 3. Delli sigilli, lettere, e documenti;  | §. 11. E può il reo secondo le circostanze del fatto essere punito nella robbia, corpo, o vita.     |
| §. 4. Il parto supposito, vale a dire, il parto altrui posto in luogo d'un altro;   | §. 12. Annotazione speciale per rapporto a' quelli, che falsificano misure, pesi, e merci, ed anche |
| §. 5. La rimozione, o sia trasportazione de' termini, e confini;  | §. 13. A' quelli, che rimuovono, o sia trasportano li termini; come pure                            |
| §. 6. E finalmente ogni genere d'impostura, o sia di artificioso profittevole inganno, e furberia ridondante in danno del prossimo. | §. 14. A' quelli, che suppongono o sia scambiano parti altrui.                                      |
| §. 7. Indizj all'inquisizione,  | §. 15. Circostanze aggravanti,  |
| §. 8. Quando poi a misura delle circostanze, sia da procedersi colla prigionia, e torturali costituito?                             | §. 16. Circostanze mitiganti.   |

Crimen falsi generaliter  
quamcunque dolosam  
veritatis immutationem  
in fraudem tertii factam,

§. 1. **I**l crime di falso, per via di cui artificiosamente vien'ingannato, e danneggiato il prossimo, ha nella maggior parte de' casi una molta propinguità e collegazione col furto, ed è propriamente un doloso rivolgimento e contorcimento della verità, disegnato a danno d'un terzo. Costo crime racchiude entro 'l vasto suo circuito ogni genere di pravi vantaggi, frodi, raggiri, e trufferie tendenti ad ingannare, e defraudare il prossimo; di alcune delle quali, come a dire, del falso monetare, o del falsificamento di monete, del giurar falso, delle falsità e dislealtà de' giudici, uffiziali, e procuratori, e di più altri simili reati si è già particolarmente trattato in questa penale costituzione; altre poi, ed anzi le più comuni, vengono quivi accennate; e le rimanenti trufferie ed ingannaglie all'opposto (cui per la diversità di tali furbeschi ingannevoli fatti non si può dare pressochè niun proprio nome) comprendonsi sotto la generalità del crime di falso. Ora sebbene questo crime possa essere commesso in varie guise, tuttavolta secondo la funesta esperienza sogliono presentarsi per lo più le seguenti specie di falso; cioè

§. 2. Di que'tali, che maliziosamente e dolosamente falsificano la misura, bilancia, il peso, passetto, la cana, le spezierie, o sia drogherie, od altre merci e cose vendibili, che nel giro, e commercio si auvalgono scientemente di misura, e peso falso, o falsificato, che spacciano, vendono, e rivendono merci false, o adulterate per vere e rette, e che di proposito con tale falsa, o falsificata misura, peso, o mercanzia ingannano il prossimo. Come anche

§. 3. Di quelli, che di scienza fanno falsi sigilli, insegne, elmi &c. od anche false lettere, attestati, documenti, quitanze, urbarj, o sia libri di rendite, o libelli, e simili; o che dolosamente scancellano, radono, cangiano, e falsificano simili documenti autentici; o che di simili false, o falsificate scritture, e documenti mali-

ziosa-

Speciatim verò falsum  
in mensura, pondere,  
& mercibus,

Item falsum in scriptura,  
instrumentis litterariis,  
sigillis, & insignibus,

ziofamente, ed ingannevolmente si fervono in -ò fuori di giudizio in detrimento altrui, ò che li danno ad un altro à tal cattivo fine.

§. 4. Di quelli inoltre, che fuppongono alle madri parti altrui per lor pro-  
prj, e così pure di quelle madri, che si lasciano in tal guifa scambiare i loro figlj,  
come anche di quelli, che danno anfa ed impulso à tale fcambiamento di parto altrui.

Nec non falsum partus  
suppositi continet.

§. 5. Non meno che di quelli, che malvagiamente, e con dolo smuovo-  
no, troncano, levano, ò cangiano termini, ò pietre di confine, alberi di frontie-  
re, spinetti, ò sia steccati, e siepi, ò che divertono un'acqua terminante, ò sia di  
confine, dandole il suo corso altrove, ò che traforano gli argini di lacune, e sta-  
gni altrui.

Huc quoque falsum ter-  
mini moti,

§. 6. E finalmente di quelli, che scientemente e deliberatamente commetto-  
no un'inganno singolarmente artificioso, il quale da persone per altro anche sapute  
non può essere ben preveduto, ed schivato, ed altre simili furbesche trufferie, e bir-  
bonate, come sarebbe per caso d'esempio:

Item omnis generis im-  
posturæ, vulgo crimen  
stellionatus referenda  
sunt.

Se uno sotto sembianza di cambiar, ò numerar denaro, lo cacciasse ascosa-  
mente in manica;

Se nell'impegnare mostrasse buoni pegni, e di nascosto ne sottoponesse degli  
altri;

Se vendesse più volte la propria robba, od impegnasse di nuovo per libero  
ciò, che ormai fu dato in pegno, ò ben'anche affatto impegnasse, vendesse, ò nego-  
ziasse cose altrui.

Se esigesse di nuovo un credito di già pagato.

Se prestasse dolosamente il suo nome à fine di tenere occulto il vero contraen-  
te, e di poter ingannare con ciò, e danneggiare un terzo;

Se rappresentasse una persona falsa, e simulata in vece della vera per asserito  
acconsenziente contraente, ò fidejuffore.

Se si avvaleffe nel giuoco di dadi, ò carte false, ò di qualch'altra finezza, e  
furberia;

Se lasciasse più volte battezzare, ò cresimare per guadagno od altri fini lo stes-  
so, ò li suoi figlj, ò qualchun'altro sotto pretesto d'essere giudeo, ò giudei.

Se occultasse e coprisse furbescamente la sua persona, cangiando il suo nome,  
ed arrogandosi ogni sorta di usurpati indebiti titoli, dignità, ed occupazioni di ca-  
riche.

Se andasse alla cerca mendicando, ò pitoccano sotto falso pretesto d'un sof-  
ferto incendio, od altra disgrazia;

Se inducesse il giudice ad una ingiusta sentenza, ò qualcuno ad una falsa testi-  
monianza à spinta di false rapresentanze;

Se aprisse, sopprimesse, ò levasse affatto scritture, e lettere altrui;

Se contraesse la promessa di matrimonio con più persone;

Se facesse debiti maliziosamente, e con ciò giuocasse un doloso fallimento;

E così via discorrendo di tant'altre simili artificiose e nocevoli ingannie,  
birbanterie, e falsità, che possono essere commesse.

§. 7. *Gl'indizj all'inquisizione* sopra un falso commessosi si manifestano il  
più delle volte nel visoreperto. Così rilevasi in alcuni casi la falsità, ò il falsifica-  
mento di scritti, ed attestati, ò documenti sospetti, quando li si tengono verso il  
lume, ò si confronta un carattere, ò sia manoscritto con l'altro: rendendosi tale cau-  
tela in ogni modo necessaria, allorchè già fosse morto quel tale, il di cui caracte-  
re venisse posto in dubbio: mà vivendo ancor'egli, si dovrà sù di ciò ricevere le  
sue deposizioni, e porgli avanti il manoscritto, acciò possa riconoscerlo giudizial-  
mente.

Indicia ad inquirendum.

Per lo contrario poi trattandosi di falsa, ò falsificata misura, peso, merci,  
od altre vendevoli cose, si dovrà prima di tutto andare in positiva traccia della ve-  
rità del fatto, per via di persone espressamente da deputarsi, le quali debbano an-  
dare à prendere cotali cose, facendole in evento anche peritare e difaminare da  
intendenti dell'arte, e maestranza. La presunzione poi inforge contro certe  
persone:

Allorchè si fossero ritrovate tali false ò falsificate misure, pesi, sigilli, lettere, merci, ed altre cose presso taluno, singolarmente nella sua bottega, fondaco, ò sia magazzino, ed in que' luoghi, dove suolefi vendere, ò tenere di riserva un' ò l'altro capo di mercanzia; come pure

Se taluno si fosse auvaluto di tali cose, le avesse vendute, negoziate, girate, ò fossero dimonstratamente provenute da lui.

Se il sospetto altresì fosse una persona ingannevole, e di tanto generalmente infamata.

E così via ragionando di più altri confimili indizj scaturienti dalla diversità della frode, inganno, furberia, falsità, e circostanze loro.

Item ad capturam, & torturam.

§. 8. Incontrandosi ora delle sospette circostanze, ed essendo il gravato di legittimi indizj del commesso falso una persona tale, che possa essere creduta capace d'un si fatto intraprendimento, ò che per avanti avesse dato saggj di simili trufferie, si dovrà prenderlo prigionie (con osservare però le regole modificative prescritte di sopra all' Art. 29.) indi passare primieramente al benevolo costituito, e non potendo egli debitamente purgare gl' indizj tendenti à suo carico, non che fuori di questo essendo il malfaccimento di si fatta natura, che, se di questo ne venisse convinto, dovesse secondo la qualità, e gravità delle circostanze aver luogo la pena di morte, dovrà di seguito, premessone il decreto d'interlocuzione, esser messo alla tortura.

Ad torturam tamen procedi nequit, nisi ex qualitate delicti reo poena mortis immineat.

All'opposto in quei casi, dove il reo, venendo anche rilevato il suo delitto, non potesse à misura delle circostanze essere condannato à morte, e così ne pure aver luogo tortura alcuna; farà subito, terminato il processo d'inquisizione, da procedersi al concepimento, e proferimento della definitiva sentenza.

Interrogatoria specialia.

§. 9. *Gl' interrogatorj specialia* vengono somministrati dalle differenti circostanze del fatto; e però siccome tali circostanze da caso in caso si cangiano in più guise, così pure dietro ad esse sono da formarfi e regularfi gl'interrogatori, de' quali quivi per esempio ne vengono accennati alcuni, cioè:

1mo. Quoad falsum in mensura, & mercibus:

*Primo:* Circa la falsa misura, peso, e merci:

Chi abbia fatta, ed apprestata la falsa misura, peso, e mercanzia? ò chi l'abbia falsificata?

Quanto tempo sia stata adoprata dall'inquisito?

Chi ne sia stato torteggiato, ed in che modo, e maniera ciò sia seguito?

2do. Quoad falsum in sigillis, & documentis litterariis:

*Secondo:* Circa 'l falsificamento de' sigilli, lettere, e documenti &c.

Se egli abbia fatto, ò scritto questo, ò quello?

Come, dove, e quando, ed anche in che maniera ciò sia seguito?

Chi l'abbia indotto, istruito, od assistito à tale impresa?

Cosa abbia conseguito, e profittato per via di ciò? ouvero à chi, in che guisa, e quanto danno egli abbia con tal mezzo arrecato ad un altro? e ciò che inoltre suggeriscono le circostanze.

3tio. Quoad illos, qui partum alienum subji-ciunt:

*Terzo:* Toccante lo scambiamiento del parto altrui, ò sia circa il parto supposito.

Chi sia stato l'autore, e cagionatore di tale impresa?

Quale intelligenza, in che tempo, dove, trà chi, e à spinta di quali disegni si sia premeffa?

Come sia stata incaminata, ed in che modo e maniera effettuata l'impresa?

Chi vi si sia lasciato adoprare per mezzano, od assistente?

Cosa per tale opera ed assistenza sia stato promesso, donato, ò dato di mercede? e così via &c.

4to. Quoad illos, qui termino moto falsum committunt:

*Quarto:* Toccante la smovitura de' termini, e confini:

Come l'inquisito gli abbia scavati, od immutati?

Chi à ciò gli abbia dato indirizzo?

à chi abbia egli voluto per via di ciò recare utile, ò danno?

Come gli abbia ritrovati, in che stato, e sito siano stati? di che segnali, ò sia contrasegni fossero forniti? e come di presente sieno condizionati?

*Quinto*: Finalmente ciò, che concerne le rimanenti ingannevoli e furbesche azioni d'ogni genere, delle quali alcune furono rimarcate di sopra, e così pure tant'altre innumerabili, che dalla malizia d'astuti ingannatori posson' essere istudiate, qui debbono i rei principalmente venire interrogati, e costituiti sopra gli autori, ausiliatori, e complici, sopra il luogo, e tempo, sopra i mezzi ausiliari, modo, maniera, ed altre circostanze del commesso inganno, come pure circa le mire avutevi.

§. 10. Toccante il punimento di quelli, che sdruciolano nel crime di falso, non v'ha dubbio, che in questo delitto, come assumente tante differenti figure, venga aggrandito, o alleggerito il misfatto stesso à misura della malizia, inganno, e furberia maggiore, o minore, del più, o men danno e malanno cagionato, e delle prave trufferie praticate per più, o meno tempo, e così anche la pena sia misuratamente da dettarsi o più acre, o più mite secondo la qualità delle circostanze, per conseguenza in tale materia abbia ad operare il più un maturo riflesso, saggio arbitrio, e buon ritrovamento del giudice.

§. 11. Affinche però nell'esercitamento d'un tale arbitrio non venga tuttavia il giudice lasciato in dubbio circa la misurazione della pena da dettarsi secondo la costituzione delle cose, così ordiniamo con ciò in generale, che in tutti questi delitti d'un commesso falso possano, e debbano li rei essere puniti criminalmente, ed anzi secondo la qualità delle circostanze più gravi, o più leggiera nella robba, corpo, o vita, e nel posterior caso col ferro, o à condizione delle cose col laccio alla pariglia de' ladri, ed in evento anche con aggiunte di esasperamento.

§. 12. Noi vogliamo però in considerazione delli reati enunciati di sopra al §. 2., aver fatta la seguente limitazione, cioè: che quelli, i quali nella misura, peso, o merci vendibili si fanno colpevoli d'un inganno, falsità, ed illecito vantaggio, abbiano ad essere la prima volta (purchè l'usato inganno non sia di qualche importanza) caricati per parte del competente loro giudice civile ordinario d'una pena arbitraria, mediante un serio riprendimento, una condanna pecuniaria, od arresto; dovendo però la seconda volta, ed istessamente anche la prima volta, se l'inganno fosse di qualche importanza, essere senz'altro puniti criminalmente, con attenersi in tal posterior caso alla regola generale pocc' anzi prescritta.

§. 13. E nella predetta guisa vogliamo anche per rapporto al detto nel §. 5., avere tribuito ed accordato al competente giudice civile il conoscimento, ed arbitrario punimento della prima caduta, allorchè l'intraprendimento non consistesse precisamente nella sopra descritta rimozione de' termini, mà solo in questo, che taluno avesse arato, o zappato dentro al fondo del suo vicino, ovvero posta vantaggiosamente oltre il giusto termine una siepe, o steccato.

§. 14. Per lo contrario poi ordiniamo, che quelli, i quali deliberatamente, o dolosamente avessero supposto, o lasciatosi supporre un falso parto, ovvero in simile maniera avessero dato ansa ad un tal sottoponimento, debbano essere giustiziati ordinariamente col ferro, ogni qual volta, che delle circostanze assai rilevanti di mitigazione non suggerissero un minoramento di tal pena ordinaria.

§. 15. *Le circostanze aggravanti*, per le quali possa essere anche proceduto à condizione delle cose colla pena di morte, ed in evento pure coll' esasperazione di questa, sono presso à poco:

*Primo*: Per ogni sorta di commissioni di falso in generale:

Se ne fosse avvenuto à Noi, od al publico ffato un pregiudizio, turbamento, o sensibile iscompiglio;

Ouvero anche un gran danno irreparabile à persone private.

o se l'inganno fosse stato commesso con una straordinaria e singolare temerità e malizia, o ben' anche affatto con violenza. Specialmente però

*Secondo*: Circa le false, o falsificate misure, pesi, merci, sigilli, lettere, attestati e documenti.

Se qualcuno avesse praticato lungo tempo cotal'ingannigia in detrimento di molta gente.

Tanto più, se taluno à fronte della preceduta infruttuosa dissuasione, e animaverfione avesse proseguito tal pravo esercizio,

stò. Quoad stellationes, seu multifariarum calliditatum, & fraudum machinatores.

Pœna falsariorum pro diversitate majoris, vel minoris malitiæ, aut damni, item pro ratione brevioris, aut diuturnioris fraudum exercitii variat, eaque de causa in arbitrium judicis remittitur,

Ac pro qualitate delicti, ejusque circumstantiarum vel pecuniaria, vel corporalis, vel capitalis esse potest.

Falsum regulariter ad forum criminale spectat; limitatur tamen hæc regula quoad falsificationem mensuræ, & mercium, quæ, si minoris momenti sit, pro prima vice cognitioni, & coercitioni judicis civilis ordinarii subjacet;

Limitatur quoque quoad dimotionem, seu confusionem termini, si agri limitanei per ruricolos arandò, fodiendò, sepiendò sensim decerpuntur, & minuuntur.

Cæterum utut pœna falsi regulariter sit arbitraria, in crimen tamen partus suppositi gladius pro pœna ordinaria statuitur.

Circumstantiæ aggravantes, & quidem

rimò. Generaliter quoad omnes falsorum species: &

2do. Singillatim circa falsificationem mensuræ, mercium, sigillorum, & documentorum litteralium;

O se taluno avesse commesso simil sorta d'inganni e trufferie, in tempo, che si ritrovava in uffizio.

Se per via di tale inganno, ò falsificazione, come à dire, di falsificate bevande, di macellamento e vendita d'animali intaccati, ò crepati, ò di simil genere di mercanzie una ò più persone fossero state rese infelici e disgraziate nella loro salute, ò ben' anche nella vita stessa.

Se specialmente per cagione di false, ò falsificate scritture, e documenti si trattasse d'una grande facoltà, e podere, d'un paese, e de' popoli contenutivi, ouver' anche del corpo, e della vita d'un'innocente.

3to. Circa partus alieni subtrusionem;

*Terzo:* Toccante la supposizione d'un falso parto:

Se il delitto fosse stato intrapreso con dolo, e pravità singolare, per odio, inimicizia, interesse, ed altri simili fini cattivi;

ò per via di tale sottoponimento di parto altrui fosse stato cagionato pregiudizio notevole ad una buona famiglia nella successione ereditaria, od in altro;

Od anche eccitato un grave litigio, contrasto, ed iscompiglio.

4to. Circa signorum terminalium dimotionem; ac demum

*Quarto:* Per la rimozione de' termini e confini:

Se, come si è detto poc' anzi, ne fossero insorti scompigli, e lunghi processi; contribuendo pur' anche ogni volta

5to. Circa innominatas imposturarum machinationes.

*Quinto:* All'aggravazione del misfatto, ed aumento della pena, in quanto alle rimanenti non denominate ingannigie, e furberie, il grado della malizia, l'abusata confidenza dell'ingannato, la circostanza di non aver potuto commodamente prevenire, ed isfugire la frode singolarmente fina ed artificiosa, come anche la considerazione, ed importanza del danno.

Circumstantiæ lenientes.

§. 16. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono, ed anzi per riflesso a' commissioni d'ogni genere di falso:


Ignoranza, errore, fallo, ò sia trascorso inauveduto, e giovanezza, cioè quando la prava azione non deriva da dolo, e deliberata malizia, mà solamente da inauvertenza, da spirito d'infolenza, ò da qualch'altra punibile colpa.

Se il reo commettesse un qualche falso per gran bisogno, e povertà.

Se l'inganno non fosse di assai prava qualità, e di niuna importanza.

Se dal commesso inganno non fosse insorto niunissimo, ò poco danno, e pregiudizio; ouvero

Se il reo pria della rilevata accusa, ed inquisizione avesse di buona voglia reso indenne il danneggiato, od ingannato.



## ARTICOLO SETTUAGESIMO

## T E R Z O

Del crime di pubblica violenza, e di que' fatti e procedimenti violenti, che ostano alla pubblica sicurezza.



## S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa venga inteso sotto il nome di pubblica violenza? sotto questo crime comprendonfi:  
 §. 2. Il frangimento della pace pubblica;  
 §. 3. L'invazione, e abbordamento violento di taluno nella propria sua abitazione;  
 §. 4. L'agguato, e imboscamento deliberato sulle pubbliche strade;  
 §. 5. Le disfide;  
 §. 6. La resistenza contro del giudice, persone giudiziali, e guardie; e così all'opposto  
 §. 7. Le stravaganze, o sia smoderatezze, ed eccessi delle guardie, birri, ed uffiziali; inoltre  
 §. 8. Quelli, che si lasciano sorprendere con armi ascose e proibite;  
 §. 9. Come anche quelli, da quali vien minacciato, o per altro è da temersi una qualche malvagità, e misfatto;  
 §. 10. o se per via di aperte insolenze venisse frastornata la quiete pubblica; e finalmente  
 §. 11. La violazione, e spogliazione de' sepolcri, e catacombe.  
 §. 12. Pene, che vengono determinate sopra li precedenti violenti fatti.  
 §. 13. Circofianze aggravanti,  
 §. 14. Circofianze mitiganti.  
 §. 15. Circa li rimanenti delitti, che vanno a ferire il sistema politico e la tranquillità, e sicurezza pubblica, in ciò vi si riporta altrove.

## ARTICULUS 73.

de

vi publica, & factis violentis securitatem publicam laedentibus.

§. 1. **S**otto il crime di pubblica violenza vogliamo aver compresi tutti que' maliziosi intraprendimenti, per via de' quali, e rispettivamente d'una baldanzosa violenza attentata da taluno di proposito, e con dolo contro il suo prossimo vien frastornata e offesa la pubblica tranquillità e sicurezza. E siccome anche cotesto crime ha un vasto circuito, venendo pure appattamente trattato in questa penale costituzione di alcune tali violenze, e malvagie procediture di fatto, come à dire, del privato carcere, o sia del prepotente afferramento, e arrestamento della gente, del ladroneggio, assassinio, incendiamento o sia del fuoco messo à disegno, e di più altri specifici malfaccimenti; così statuiremo qui vi il condegno gastigo unicamente sopra quelle violenze, delle quali altrove niente si determina in questa ordinazione, e contro le quali è da istituirsi ogni volta il penale procedimento. Per caso d'esempio

§. 2. Il frangimento della pace pubblica; venendo questo commesso, e rispettivamente franta la pace dello stato, allorquando taluno deliberatamente, e dolosamente con gente convocata assieme, per via di proclamazione o grida all'armi, suon di campana, o in altra guisa, con mano armata (sia poi con armi da fuoco, mazze, bastoni, sassi, od altri mortiferi arredi) per conseguenza con aperta, e pubblica violenza per vendetta, o per un supposto diritto, o per altro cattivo fine affale, e attacca qualcuno, o entra per forza nella di lui casa, dominio, o territorio. Ma venendo per mezzo di taluno o solo, o assistito puramente da suoi compagni usata la forza, o sia violenza senza grida all'armi, e convocazione d'una moltitudine di popolo, quantunque un tale delitto non possa essere battezzato per frangimento di pace pubblica, egli rimane però sempre, e vien ad essere un'atto violento.

§. 3. Colpevoli quindi si rendono di pubblica violenza li seguenti; ed soprattutto: se taluno penetra di proposito con mano armata nella casa, o luogo d'abitazione di qualcuno, ed ivi lo maltratta e violenta con bastonate, o ferite, od altri-  
 menti.

§. 4. Ouvero se uno deliberatamente e per imboscata in sù le pubbliche strade infidia, e stà in agguato di qualcuno per offenderlo, od ammazzarlo; quand'anche la disegnata malvagia impresa non avesse potuto essere effettuata.

§. 5. Del pari gli sfidatori, essendo la disfida un nemichevole minacciamen-  
 to, per via di cui taluno intima e fa sapere altrui (sia ad una comunità, villaggio,

Quid per vim publicam hoc loco intelligatur? ad eam referuntur

Crimen fractae pacis publicae.

Violenta cujusdam in sua habitatione invasio.

Obsessio viarum, seu fraudulosa alterius in via publica expectatio.

Crimen diffidationis.

ò privata persona ) qual suo nimico , ò nimica mediante un qualche contraffegno, come farebbero lettere minaccevoli d'arresto, di sfidamento , ò d'incendio , fegnali di fuoco e vendetta , come à dire, carta annerata con polvere d'archibuso, gallo rosso &c. l'estrema persecuzione del corpo, e vita, ò della robba in guisa , che ne vien' offesa la publica pace, e messo in terrore e pericolo il minacciato.

**Violenta resistentia adversus personas judiciales. Et contra**

**Immoderati excessus personarum judicialium, ac vigilum.**

**Prohibitorum armorum occulta gestatio.**

**Minationes atroces.**

**Petulantia, Proturvitates, & ausa temeraria in publico patrata.**

**Violatio, & spoliatio sepulchrorum.**

**Sequuntur poenae, quae contra hos delinquentes statuuntur, & quidem imò. Contra reos fractae pacis publicae; contra invasores alterius in suo habitaculo; contra insidiatores in via publica; contra diffidatores;**

**adò. Contra eos, qui resistunt personis judicialibus; item illos, qui clam gestant arma prohibita.**

§. 6. Più quelli , che si oppongono violentemente al magistrato, alla corte, agli spediti e deputati commessarj, e persone giudiziali, od alle guardie della corte, vale à dire, alla sbraglia dipendente dalla giustizia con ferimento di queste, ò di quelli:

§. 7. Come anche all' opposto le smoderatezze ed eccessi delle persone giudiziali, uffiziali, guardie, birri, e simili, che senza bisogno e causa violentemente maltrattano con pericolose bastonate e ferite que' tali, che hanno à ridurre sotto l'ubbidienza, ò sotto le forze, sono d'annoverarsi sotto gli atti violenti.

§. 8. Contro quelli eziandio, che si lasciano sorprendere con armi proibite e nascoste indosso, insorge appunto una legal presunzione, che si sieno provediti di queste con fine cattivo, essendo altresì già per se stesso pericoloso, e punibile l'uso di cotali vietate occulte, e nocevoli arme, quand' anche non vi si accostasse niun'altra aggravante circostanza,

§. 9. Similmente quelli, che fuori d'un formale sfidamento con iscritture, ò parole maliziosamente, e dolosamente minacciano comunità, ò private persone d'incendio, macello, e morte, ed ogni genere di mali, malanni, e di violenti procedimenti: dovendosi però quivi sempre abbadare alla qualità, e circostanze della minaccia, del minacciatore, e del minacciato, non che soprattutto: se il minacciatore avesse fatta qualche disposizione per ridurre ad effetto le sue minacce? ò fosse per altro un cattivaccio sì protervo e baldanzoso, che si potesse benissimo crederlo capace dell' esegimento del minacciato fatto.

§. 10. Non meno che quelli, i quali da per se, ò à frotta commettono maliziosamente e di proposito ogni sorta di pubbliche violenze e baldanzosi attentati, particolarmente di notte tempo, per caso d' esempio, gettando dentro, e rompendo le finestre, e lanterne, bastonando, ed oltraggiando sfrenatamente à bella posta i passaggieri, ed altri simili insolenze facendo, per via delle quali cagionano temerariamente nel publico inquietudine, terrore, e danno: dovendosi pur quivi fare riflesso al modo e maniera della commessa insolenza, ed in ispecie alle circostanze del tempo, luogo, e delle offese persone per successiva dimensione della più, ò men punibile reità.

§. 11. E finalmente anche quelli, che con iscandolo sfregiano, e forzano le sepolture de' morti, gettano l'ossa quà, e là malvagiamente, ò spogliano li cadaveri morti, ò che infino ci levano via qualche cosa del corpo morto, e dell' ossa; il che anche è da intendersi delli cadaveri de' malfattori esposti in sù li publici luoghi di supplizio à publico e universale orrore.

§. 12. Ora per statuire le condegne pene contro li malfaccenti predetti; Noi ordiniamo

Primo: Che li violatori della pace publica, li violentatori altrui, ò sia di altre persone nella loro abitazione, ed anche gl' insidiatori, e furbeschi perseguitatori, come pure gli sfidatori abbiano generalmente per il loro delitto mentovato di sopra al §. 2. 3. 4. & 5. (oltre alla confiscazione ogni volta della loro robba, e beni) generalmente, e tanto più, quando vi concorrano circostanze d'aggravazione, à soggiacere alla pena del ferro, e per lo contrario ad una ben sensibile pena corporale nel caso, che vi si accostino delle circostanze di mitigazione; e così pure

Secondo: Che quelli, che (come qui sopra si è detto al §. 6.) si oppongono alle persone giudiziali con ferimento di esse; non meno che quelli, che à tenore del §. 8. portano armi occulte proibite, quando nell'atto della lor cattura si auvalgano di queste contro le persone giudiziali, ò contro le guardie e birri per tentare di liberarsene, incorrer debbano la medesima pena del ferro, mà per altro essere caricati questi posteriori d'una misurata arbitraria emenda, quando à riserva del portamento delle proibite armi non vi concorra altro reato; dove in contrario

Terzo: Gli altri delinquenti, accennati qui sopra al §. 7. 9. e 10. Dovranno essere puniti secondo la costituzione del fatto, e qualità delle circostanze nella robba, corpo, o vita; e finalmente

Quarto: Condannati ugualmente nella pena del ferro que' tali, che à dimostrazione, o sia in conformità del §. 11. con animo deliberato e doloso fregiano, o spogliano li sepolcri, e catacombe. Essendo inappresso da notarsi

Quinto: Circa quelli, da' quali sia da temersi qualche malanno, o disgrazia: che, se tal pericolosa gente non avesse in pena del suo delitto meritata la morte, possa quella comunità, o privata persona, che avesse à temere con buon fondamento il pericolo, ricercare per se, e li suoi dal minacciante, massimamente se questi sia solito, ed à portata di porre in effetto le sue minacce, una sufficiente sicurezza per ogni danno e violenza secondo la situazione, e qualità del minacciamento, e sia tenuto il minacciante di prestarla con suoi beni stabili, con fidejuffori, o pegni, o di restarlene prigione in caso di sua renitenza.

Mà se il minacciante non fosse in grado di dare, o di rintracciare tal idonea, e sufficiente sicurtà, nè per motivo dello spirito di vendetta, dell'audacia e malizia, che vi si scorgeffe in fronte, si potesse fidarsi d'una cauzione sua giuratoria, in tali emergenze dovrà essere à ben ponderato arbitrio del giudice, trattenuto tutamente nelle carceri, infinochè duri il minaccievole pericolo del male, o del violento mortale offendimento.

Talvolta può anche il giudice stesso ricercare ex officio una simile sicurtà, ouvero custodire prigione quel tale, da cui il paese, e la gente avesse à temere una qualche disgrazia, in fino à tanto che viene procurata e data bastevole sicurtà.

§. 13. *Circostanze aggravanti* sono:

*Primo:* In generale riguardo ad ogni sorta di violente azioni:

Se l'atto violento fosse stato commesso contro l'magistrato, giudice, ministri di giustizia, preposti, o per altro contro persone ragguardevoli, o contro vedove, orfani, e deboli persone;

Ouvero di notte tempo, con singolar frode, temerità, e scandalo, o con mano armata, o contro un previo giudiziale divieto.

Se per via dell'atto violento anche senza voglia dell'autore fosse stato dato impulso ad una sollevazione, a' gravi procediture di fatto, ferimenti, o ad altre reità e prave azioni.

Se l'ufatore di violenza commesso avesse congiuntamente un'altro misfatto soggetto alla pena di morte; producendo in tal caso la violenza concorsavi una circostanza aggravante all'efacerbamento della pena ordinaria di morte.

*Secondo:* Circa l'frangimento della pace pubblica.

Se tal frangimento fosse stato messo in eseguitamento con ampia premeditazione, e preparamento.

Se il violatore della pace avesse in un tempo ordinato alla sua gente, di dovere in caso di resistenza usar forza e violenza coll'armi, e arredi suoi mortiferi di difesa.

*Terzo:* Toccante l'affalimento di qualcuno nella propria sua abitazione:

Se la violenza fosse stata usata contro gente inerme, o sia disarmata, o per altro imbelli, e deboli, con frattura di porta, ed uscj, o altresì con straordinaria petulanza, o ne fosse stato recato gran danno al violentato o sia affalito in quanto al corpo, o sue sostanze.

*Quarto:* Circa l'doloso agguato:

Se il delinquente avesse già più volte con lunga premeditazione insidiato in varj luoghi, e tentato di offendere, o di danneggiare il suo auversario.

Se il disegnato danneggiamento fosse fuffeguito in effetto, e tallor affatto di nascosto, e traditoriamente in guisa, che il danneggiato non avesse potuto mettersi in contro difesa.

*Quinto:* Toccante lo sfidamento:

Se lo sfidatore à fine di effettuare il suo pravo disegno avesse già fatto un serio preparamento, e fosse giunto vicino al fatto.

3tio. Contra excessus personarum judicialium, & vigilum; Contra minitadores; Contra illos, qui ausa temeraria in publico perpetrant;

4to. Contra sepulchrorum violatores.

5to. De cautione, vel custodia eorum, à quibus vis, vel damnum metuitur.

Circumstantiæ aggravantes,  
1mo. Generales: ac dein in specie

2do. Circa fractam pacem publicam;

3tio. Circa invasionem alicujus domi suæ;

4to. Circa insidiationem in via publica;

5to. Circa diffidationem;

Ouvero se avesse effettuato col fatto stesso il suo nemichevole minacciamento; essendo in questo posterior caso à misura delle circostanze da inasprirsi per motivo della disfida la pena di morte altresì meritata e incorfa.

6to. Circa resistentiam adversus personas judiciales; & contra

*Sesto:* Circa la resistenza usata alla giustizia:

Se quegli, che resiste alle persone giudiziali, avesse maliziosamente fuscitato inappresso un pericoloso tumulto.

Se ò da canto del repugnante reo, ò per parte altrui, à di lui cagionamento vi fossero concorsi ferimenti mortali, ò ben'anche affatto degli omicidj.

7mo. Circa excessus personarum judicialium;

*Settimo:* Per eccessi delle persone giudiziali.

Se quel tale, che per parte delle persone di giustizia fosse stato sopra qualche cosa interpellato e costituito, ò si avesse voluto fare prigionie, dimostrato si fosse moderato, e senza repugnazione, e tuttavia senza bisogno, e causa fosse stato maltrattato, villanamente battuto, ferito, ò per altro grandemente danneggiato nel corpo, ò nelle sue sostanze.

Se tali maliziosi eccessi fossero seguiti contro persone ragguardevoli, ò contro gente inerme, e debole.

8vo. Circa armorum prohibitorum gestationem;

*Ottavo:* Toccante la forpresa di taluno con armi proibite indosso:

Se il forpreso fosse un uomo vile, di mala fama, e sospetto, da cui nulla si potesse sperar di buono.

Se con simil arme pericolose si fosse opposto già prima una ò più volte alle persone giudiziali, ò birri.

9no. Circa minitationes;

*Nono:* Riguardo alle minaccie:

Se il minacciamento fosse seguito fuori d'una precipitosa colera, feriamente, e con animo ben deliberato, ouvero più volte, ed in diversi luoghi.

Se la minaccia tendesse ad un grave danneggiamento in quanto alla robba, corpo, ò vita del minacciato.

Se l' minacciatore avesse già commesso un simile malfaccimento, ò fosse altresì un' uomo di malvagia e proterva indole, il quale sia capace di eseguire la sua minaccia.

10mo. Circa petulantias, & protervitates tranquillitatem publicam turbantes;

*Decimo:* Per pubbliche insolenze, e petulanze:

Se queste fossero state intraprese con singolare arroganza e malizia, ò con dolosa intenzione di fuscitare una rivolta, ò sia tumulto;

ò ne fosse inforto gran danno, ò per altro un qualche malanno;

Ouvero se tali insolenze fossero seguite più volte con gran perturbazione della pubblica quiete, e tranquillità.

11mo. Circa sepulchrorum violationem.

*Undecimo:* Per isfregio, e spoliazione de' sepolcri:

Se tal violazione, e spogliazione fosse seguita ormai più volte, e in varj luoghi, ò ben'anche da canto degli stessi sepellitori de' morti, ò sagrestani, ò sia serventi di chiesa,

ò à fine di auvalersi delle ossa superstiziosamente.

Circumstantie lenientes,

§. 14. *Circostanze mitiganti* sono presso à poco le seguenti, cioè

1mo. Generales: ac dein in specie;

*Primo:* Egli è cosa da per se certa in generale, che chi stesso si guarentisce e difende in modo debito, e concesso dalle leggi, usando contraforza per necessaria sua difesa contro ad una forza ed illegittimo attacco altrui, non si faccia reo di veruna violenza, e castigo.

La pena debb' essere poi anche alquanto mitigata riguardo ad ogni sorta di violenti atti, allorchè dall' attentata violenza ne fosse inforto un' assai lieve, ò niun danno, e pregiudizio.

2do. Quoad fractam pacem publicam;

*Secondo:* Circa un'atto di franta e perturbata pubblica pace, che venisse denunciato, può cangiarsi la proprietà ò sia qualità del fatto.

Se la moltitudine dell' adunato popolo non fosse stata con un comando di sollevazione espressamente convocata, mà per accidente si fosse affrottata, ò sia schierata assieme.

Se l' affunta gente fosse stata disarmata, e così il disegno suo non di commettere un' atto violento, mà piuttosto di prendere un' oculare ispezione, ò di garantirsi puramente à voce da un' auversario cimento, ò sia impresa.

3tio. Quoad invasionem alicujus domi suae;

*Terzo:* Toccante l' assalimento di taluno nella propria sua abitazione.

Se taluno fosse entrato à porta, ed usci aperti, e à spinta d' un preceduto cambiamento di focose parole, sicchè non di proposito antecedentemente fissato, avesse commesso un violento trascorso verso qualcuno nella propria abitazione dello stesso.

Se uno, inforta una discordia trà lui e il suo auversario fuori della casa di questo, lo avesse perseguitato fuggente verso la sua casa, ed in un tempo stesso nel perseguitamento fosse entrato impetuosamente in casa col perseguitato, e polcia violentato.

Se taluno andando in traccia d' una persona, sopra di cui egli avesse qualche autorità, o cura per diritto delle leggi, come se un marito volesse ritirare, o andar à prendere la sua moglie, un padre il suo figlio, un tutore il suo pupillo, il padrone il suo servo, e tanto effettuasse forzevolmente à fronte di quelli, che ne lo trattenevano, un tale à seconda della qualità delle circostanze, farà solo da punirsi arbitrariamente, e da lasciarsi anche affatto impunito secondo lo stato delle cose.

*Quarto:* Toccante il doloso agguato:

Se l' offenditore non avesse agguato espressamente di previo proposito, mà solo per accidente, avendo ravistato venirsi alla volta l' auversario, si fosse tenuto cheto, ed indi l' avesse attaccato.

Se l' agguato fosse seguito semplicemente per insolenza, o per cagione d' una contesa avuta antecedentemente, e non già con disegno d' un danneggiamento, mà puramente per oltraggiare l' altro, o per dargli una guanciata, od un colpo di bastone.

*Quinto:* Circa la disfida:

Se gli sfidatori per ripentimento levassero giù di nuovo gli affissi segni ostili d' incendimento, e simili, e non cercassero di effeguire le loro minaccie.

Se lo sfidatore dimostrasse, che gli fosse stato fatto un torto assai grande da canto del minacciato.

Se egli potesse pruovare d' aver scritto il cartello, o sia lettera di disfida &c. per pura insolenza, e temerità, o nella colera, e con precipitanza per atterrire unicamente il minacciato, e non già con serio proposito di compiere la minaccia.

Come pur anche quelli faranno da punirsi più mitemente, li quali avessero per interesse, o sia guadagno concepita, scritta, o recapitata la lettera di disfida, ouvero affissi li segni della stessa, quando non fossero passati di concerto con lo sfidatore circa il fatto stesso, e stassero à suo pane, servizio, o podere.

*Sesto:* In quanto alla resistenza usata contro le persone giudiziali.

Se la resistenza fosse succesa con niuna singolare violenza, e senza ferimento, o soltanto oltraggiato l' giudizio.

Se il resistente fosse stato per errore innocentemente, o illegalmente afferrato, ouvero senza cagione caricato di aspre bastonate, o altrimenti maltrattato dalle persone giudiziali.

*Settimo:* Per eccessi commessi dalle persone giudiziali, e birri:

Se taluno verso le persone giudiziali, o birri, messi fortemente alla difesa, avesse dato mano alle sue armi, o altresì ad un mortifero stromento, o gli avesse affai villanamente ingiuriati, ed oltraggiati.

Se quegli da catturarsi fosse un birbante notorio, giaciuto più volte prigione per antecedenti misfatti, e vi fosse stato pericolo del suo sfuggimento;

Se l' offesa, e ferimento fosse di niuna considerazione, e dannevole conseguenza.

*Ottavo:* Toccante il portar armi proibite:

Se il sorpreso potesse addurre una causa rilevante, per cui si fosse provveduto in allora di simili armi, e che questo sia seguito senza verun doloso dtegno.

o se il portamento di tali armi fosse provenuto da pura giovanile petulanza, od imprudenza, e per altro il sorpreso fosse persona di buona condotta, dalla quale non si potesse temere di qualche pravo disegno.

*Nono:* Circa le minaccie:

Se la minaccia fosse stata fatta nella colera, ubbriachezza, per ischerzo, o spirito di pura temerità senza serio volere, e proposito.

Singularmente se il minacciante avesse richiamata la sua minaccia presto doppo, e si fosse dichiarato di non averla fatta in sul serio.

4to. Quoad insidiationem in via publica.

5to. Quoad disfidationem:

6to. Quoad resistentiam adversus personas judiciales; & contra

7mo. Quoad excessus personarum judicialium;

8vo. Quoad armorum prohibitorum gestationem;

9no. Quoad minitiationes;

Se ella fosse in se stessa una minaccia inconcia, e sciocca, il cui esegumento non stasse in potere del minacciante.

*Decimo:* Toccante le insolenze pubbliche:

Se nell'ubbriachezza, ò da giovannastri per insolenza non ponderata senza dolo fine seguita fosse una qualche stravaganza, ò divagamento.

*Undecimo:* Per riguardo alla violazione de' sepolcri:

Se il reo non avesse spogliato, mà sfregiato solo il mausoleo à fine di fare oltraggio al defonto, od alla di lui famiglia, ò per commettere altrimenti un' insolenza, e petulanza.

§. 15. La salutare politica costituzione, e la commune sicurezza dello stato vien' anche fuori delli poc' anzi mentovati casi offesa in varie altre maniere; essendo perciò da procedersi penalmente contro li malfaccenti à misura della prava intenzione, del dolo, e del danneggiamento del fatto.

Si fatti malfaccimenti cadono ò nel crime di lesa Nostra Maestà, come farebbe il reato de' disertori, che prendono il partito del nimico, delle spie di questo, e generalmente di tutti quelli, che in qual si sia modo dolofo prestano ajuto, ed assistenza al nemico, ed altri simili delitti; circa 'l punimento de' quali converrà regolarli dietro l'ordinato di sopra all' Articolo 61.

ò furono già circa simil sorta di delitti rilasciate precedentemente da Nostri lo devolissimi predecessori, ò da Noi stessa alcune distinte leggi penali contro gli trasgressori: come à dire di quelli,

Primo: Che in tempo di funesta peste, ò di altri mali attaccaticcj contravengono alle leggi; ò che nel caso d'una caducità di bestiame trasgrediscono le pubbliche ordinazioni e li prescritti generali temperamenti, ò che in altra guisa intraprendono qualche cosa di pericoloso, e nocevole allo stato di sanità.

Secondo: Che disertano perfidamente dalla Nostra milizia, come anche di quelli che nascondono, e ricettano disertori Nostri.

Terzo: I falsi arrollatori, ed altri sviatori, e rapitori de' Nostri territoriali sudditi ed abitanti, come non meno

Quarto: Li sudditi territoriali fuggitivi dallo stato.

Quinto: Quelli, che di proposito si storpiano un qualche membro per rendersi inabili al servizio militare.

Sesto: Quelli, che facendo da monopolisti, e rigattieri, vale à dire, incettando, ò sia comprando tutta una mercanzia per esser soli à rivenderla, ò per via di altre interessate artificiose finezze incariscono i viveri.

Settimo: Quelli, che col mezzo di contratti usurarj indeboliscono, e si fucciano li Nostri sudditi.

Ottavo: Quelli, che disfidano, e provocano al duello, che lo accettano, e che ci assistono, vale à dire, che fanno da patrini.

Nono: Toccante i zingari, ed anche

Decimo: Gli oziosi, che vanno sfacendati di piazza in piazza, e simili erranti, che ad uno vanno in ronda pel paese; e finalmente

Undecimo: Li vagabondi, sfugiaschi, banditi, ed altra simile pericolosa gentaglia, che à frotta corseggia il paese.

In queste, ed altre simili criminose emergenze incomberà alle rispettive curie, e tribunali di giustizia di sentenziare, e giudicare secondo le ormai rilasciate patenti Nostre in materia di politica, e pubblica sicurezza, ed anche à norma delle speciali costituzioni ed ordinazioni uscite per riguardo alle poc' anzi accennate prave azioni e malvagità.

10mò. Quoad petulantias, & protervitates tranquillitatem publicam turbantes;

11mò. Quoad sepulchrorum violationem.

Status publicus, & communis securitas pluribus adhuc modis læditur;

Sed ejusmodi delicta vel in crimen læsæ majestatis incidunt: quò pertinent ad hostem transfugæ, exploratores hostiles, & qui hostibus opem ferunt.

Vel Cynosuram suam ratione pœnæ ex legibus specialibus eapropter jam prius publicatis recipiunt: cui ultimæ speciei accensendæ sunt.

1mò. Qui tempore pestis, vel contagionis armentariæ ordinationibus publicis contraveniunt.

2dò. Desertores militiæ: item celatores, & adiutores desertorum militiæ.

3tiò. Clancularii militum conductores, & emissarii, qui hujates incolas abducunt, & ad emigrandum permovent.

4to. Emigrantes, & ex hisce provinciis profugientes subditi.

5to. Qui ex proposito per corporis mutilationem ad militiam se reddunt inhabiles.

6to. Flagellatores annonæ, monopolæ, & propolæ.

7mò. Qui usurariam exercent pravitatem.

8vò. Qui duellum ineunt.

9nò. Zingarorum incurfio; item

10mò. Circumforanei, aliisque erronei singulatum loca quæque percurfantes;

11mò. Ac denique vagabundi, profugi, banniti, aliisque hujus furfuris perniciosi homines, qui turmatim infestant provincias.

Ethorum delictorum intuitu dispositio nostrarum constitutionum specialium observanda est.



# ARTICOLO SETTUAGESIMO QUARTO

Del crime di sodomia, ò sia dell'impudicizia contro natura.

ARTICULUS 74.  
de  
sodomia, seu luxuria  
contra naturam.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Da chi venga commesso cotesto abominevol crime?  
 §. 2. Indizj all'inquizione,  
 §. 3..... alla cattura,  
 §. 4..... alla tortura.  
 §. 5. Interrogatorj speciali.  
 §. 6. Pena di tal fediffima innaturale concupiscenza.  
 §. 7. Circoftanze aggravanti,  
 §. 8. Circoftanze mitiganti.

§. 1. **I**l crime fediffimo d'impudicizia contro natura, ò sia il peccato sodomitico vien commesso *primo*: se da un' uomo con bestie, ò cadaveri morti; *secondo*: se trà persone di un sesso, come uomo con uomo, donna con donna, od anche donna con uomo contro l'ordine di natura venisse esercitato un'atto libidinoso e venereo: essendo quivi anche *terzo*: da computarsi in certa guisa quelle impudicizie, che contro natura si commettono da qualcuno da per se.

Quemadmodum hoc nefandum crimen committatur?

§. 2. Questo lordiffimo misfatto, succedendo per lo più in siti ascosti, lascia di rado de' contraffegni conoscibili dietro à se: servendo tutta via li suffeguenti indizj all'intraprendimento dell'inquizione.

Indicia ad inquisitionem,

Primo: Se la persona sospetta fosse diffamata generalmente di tal crime;

Secondo: ò fosse una persona libidinosa, senza vergogna, e di si fatta indole, che si potesse crederla capace di tal misfatto; ed inappresso

Terzo: Fosse stata veduta, singolarmente in tempo di notte oscura à entrare ed uscire da luoghi sospetti in assenza di gente; ouvero

Quarto: Avesse lasciato de' segni di questo abominevol crime, ò in se, presso di se, ò d'intorno à se, ouvero appresso dell'adoprata bestia.

§. 3. *Indizj alla cattura*: Per caso d'esempio: sospettandosi d'un ragazzo, ò sia giovanetto, dovrà il giudice passare al dovuto viso reperto coll'opra de' medici, cerufici, ò simili ordinati à tal effetto; ritrovandosi in seguela qualche contraffegno effettivo e reale, ouvero venendo sorpreso il reo in sul fatto stesso, ò in una tal positura, e snudamento, da cui fosse da presumersi il fatto, ò avendo ormai egli confessato il proposito, ed incominciamento, mà non già la consummazione del fatto, dovrà il giudice far afferrare una tal sospetta persona, e prenderla prigione.

..... Ad capturam,

§. 4. *Indizj alla tortura* sono presso à poco,

Primo: Se il sospetto fosse stato veduto in luogo, e sito opportuno e acconcio al fatto, ed anche ritrovato apparecchiato, come si è detto nel prossimo antecedente §.; ouvero

..... Ad torturam

Secondo: Da canto del ragazzo, ò dell'abusata persona fosse ciò stato detto e manifestato contro di lui con credibili circoftanze; ouveramente

Terzo: Vi fosse altresì una non leggiera pruova circa tal misfatto commesso, ed il reo nondimeno persistesse nella negativa, senza poter dimostrare sufficientemente la sua innocenza.

§. 5. Li più essenziali *interrogatorj speciali* da formarsi doppo li preceduti *Interrogatoria specialia*, generali sono li seguenti:

Con chi, ò con che sorta d'animale egli abbia lussuriato?

In che occasione, e con che mezzi auxiliarij?

Dove, ed in che luogo?

à che tempo ?

à chi appartenga la bestia ?

Se abbia effettivamente consumato il fatto con effusione di seme, e quante volte ?

Se allora v'erano in casa li domestici ?

Se non si sia accorto, che qualcuno l'abbia tallor rauvisato ?

Cosa à ciò l'abbia mosso, ò indotto ?

Chi gli abbia insegnata tal pravità, ò se l'abbia veduta commettere da altri ?

Chi quelli sieno ?

*Pœnam hujus fœdissimi criminis quod attinet, statuitur, ut*

*1mo. Bestialitas vivi-comburiò delinquentis unà cum bruto animali:*

*2do. Sodomia in specie, seu libido hominis cum homine contra naturam exercita decollationi, ac dein concremationi corporis cum capite; & tandem*

*3tio. Reliquæ luxuriæ species naturæ repugnantes, coërcitioni arbitrariæ subjungentur. Circumstantiæ aggravantes,*

*..... lenientes:*

§. 6. Se quindi una tal sospetta persona colle buone, ò nella tortura confessasse diftesamente tal nefando reato, ò ne venisse legitimamente convinta, ed anche tutte le circostanze si scoprissero veritiere col mezzo d'una esatta, e diligente ricerca, non che il reo persistesse nel formale costituito sulla conferma di esse, dovrà.

Primo: Un tal malfacciente, che peccato e consumato avesse la bestialità con una, ò più bestie, essere assieme coll'animale stesso, quando questo ancor soprastiti, fradicato à vivo fuoco dalla terra: con auvertimento dappresso, che se anche il delinquente fosse fuggito, ò morto avanti, ò per qual si sia causa, avesse scalfata la pena di morte, sia nientedimeno sempre la bestia, colla quale fu commessa, ò attentata una simile sceleraggine, da distruggerfi, e abolirsi segretamente per mezzo dello scorticatore in quel giustizierato, sotto cui si ritrovasse la medesima, acciò che nel publico non rimanga addietro nè memoria, nè vestigio alcuno di cotale nefandità.

Secondo: Un sodomita vero, vale a dire, un violatore d'un ragazzo, ò pure se altresì un uomo con l'altro avesse sodomiticamente peccato, un tale dovrà essere prima decapitato, e poscia bruciato assieme colla testa il di lui cadavere, e finalmente

Terzo: Tutte le rimanenti impudicizie, e incastità opposte alla natura, dovranno essere arbitrariamente punite più ò meno secondo la qualità delle circostanze.

§. 7. *Circostanze aggravanti* posson' essere:

Se unitamente à questo crime vi concorresse ancor un'altro delitto, per caso d'esempio l'adulterio, incesto &c.

Ouvero il reo commesso avesse molte volte e diversamente un tal misfatto con molto scandalo;

ò sedotto ancor altri à commettere tal nefando crime.

§. 8. *Circostanze mitiganti* sono, e può anche secondo lo stato delle cose venire alleggerita e commutata la pena del fuoco in quella del ferro, ò questa pure in una commensurata pena corporale.

Se nel delinquente vi si scoprisse gran giovinezza, ignoranza, e scioccaggine.

Se il reo pria della consumazione dell'atto ne fosse desistito à spinta di proprio pentimento;

ò se taluno si fosse bensì messo al cimento di peccare, mà non avesse ancor sparso il seme.



## ARTICOLO SETTUAGESIMO

## QUINTO

## Dell'incesto.

ARTICULUS 75.  
de  
crimine incestus.

## S o m m a r i o.

§. 1. Cosa sia l'incesto?

§. 2. Indizj all' inquisizione, e cattura.

§. 3. Indizi alla tortura.

§. 4. Interrogatorj speciali.

§. 5. Punimento del crime d'incesto.

§. 6. Circoſtanze aggravanti,

§. 7. Circoſtanze mitiganti.

§. 1. **L'**incesto vien commesso trà quelle persone, le quali con vincolo di consanguinità, ò di cognazione sono sì prossimamente congiunte à vicenda, che non possono maritarsi assieme.

Quæ personæ criminis  
incestus reos se faciant?

§. 2. *Indizj all' inquisizione, e cattura.* Da che anche questo crime è uno di quelli, che non lasciano dietro à se alcuno stabile vestigio; così à fine di chiarirli del fatto dovraſſi por mente à quegl' indizj tanto per riflesso all' inquisizione, che alla cattura, i quali vengono mentovati in questa Nostra criminale costituzione in proposito d' altri carnali trascorsi. Principalmente però di questo può essere concepita quivi un' ombra, ò sia sospetto particolare, allorquando si traspiri una insolita familiarità, in tali persone, che per altro si dovrebbero portare un gran rispetto à vicenda.

Indicia ad inquisitionem,  
& capturam,

Avendone quindi un giudice sufficiente indizio, dovrà passare alla cattura d' amendue le persone, custodirle divise in luoghi sicuri, e doppo un' amichevole costituito, quando una parte negasse, porle, e costituirle à confronto; mà confessando tutte e due l'incesto all' amichevole, una tal confessione farà già bastevole al dettamento della pena.

§. 3. *Indizj alla tortura.* Ogni qualvolta l'uno ò l'altro degl' imprigionati, ò amendue negassero il fatto, ed oltre i generali indizj, dal canto loro non purgati à sufficienza, vi concorressero ancor altre congetture bastevoli all' intraprendimento del torturale costituito in carnali trascorsi, dovrà il giudice à seconda delle circoſtanze passare alla tortura à fine di chiarirli à fondo della verità, e dello stato delle cose.

..... ad torturam.

§. 4. *Gl' interrogatorj* possono essere formati presso à poco nella seguente Interrogatoria specialia.

forma:

Se N. non abbia con N. commessi atti impuri?

Se questa persona non gli sia congiunta per via di consanguinità, ò di cognazione? in che grado, e se ciò anche egli abbia saputo?

Quante volte ciò sia seguito?

In che luoghi?

In qual ora, giorno, e tempo?

In che occasione?

Se egli lei, ò pur essa lui v'abbia incitato?

Se egli v'abbia indotto lei à forza di promesse, ò di minaccie?

Se il peccato sia stato commesso e consumato con mente serena, ò nell' ubriachezza?

Se non abbia peccato anche con altri simili suoi congiunti?

E quanto di più ancora verrà somministrato in proposito ad un savio e prudente giudice dalle circoſtanze del misfatto.

Pœne criminis incestûs.

§. 5. Tocante la pena degl'incestuosi, Noi vogliamo averla statuita nella maniera seguente; cioè: se amendue gl' incolpati confessassero 'l delitto ( mentre la confessione di un solo non è bastevole per passare in questa materia alla pena ordinaria ) e nella solita repetizione del costituito rimanessero costanti in sul lor deposito, ò ne venisse sufficientemente convinta quella parte, che persistesse nella negativa, vogliamo,

1.º. Inter ascendentes, & descendentes commissi, seu coitus nefarii;

Primo: Che se tali malfaccenti, consumato avessero codesto peccato de- testato da Dio, e dalla natura, in qual si sia grado di linea ascendente, ò discendente ( quand'anche tal congiunzione di sangue derivasse da illegittima nascita, ò la persona imparentata in linea di ascendenza, ò di discendenza menasse altresì una vita puttanesca ) debban' essere tratti da vita à morte mediante la pena del ferro.

2.º. Illius incestûs, qui inter consanguineos collaterales 1.ºi, & 2.ºi gradûs, aut inter affines primi gradus; item

Secondo: Mà se parenti per linea trasversale nel primo e secondo grado, come forella, e fratello ( tanto se fossero germani, che consanguinei, od uterini, vale à dire, fratelli da parte di padre, e di madre, ò solo da parte di padre ò di madre ) del pari se uno peccasse in lussuria colla figlia di suo fratello ò di sua forella, colla forella ò coll fratello del padre, ò della madre; non meno che gli affini, ò sia cognati in primo grado, cioè se un patrigno si congiungesse carnalmente con sua figliastra, un figliastro con sua matrigna, un suocero con sua nuora, un genero con sua suocera, come anche se uno avesse lussuriato colla moglie di suo fratello carnale, ò colla forella di sua moglie, tutte cotesse criminose persone dovrann' essere à condizione delle cose caricate d'una grave pena corporale, e bandite per sempre dal giustizierato. Dove per lo contrario

3.º. Qui inter consanguineos collaterales, aut affines ulterioris gradus committitur. Circumstantiæ aggravantes,

Terzo: Gli altri consanguinei, ò cognati in grado proibito più rimoto avranno ad essere puniti ad arbitrio, più acutamente però, che per altro le semplici fornicazioni.

§. 6. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: La troppo frequente reiterazione.

Secondo: Se insieme vi concorresse l'adulterio semplice, ò geminato;

Terzo: Se uno avesse peccato con più d'una parente.

§. 7. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono:

Primo: Se i delinquenti non consapevoli in alcun conto della parentela, nè avessero pruovata tal loro ignoranza.

Secondo: Se una figlia tallor per ignoranza, giovinezza, ò semplicità avesse creduto d'essere in debito di ubidire al padre; ouero

Terzo: Se per altro una giovane e semplice persona fosse stata sedotta à tal'atto venereo per via d'ogni sorta d'ingannevoli rappresentanze.

Quarto: Se solo potess'essere rilevata la confessione del delitto rispetto ad una delle parti.

Quinto: Se l'opera carnale fosse stata bensì attentata, mà non compiuta effettivamente con infusione del seme.

..... lenientes.



# ARTICOLO SETTUAGESIMO SESTO

ARTICULUS 76.  
de  
stupro violento.

## Dello stupro violento.

### S o m m a r i o.

§. 1. Cosa sia lo stupro?  
§. 2. Indizj all' inquisizione,  
§. 3..... alla cattura,  
§. 4..... alla tortura.

§. 5. Interrogatorj speciali.  
§. 6. Pena dello stupro.  
§. 7. Circoſtanze aggravanti,  
§. 8. Circoſtanze mitiganti.

§. 1. **C**hi ad una onorata putella, vedova, ò donna maritata toglie con forza, e contro ſua voglia il vergineo, ò marital ſuo onore, fi fa reo del crime di ſupro. Stuprum quemadmodum committatur?

§. 2. L' indizio principaliffimo all' inquisizione ſi è, quando lo ſupratore vien denunciato credibilmente dalla ſforzata putella, donna, ò vedova. Indicia ad inquirendum,

§. 3. Ne inſorge poi l' indizio alla cattura, quallora il giudice ritrovaſſe ..... ad capturam,  
Primo: Che la denunciante foſſe ſtata ſempre d' un fare oneſto e indifettoſo, ed all' oppoſto l' indiziato un' uomo ſvergognato, e tale, che ſi poteſſe crederlo capace del crime;

Secondo: Che la putella, donna, ò vedova ſubitamente doppo il fatto ſe ne lagnaſſe;

Terzo: Veniſſe dimoſtrato, e teſtificato tal violamento per via di donne ſapute in tal materia; e finalmente

Quarto: Vere ſi manifeſtaſſero le altre ſuggerite e rapportate circoſtanze. Nel qual caſo dovrà il giudice far prigione lo ſupratore, coſtituire il medefimo all' amichevole, e ſoprattutto in evento di ſua negazione porlo à confronto con la violentata; dove di ſeguito altro non occorrerà per paſſare al di lui punimento, quando ſia per confeſſare in tal guiſa il perpetrato delitto.

§. 4. *Gl' indizj alla tortura* ſi preſentano all' oppoſto, ..... ad torturam.

Primo: Se l' incolpato negaſſe ò il fatto, ò l' uſata violenza, all' incontro però la violentata reſtaſſe coſtantemente ſul ſuo detto, e foſſe in grado di ſomminiſtrarne ſufficienti indizj; ouvero

Secondo: Se vi foſſe contro 'l prigione un teſtimonio valevole, il quale aveſſe ſentito la violentata, à gridare, e chiamare ajuto, ed egli ſenza potere legittimamente dimoſtrarne il contrario, perſiſteſſe continuamente nella negativa.

§. 5. *Gl' interrogatorj* poſſon' eſſere preſſo à poco li ſeguenti? Interrogatoria ſpecialia.

Se egli non abbia ſforzata à mal fare la N.?

In che luogo?

à che tempo?

Se pria ſia ſtato conoſcente di eſſa?

Quante volte egli abbia tallor perpetrato tal delitto con altre perſone?

Con qual occaſione ſi ſia appreſtato alla conſumazione del miſfatto?

Dove foſſero in allora li domeſtici? come padre, madre, marito, padrone, padrona od altra gente di caſa.

Di coſa da principio egli abbia parlato con la ſforzata?

Se egli non l' abbia ſpinta da principio con donativi, e poſcia con minaccie?

Di qual tenore foſſero le parole, di cui ſi è ſervito?

Coſa ſopra di queſte gli abbia deſſa dato in riſpoſta?

E coſa tallor di vantaggio può ſomminiſtrare al giudice l' accuſa, e l' inquisizione.

Foena stupri violenti.

§. 6. Per pena dello stupro violento Noi statuimo, che se il carcerato confessa tal delitto nell'amichevole, ò torturale costituito, ò ne venisse giuridicamente convinto, debba egli di seguito venir giustiziato da vita à morte col ferro alla pariglia d'un ladro di strada.

Circumstantiæ aggravantes,

§. 7. *Circostanze aggravanti* questo delitto sono :

Primo: Se uno stuprassse una ragazza immatura al maritaggio, ouvero ancor fanciuletta; ò venisse commessa la violenza con danno notevole, ò affatto con pericolo mortale della debilitata, ò sia stuprata persona, ò con acceffione d'un adulterio.

Secondo: Se ciò succedesse per parte d'una persona, la quale in luogo de' genitori sia preposta alli figliuoli, ò fosse parente consanguinea.

Terzo: Se un magistrato, ò tutore osasse di violentare in tal guisa la sua sùdita, ò pupilla.

Quarto: Se un fervo stuprassse la figlia, ò moglie del suo padrone.

Quintò: Se una persona di bassa condizione violentasse una di alta nascita.

Seffto: Se egli à forza di gravi minaccie senza ulteriore violenza estorquesse da lei il fatto, essendo in tal caso da paragonarsi tal grave minaccia all'effettiva violenza.

Settimo: Se un giudeo stuprassse una cristiana, ò taluno una persona ecclesiastica, dovendo in cotesti più gravi eventi essere posto il delinquente in sù la ruota, premeffone il taglio della testa.

.....leuientes.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all'oppofo sono, e la pena debb'essere alleggerita :

Primo: Se la violentata per se stessa, od altri fosse stata liberata e sottratta allo stupratore pria della consumazione dell'atto.

Secondo: Se taluno vulnerasse soltanto una donna, ò donzella per causa, ch'essa si oppone alle impure sue voglie.

Terzo: Se l'atto non fosse stato pienamente consumato.

Quarto: Se la persona, che si denuncia per istuprata, avendo potuto resistere commodamente all'asserita violenza, avesse lasciato seco perpetrare l'impudicizia dopo una picciola resistenza.

Quinto: Se la sforzata supplicasse per la vita dello stupratore.

Seffto: Se il delinquente confessasse bensì d'aver perpetrato effettivamente lo stupro violento, e privata del suo onore la violentata, ciò però venisse dalla medesima negato.

In tali, e simili casi dovrà lo stupratore, essendo straniero, venire castigato à condizione delle cose con una scopa intiera, ed appresso bandito da tutti gli stati Nostri ereditarj; mà se fosse un terriere, ò sia incola dello stato, essere condannato per un certo commensurato tempo in un'ergastolo, ò casa di lavoro, od al travaglio in una qualche fortezza, e sfrattato dappresso per sempre da quel giustizierato, ò distretto, in cui seguì l'infame azione.

La violentata persona però ritiene à fronte di questo ancor il suo onore, nè potrà essere tacciata per ciò di sfregio alcuno, e molto meno punita.



## ARTICOLO SETTUAGESIMO

ARTICULUS 77.  
de  
adulterio.

## S E T T I M O

## Dell'adulterio.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia l'adulterio?  
 §. 2. Indizj all'inquisizione,  
 §. 3.... alla cattura,  
 §. 4.... alla tortura.

- §. 5. Interrogatorj speciali.  
 §. 6. Punimento dell'adulterio.  
 §. 7. Circoſtanze aggravanti,  
 §. 8. Circoſtanze mitiganti.

§. 1. **L'**adulterio è una maliziosa violazione della fede matrimoniale per via di carnale commiſione con un'altra persona: queſto vien commeſſo di ſeguito ò trà un ammogliato, e la donna altrui, ò trà un celibe, ed una maritata, ò trà una nubile, ed un'ammogliato. Nel primo caſo vien' ad eſſere un doppio, e ne' poſteriori due all' oppoſto un ſemplice adulterio, punibile però ſempre criminalmente.

Adulterium quid fit?

§. 2. *Gl'indizj all'inquiſizione* ſono preſſo à poco queſti:

Indicia ad inquisitionem.

Primo: Se la perſona ſoſpetta foſſe divulgata credibilmente per adultera preſſo la gente in generale, ò già prima foſſe ſtata tacciata, od indiziata d'adulterio.

Secondo: Se tal perſona aveſſe avuto diſoneſto commercio ancor da nubile col ſoſpetto.

Terzo: Se in caſa d'una ſoſpetta donna foſſero ſtati veduti ad uſcir fuori, ed entrare sì di giorno, che di notte, maſſimamente in aſſenza del marito, uomini tali, che poteſſer' eſſere creduti capaci d'adulterio.

Quarto: Se una donna maritata ſi laſciaſſe immodeſtamente toccare, ò baciare dal ſoſpetto ſenza particolar ribrezzo.

Quinto: Se una donna maritata ſoſtentafſe il ſuo incolpato aderente con danaro, ò per altro diſpendioſamente.

Seſto: Se trà perſone ſoſpette veniſſero fatti de' ſegreti convitti, merende, e converſazioni in buchi e luoghi naſcoſti in aſſenza del marito, ò della moglie.

Settimo: Se la ſoſpetta perſona foſſe per altro anche diſſoluta, ardita, e ſfronata ſenza vergogna nel parlare, ed anche ſoggetta all'ubbriachezza.

Ora ſe l'innocente moglie, ò marito ad eſiſtenza di ſi fatte preſunzioni deſideraſſe la giudiziale ricerca, ò il giudice ex officio la eſiſtimafſe neceſſaria, ſi dovrà procedere cautamente, e non paſſare alla cattura della ſoſpetta perſona, ſe pria non ſi avrà contraſſegni ancor più chiari; vale à dire:

§. 3. Se tallor inforgeſſero più propinqui *indizj alla cattura*; come

..... ad capturam,

Primo: Se veniſſero in luce delle lettere, nelle quali uno daſſe, ò ſuggeriſſe all'altro il luogo, tempo, e l'ora, od occaſione di perpetrare queſto crime, e di ſeguito anche la perſona ſi foſſe ritrovata in tali luoghi quel dato tempo.

Secondo: Se veniſſe provato, che le due ſoſpette perſone ſi aveſſero dati de' ſcambievoli ſegni d'una ſoſpetta collegazione.

Terzo: Se il ſoſpetto prendeſſe la fuga all'arrivo del marito.

Quarto: Se amendue veniſſero ſorpreſi in ſul fatto attuale, e di queſto convinti con un ſegno effettivo.

Quinto: Se la parte offeſa preſentafſe à ſpinta di fondati motivi la ragionata ſua accuſa, e deſideraſſe la prigione dell'incolpato.

In tali caſi dovrà il giudice far catturare cotal perſona, coſtituirſi buonamente, indi ſopra la negazione d'una, ò dell'altra parte confrontare conſuetamente i rei, e porre anche à confronto con eſſi li teſtimonj, che ſi rinveniſſero, e coſtituire una perſona à fronte dell'altra.

..... ad torturam.

§. 4. *L'indizio alla tortura* inforge, allorquando contro le carcerate persone ò dalla lor confessione, ò da altre legittime presunzioni constasse inoltre

Primo: Che le medesime sebben' prese sul fatto, stassero tuttavia sulla negativa dell'effettiva commissione di esso.

Secondo: Che la moglie in lunga assenza del marito, ò in tempo d'una gran debolezza, e malattia dello stesso fosse divenuta gravida, e niente di meno confessar non volesse l'adulterio commesso, nè potesse addurre causali sufficienti dell'onorevole sua gravidanza.

Terzo: Se da lettere amorose intercettate si manifestasse l'confessamento dell'adulterio, mà li sospetti lo negassero.

Sopra tutti questi, ed altri simili indizj, e pressochè sopra ciascheduno di essi in particolare, quando venga giuridicamente rilevato, e li prigionieri all'opposto non possano bastantemente dimostrarne la loro innocenza, dovrà 'lgiudice ne' casi capitali, ò sia di pena di morte procedere sempre colla tortura.

Interrogatoria specialia.

§. 5. *Gl'interrogatorj* debbon' essere ricavati in caso di negazione da quegli indizj, che vanno à carico del sospetto; mà confessando egli il fatto, dovrà essere ulteriormente interrogato:

Quando, quante volte, ed in quali luoghi ciò sia seguito?

Dove in quel tempo sia stato il marito, ò la moglie, come anche li domestici?

Come N. sia divenuto conoscente di N.?

Se N. non abbia scritte delle lettere alla N. quando, e quante volte ciò sia seguito? cosa contenessero tali lettere, da chi, e come anche queste venissero quà e là portate, e ricapitate?

Cosa N. abbia per ciò promesso, donato, ò comprato al suo attacco, vale à dire, alla parte sua aderente?

Se altresì taluno ne abbia avuta notizia, e scienza?

Chi v'abbia dato mano, ed occasione?

Se à vicenda non si sieno promesso il maritaggio per l'auvenire?

Essendo ciò seguito per via di ruffianesimo, farà da ricercarsi: chi ne sia stato il ruffiano, ò la ruffiana? come eglino si chiamino? dove sieno da ritrovarsi? e come gli abbia premiati, ò sia ricompensati?

E quanto in oltre somministrassero le circostanze del fatto, e la medesima inquisizione.

§. 6. *La pena* poi dell'adulterio siegue dappresso, cioè quando le circostanze, delle quali s'andò in traccia, si fossero rilevate, e ridotti anche al confessamento, ò altresì legalmente convinti del commesso delitto amendue li rei: dovranno quindi que'tali, che fossero caduti nel crime d'adulterio,

Primo: Essendovi circostanze di mitigazione, essere condannati, ò ad una pena pecuniaria à misura della facoltà loro, & puniti colla prigionia per un certo tempo à pane, ed acqua, ò con un'altra commensurata pena corporale secondo lo stato delle cose; dove per lo contrario.

Secondo: Concorrendovi circostanze più gravi, saranno da punirsi più acutamente nel corpo, ò nella roba, ò ben'anche affatto nella vita loro à prudente giudicial discernimento, singolarmente nel caso, che si rincontrassero insieme più cause di aggravazione. Dovendosi però auvertire

Terzo: Che nel semplice adulterio la persona libera ò sia nubile, sia, rispetto alla pena, da trattarsi per lo più al quanto più leggiermente del correo ammogliato, ò della correa maritata; e che nel caso d'una ricaduta da temersi, ò d'un infortunio grande scandalo nel pubblico abbia ad essere l'una, ò l'altra delle persone colpevoli à condizione delle cose ò sfrattata dal distretto, ò bandita dal paese, ò dal giustizierato, per occorrere appunto al male, e scandalo in auvenire. Del rimanente

Quarto: Sarà da notarsi in generale, e Noi vogliamo anzi in proposito di questo delitto aver ingiunto con ciò a' giudici seriosamente e precisamente, di dovere verso gente di riguardo, e altresì di buona condotta ne' casi, ove non si trattasse di pubblica pena corporale, ò capitale, usare nell'inquisizione ogni cautela e discre-

zio-

Pœna adulterii, & quidem

1mo. Et regulariter eum in casum, dum fragilitati humanæ aliqua venia ex æquo indulgenda venit; & contra

2do. Si gravior malitia, gravioresque facti concurrunt circumstantiæ; ubi

3tio. Notandum: in adulterio simplici personam solutam non nihil lenius, quam conjugatam puniendam; & dum periculum relapsus, vel commune scandalum id postulat, unum complicem ex districtu relegandum esse, ac tandem

4to. Adjicitur monitum, ut iudices diffamationi eorum, qui in delictum carnis incidunt, quoad fieri potest, discretè, & prudenter præcaveant.

zione, come anche aver à cuore, per quanto sia possibile, la dovuta segretezza in tutto 'l procedimento; acciochè tallor assieme colla pena da Noi statuita qui sopra non venga solo ad una persona sdruciolata in un tale trascorso, per altro ragguardevole e di buona condotta, mà insieme anche a' suoi figliuoli tirato adosso affronto, vergogna, e biasimo di vitupero, e auvilimento, ò ben' anche fuscitate affatto delle nocevoli matrimoniali discordie per via d' un tal' imprudente palesamento.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Per incertezza della concezione, se l' adulterio fosse stato commesso da una donna maritata con un' uomo celibe; e tanto più

Secondo: Se tal crime fosse seguito in doppio maritaggio trà due persone conjugate. Ouveramente

Terzo: Se il delinquente à fronte dell' inibizione, e correzione fattagli fosse stato nuovamente sorpreso in tale reato la seconda, ò ben' anche più volte doppo varie dettategli infruttuose condanne; ouvero

Quarto: Assieme coll' adulterio vi concorresse ancor altro crime, come à dire, un malizioso abbandono del consorte &c.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono, e per queste vien' anche alleggerita in qualche parte la pena ordinaria dell' adulterio: ..... *lenientes.*

Primo: L' intercessione, e perdono della parte offesa.

Secondo: Gli esistenti figlj legittimi, ò ragguardevoli prossimi parenti, li quali venissero vituperati e auviliti per via della publica pena del loro padre, ò madre, ò d' un prossimo loro parente.

Terzo: Gl' incentivi troppo grandi dati ad una persona vissuta per altro pudicamente in tempo di sua vita.

Quarto: Se il celibe delinquente non avesse saputo, che la persona, colla quale peccò, fosse maritata.

Quinto: L' infermità durante per molti anni di un' ò dell' altro de' conforti.

Sesto: Se l' adulterio non fosse stato totalmente consumato.

*Circumstantiæ aggravantes,*

## ARTICOLO SETTUAGESIMO

### O T T A V O

ARTICULUS 78.  
de  
Bigamia.

Del crime di bigamia, ò sia del doppio maritaggio.

### S o m m a r i o.

§. 1. Cosa sia 'l crime del doppio maritaggio?

§. 2. Indizj all' inquisizione,

§. 3.....alla prigione,

§. 4.....alla tortura.

§. 5. Interrogatorj speciali.

§. 6. Pena del doppio maritaggio.

§. 7. Circostanze aggravanti,

§. 8. Circostanze mitiganti.

§. 1. **I**l crime di bigamia, ò sia del doppio maritaggio vien commesso, se un' amogliato prende scientemente un' altra donna, ouvero una donna maritata un altro uomo in matrimonio, vivente ancor il primo consorte, tanto se sia libera, che maritata la persona presa ultimamente in maritaggio, lasciandosi con questa congiungere formalmente assieme in figura di vero matrimonio.

*Bigamiæ crimen quemadmodum contrahatur?*

§. 2. *Indizj all' inquisizione* sono:

*Indicia ad inquirendum,*

Pri-

**Primo:** Se l'inculpato ne fosse comunemente infamato, ò per altro una persona volubile, ò sia instabile e vaga, la quale potes' essere creduta capace d'un tale trascorso.

**Secondo:** Se egli fosse incostante nel parlare; negasse il vero nome, e si spacciasse d'essere d'un'altra famiglia, e patria.

**Terzo:** Se una tal persona si fosse volubilmente promessa con più altri.

**Quarto:** Se avesse sparfa falsamente la morte della prima sua moglie.

**Quinto:** Se avesse spacciata per sua consorte l'altra sospetta persona.

..... ad capturam,

§. 3. Ne inforge poscia l'indizio alla cattura, se il giudice ritrova nella ricerca, oltre la volubilità del sospetto,

**Primo:** Che questo abbia lasciata, e abbandonata altrove una donna; ouvero trattandosi d'una donna sospetta, che questa si fosse affociata, e partita, con un altro uomo. Ouveramente

**Secondo:** Che la parte incolpata, à fronte anche della pruova ingiuntale della vera accaduta morte del suo primiero consorte, fosse passata effettivamente ad altro maritaggio.

**Terzo:** Se il sospetto, vivente ancor la sua moglie, si fosse promesso coll'altra sospetta persona, e ciò potesse essere pruovato.

In simile stato di cose dovrà il giudice criminale fare prigioni cotali delinquenti, costituire li medesimi, e in evento anche porli, ed esaminarli à confronto col testimonio, ò testimonj, ò col denunciante, che vi fosse, ò fossero in tale proposito.

..... ad torturam.

§. 4. Gl'indizj alla tortura posson'essere presso à poco:

**Primo:** Se dall'amichevole costituito, ò sia deposto del carcerato si fosse manifestata una menzogna, ò sia bugia;

**Secondo:** Una titubazione d'animo, ò altresì de'vani insufficienti pretesti; ouveramente

**Terzo:** Se egli allegasse di non aver saputo, che fosse ancor in vita la primiera sua consorte. Nel qual caso non è da crederglisi à dirittura, mà quando egli non pruovasse chiaramente cotesta sua asserzione, nè in altra guisa dimostrasse legalmente la sua innocenza, dovrà il giudice, se per le premesse presunzioni esistenti contro al reo, ne lo credesse bastantemente gravato, passare contro lo stesso al decreto d'interlocuzione, ed indi alla tortura.

Interrogatoria specialia.

§. 5. Gl'interrogatorj posson'essere presso à poco formati, come siegue:

Se egli (ò lei) sia stato, ò stata pria ammogliato, ò maritata? sotto qual signoria, città, villaggio, ò territorio?

Come si chiami la primiera sua moglie? se con essa abbia avuto figlj? quanti? e quanto tempo sia convivuto con essa?

Dove si ritrovi di presente la primiera sua consorte?

Perchè, e per quali cause egli l'abbia abbandonata?

Per qual cagione egli abbia presa un'altra moglie, vivente ancor la prima?

Se al tempo del secondo suo maritaggio abbia egli saputo, che fosse in vita la primiera sua consorte?

Se non abbia chiesto riscontro? e perchè?

Come sia venuto in conoscenza della seconda?

Cosa le abbia dato ad intendere per renderla persuasa?

Se la medesima abbia saputo, che egli ormai fosse ammogliato?

Se egli si sia spacciato per celibe, e come cantassero le sue parole?

Chi vi sia stato, e come si chiamassero quelli, che intervennero alla stipulazione del putativo secondo matrimonio?

Se si sia lasciato congiungere formalmente assieme colla seconda? da chi? in che luogo? ed in presenza di chi?

Se egli abbia consummato con essa il matrimonio? e se con essa abbia avuto prole?

E quanto tallor d'avantaggio fosse succeduto in occasione di tal fatto; essendo pure dietro le circostanze da regularsi in tal forma gl'interrogatorj rispetto alle donne.

Del rimanente incombe supratutto al giudice, di rintracciare con ogni diligenza la certezza sì del primo matrimonio: cioè se questo sia vero e legittimo? se il primo consorte sia ancor in vita, o à che tempo sia morto? come pure del secondo maritaggio: se questo sia seguito formalmente mediante 'l'acerdotale congiugnimento? e à tal fine di procurare e cavare le veraci fedi matrimoniali, e di morte, ed in caso di bisogno le giurate testimonianze, onde potere più precisamente costituire, ed interrogare sù di ciò gl' incolpati, e ricevutone d' ogni parte il veritiero rapporto, passare con maggior sicurezza al definitivo suo giudizio.

§. 6. *La pena* del doppio maritaggio, quando questo sia stato maliziosamente, scientemente, e ingannevolmente intrapreso, ed effettivamente anche per via di coito maritale consumato, consiste per lo più nel colpo del ferro; potendo però tal pena e sentenza di morte in considerazione anche di questo crime, che supera in gravità l'adulterio, venire à giudicial discernimento esacerbata nel caso di circostanze aggravanti, che seguono.

§. 7. *Circostanze aggravanti* possono essere:

Primo: Se la persona carcerata l'avesse commesso non solo una, mà ripetuto più volte,

Secondo: Se l'ammogliato avesse commesso scientemente total crime con una persona del pari ancor maritata; o ben' anche affatto

Terzo: In vita della prima consorte si fosse attribuito il marito più mogli, o la moglie più mariti per mezzo di formale congiugnimento, o

Quarto: Fosse stato il secondo matrimonio celebrato in publico, ed in faccia della chiesa; ouvero

Quinto: Avesse l'una o l'altra parte deposto un falso giuramento sopra l'asserito suo libero stato.

Sesto: Se una persona di bassa condizione avesse ingannato per via di ciò una famiglia illustre.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono, e vengono castigati alquanto . . . lenientes.

Primo: I quali sebben congiunti formalmente insieme dal sacerdote, non si fossero però carnalmente conosciuti.

Secondo: Quelli, che verisimilmente creduto avessero, che i loro consorti fossero morti.

Terzo: Quei tali che prima del coito sovenutifi del loro fallo, si fossero volontariamente abbandonati l'un l'altro.

Quarto: Se l'ammogliatosi effettivamente con due, fosse incapace di prestare il debito matrimoniale.

Quinto: Se il primo matrimonio non potesse venir tenuto per valido secondo le leggi ecclesiastiche, ouvero anche il secondo mancasse d'una qualche solennità essenziale.

Sesto: Quella parte poi, la quale null' avesse saputo dello stato matrimoniale dell'altra, e venutane tosto in cognizione si fosse subito separata, dovrà essere esentata da ogni castigo.

Ubi simul admonentur  
judices, ut ante omnia  
certitudinem matrimonii  
& prioris, & posterioris  
mediantibus legitimis  
documentis, & juratis  
testimoniis diligenter  
eruerere satagant.

Pœna Bigamiæ.

Circumstantiæ aggravantes,



ARTICULUS 79.  
de  
crimine raptus.

## ARTICOLO SETTUAGESIMO

### N O N O

Del crime di ratto, ò sia del violento rapimento di persone femminili.



### S o m m a r i o.

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| §. 1. In cosa consista questo crime di ratto, ò sia di rapimento di persone femminili. | §. 4. Interrogatorj speciali.  |
| §. 2. Indizj all'inquisizione, e cattura,  | §. 5. Pena di questo delitto.  |
| §. 3..... alla tortura.  | §. 6. Circofstanze aggravanti, |
|  | §. 7. Circofstanze mitiganti.  |

Crimen raptus à quibus committatur ?

§. 1. **Q**uesto crime vien commesso : *Primo* : da chi con violenza, ò maliziosa finezza per incaffi fini, ò per giugnere furbescamente al matrimonio rapisce una zitella minorene, od una donna maritata contro sua voglia, ò se anche dal di lei canto vi accosentisse, contro la volontà del padre, ò del tutore, ò del marito; *Secondo* : da quegli, che con simile pravo disegno, ed arte conduce via una vedova, ò per altro una persona maggiorene, od una monaca; come pure *Terzo* : da quei tali, che danno mano scientemente à tale reato.

Indicia ad inquisitionem, & capturam,

§. 2. *Gl'indizj all'inquisizione*, e cattura posson'essere:

*Primo*: Se quegli, sopra cui ne cadesse il commune sospetto, fosse una persona tale, che potess'essere creduta capace di simil fatto.

*Secondo*: Se pria si fosse fatto di tanto intendere; ouvero

*Terzo* : Avesse appostato cavalli à carrozza all'ora e tempo del seguito ratto.

*Quarto*: Se durante l'inquisizione prendesse la fuga; ouvero

*Quinto* : Passasse alla sfuggita per un luogo con una donna.

In evento di queste, ed altre simili congetture e presunzioni; particolarmente se ancor per istrada venisse talun forpreso colla rapita, dovrà il giudice criminale subitamente farlo prigionie assieme colli soi auxiliatori, e buonamente costituirlo; se colle buone egli confessa il fatto, altro non occorre, che di passare à suo tempo alla condanna. Dove all'opposto

.....ad torturam.

§. 3. Verrebbe à inforgere *l'indizio alla tortura*, ogni qual volta la rapita confessasse, od un testimonio indifetto deponesse contro di lui, ed egli non potendo sventare, come si deve, le congetture tendenti à suo carico, persistesse continuamente ostinato nella negativa.

Interrogatoria specialia.

§. 4. *Gl'interrogatorj* posson'essere presso à poco formati nella seguente maniera :

Come, ed in che modo, con quale violenza, od astuzia egli abbia rapita la N. ?

Da che luogo ? à che tempo, ed ora ?

Se tale ratto sia seguito à cavallo, ò in una carrozza, e di chi fossero li cavalli ?

In che luogo abbia voluto condurla ? e dove con essa restarsene ?

A che fine, e con qual disegno ei l'abbia condotta via ?

Cosa l'abbia indotto à tal fatto ?

Per dove egli abbia preso il camino, per quali luoghi sia passato colla rapita ? e presso chi sieno andati ad albergo ?

Che auxiliatori egli abbia avuto ? come si chiamino ? se sieno stati armati ? e dove sieno da rinvenirsi ?

Se altresì egli abbia condotta via qualche altra persona ?

E quanto in oltre si lasciasse derivare dal precorso fatto,

§. 5.

§. 5. Se quindi 'lmarito, il padre, il curatore, od altri, sotto la podestà de' quali fosse stata la rapita, ouvero la rapita stessa ne portasse l'accusa, ò venisse ben' anche proceduto ex officio contro 'l sospetto, e per via di tortura, ò per altri legittimi mezzj la verità ne venisse alla luce, dovrà il reo non meno, che quegli, che al tempo del ratto ci avesse dato ajuto, e spinta immediata, venire sù di ciò ordinatamente costituito, indi confessò, ò convinto essere giustiziato col ferro, ed anche inasprita tal pena di morte coll' intreccio del corpo in sù la ruota, ò in altra maniera secondo la qualità delle aggravanti circostanze.

Pœna criminis raptus ordinaria est gladius.

§. 6. *Circostanze aggravanti* sono, e si aggrandisce cotesto crime:

Circumstantiæ aggravantes,

Primo: Se dappresso vi fosse concorso un qualche omicidio, od altre gravi procedure di fatto.

Secondo: Se il ratto d'una persona consacrata fosse seguito da un luogo sacro, ò non sacro; come pure d'un altra persona da un luogo sacro; ouvero se un giudeo rapisse, e sfregiasse una cristiana.

Terzo: Se un' uomo vile conducesse via una nobile, ò ben' anche affatto una persona di più alta condizione; perche appunto le famiglie nobili vengono per via di ciò sommamente oltraggiate, e vituperate nella dignità, stato, ed essere loro.

Quarto: Se ciò fosse stato commesso più volte da taluno.

Quinto: Se ciò succedesse da canto di chi in forza delle officiose sue incombenze, fosse tenuto, ed ostretto ò alla persona rapita stessa, ò alli di lei genitori, curatori, ò al marito di essa, ò di chi fosse al servizio loro.

Sesto: Se vi si accoppiasse un'altro crime, come à dire, l'adulterio &c.

§. 7. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono, e la pena capitale non ha ..... lenientes.

luogo:

Primo: Se la rapita fosse stata condota via di consentimento suo proprio, ed anche di quelli, sotto la podestà de' quali si ritrovasse: ouveramente

Secondo: Se fosse fuori d'altrui podestà, e così padrona di se medesima, e poscia di spontanea sua volontà si maritasse stessa col rapitore.

Terzo: Se la rapita non fosse stata tolta con violenza, mà sedotta à forza di buone parole; ò ben' anche stessa suggerito avesse il ratto, ò ci avesse contribuito.

Quarto: Se qualcuno conducesse via una persona, già per altro data ad una vita inonesta.

Quinto: Se il rapitore non avesse consumato lo sfreggio della rapita col mezzo di carnale commistione: ouvero

Sesto: Se una donna per voglie, e disegni impuri avesse rapito un' uomo,


Simili delinquenti, e così pure que'tali, che non principalmente, mà solo mediatamente ci avessero dato mano, dovranno essere puniti arbitrariamente à saggio giudicial discernimento con iscopa, e bando dal paese, ò rispettivamente dal giustizierato secondo la distinzione stabilita nella prima parte all' Artic. 6. trà terrieri, e stranieri, ò à condizione delle cose in altra maniera à misura però del delitto.



ARTICULUS 80.  
de  
lenocinio.

# ARTICOLO OTTANTESIMO

Del crime di lenocinio, ò sia del ruffianesimo.



## S o m m a r i o.

§. 1. Cosa sia il ruffianesimo?  
§. 2. Indizj all' inquisizione,  
§. 3.....alla cattura,  
§. 4..... alla tortura.

§. 5. Interrogatorj speciali.  
§. 6. Pena del ruffianesimo.  
§. 7. Circoſtanze aggravanti,  
§. 8. Circoſtanze mitiganti.

Lenocinium quid fit?

§. I. **D**i questo crime ſi fa reo chi per denaro, od intereſſe malizioſamente arruffiana, ò laſcia oſcenenamente uſare e profittuire la propria ſua moglie, figlia, ò qualch' altra perſona, ò chi nella ſua abitazione, od anche altrove dà mano, ajuto, conſiglio, e ſpinta à ſimili oſcene operazioni.

Indicia ad inquirendum.

§. 2. *Indizj all' inquisizione ſono:*

Primo: Se uno foſſe pubblicamente ſoſpetto di ruffianesimo, e per altro anche una tal perſona, la quale ſotto preteſto d' oneſti affari tenefſe ſcientemente delle donne infamate.

Secondo: Se taluno toleraſſe, che uomini ſoſpetti converſaſſero indecentemente con ſua figlia, ò moglie in ſua preſenza.

Terzo: Se uno ſcientemente concedefſe l' albergo, accozzamento, ò daſſe altresì pericoſoſo ricetto à perſone ſoſpette in ſua caſa, ò ſtanza preſa à pigione,

Indicia ad capturam.

§. 3. *Indizj alla cattura* ne inſorgono di ſeguito, ſe il giudice oltre à tali congetture veniſſe in cognizione nell' inquirere,

Primo: Che la ſoſpetta perſona aveſſe portata quà e là delle lettere amoroſe; ouvero

Secondo: Foſſe ſolita d' allettare à ſimili vietate operazioni mal auvedute femine per via di regali.

Terzo: Se un marito, ò padre al tempo, che uomini ſoſpetti viſitaſſero ſua moglie, ò figlia, ſi laſciaſſe da eſſi imbrociare, à altramente andafſe in diſparte.

Quarto: Venendo eſſercitato in una caſa un paleſe puttaneſcio, ſi dovrà carcerare la perſona infamata, coſtituirſi circoſtanzialmente in via amichevole, e dove faceſſe di meſtieri, porla, ed eſaminarla à confronto con quelli, che ne aveſſero parte.

Indicia ad torturam.

§. 4. Suceſſivamente poi, ed anzi ne' caſi, dove può aver luogo una pena di morte, ſi preſentano indizj alla tortura, allorquando oltre l' eſiſtenza di tali gagliarde preſunzioni veniſſe pruovato per via d' un idoneo teſtimonio, ouvero depoſto coſtantemente, e credibilmente contro di lui il fatto da più donne accoppiate e profittuite per opera ſua.

Interrogatoria ſpecialia.

§. 5. *Gl' interrogatorj ſpeciali* poſſon' eſſere formati preſſo à poco nella forma ſeguento:

Come, ed in che maniera ſia ſtato intrapreſo l' accoppiamento, ò ſia il ruffianesimo?

Se ſia ſeguito in voce, per via di lettere, ò in altro modo?

Quando, in quai luoghi, e quante volte?

Chi gli abbia commeſſo di fargli l' ruffiano, ò la ruffiana? nomini la perſona?

Se il commettente abbia promeſſo à lui ruffiano, ò à lei ruffiana, ouvero all' arruffianata perſona del denaro? quanto? mà ſe foſſero ſtati promeſſi delli veſtiti gioielli, ò qualch' altra coſa, dovrà eſſere il tutto deſcritto.

In che luogo ſieno ſtati appuntati gli accozzamenti? ſe ciò ſia ſeguito nella lor caſa, camera d' abitazione, od in qual' altro luogo?

Se nel luogo, la dove lui, od essa postò l'arruffianata persona, vi sieno state più persone? chi esse sieno? e come si chiamino?

Se egli, od essa abbia arruffiante altresì più persone, ed à chi?

Confessando il ruffiano, ò la ruffiana più persone dovranno queste anche (prudentemente, e con cautela però, cioè nel caso che ne possa cadere un fondato sospetto sopra le deposte persone) essere sù di ciò interrogate e costituite circostanzialmente; e cosa ancor davantaggio potesse accadere à seconda degl' inforgenti indizi.

§. 6. *Per pena* del lenocinio ò sia ruffianeria Noi vogliamo aver statuito, *Pœna lenocinij.* che i ruffiani, e le ruffiane, quando sieno confessi, ò confessi, ò convinti, ò convinte sufficientemente di cotesto delitto, debban'essere percosfi e percosse con iscope, e banditi, ò bandite perpetuamente dagli stati Nostri ereditarj, ouvero se fossero terrieri, caricati d'altra aspra pena corporale, e sfrattati dappresso dal giustizierato, decapitati però nel caso che vi concorressero circostanze d'aggravazione; e in evento finalmente, che la ruffianeria fosse succeduta con persone sacrate à Dio, ouvero in luoghi sacri, ò frà infedeli, e fedeli, avranno i ruffiani, previa la decapitazione, ad essere abbrucciati.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo. Se i genitori i loro figlj;

Secondo: Un marito sua moglie;

Terzo: Un fratello sua sorella;

Quarto: Un tutore la sua pupilla maliziosamente arruffianasse.

Quinto: Se uno od una avesse per via di ruffianeria sedotte molte persone, e ridotte ad una vita inonesta, ouvero.

Sesto: Commesso 'l ruffianesimo nella chiesa.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono:

Primo: Se una ò l'altra delle memorate persone puramente per trascuraggine senza alcun frutto, ò sia godimento permettesse di menar una tal vita alle sue figlie, ò figlj, moglj, ò pupille:

Secondo: Se taluno avesse bensì sollecitate delle femine à tal fine, mà queste non vi fossero cadute; ouvero

Terzo: Se la ruffianeria non venisse fatta à persone oneste, mà à donne altresì disonorate.

Quarto: Circa gli ausiliatori, e ricettatori: se la prestazione d'ajuto e ricetto fosse seguita non immediatamente, e di doloso proposito, mà piuttosto per goffaggine, semplicità, trascuranza, e simile non premeditato cooperamento.

Nel qual caso i rei faranno da punirsi à condizione delle cose con pena pecuniaria, ò colla prigione, ò altrimenti ad arbitrio.

Circumstantiæ aggravantes,

Circumstantiæ lenientes.



## ARTICULUS 81.

de  
fornicatione, seu scor-  
tatione simplici.

## ARTICOLO OTTANTESIMO

## P R I M O

Del crime di fornicazione, ò sia di semplice puttane-  
gio, ed altri indecenti concubiti.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa venga inteso sotto la semplice put-  
taneria?  
§. 2. Punimento di questa.

- §. 3. Circoſtanze aggravanti,  
§. 4. Circoſtanze mitiganti.

Delictum illiciti concu-  
bitus inter personas so-  
lutas habiti, involvit  
imò. fornicationes sim-  
plices; 2do. concubina-  
tum, & 3tio. vitam me-  
retriciam.

1ma & 2da hujus delicti  
species regulariter arbi-  
trariæ coërcitioni judicis  
civilis subjacet, nisi reus  
sine fructu poenæ tertio  
relapsus sit.

Propudiosa verò prosti-  
bula mox prima vice  
criminaliter punienda  
sunt.

Circumstantiæ aggravan-  
tes,

Circumstantiæ lenientes.

§. 1. **I**l semplice puttane-  
gio vien commesso, allorchè *primo*: ò per-  
sone libere dell' un e l' altro sesso peccano qualche volta carnal-  
mente insieme; ouvero *secondo*: se due persone sciolte vivono  
in disonesto continuo concubinato; ò pure *terzo*: se una donna libera si da ad una vi-  
ta impura, ò sia meretricia, e stà presta alle voglie d' ogniuno.

§. 2. Toccante ora le prime 2. specie di questo delitto, Noi vogliamo qui-  
vi, che simili persone ne debbano venire riprese con ogni serietà per la loro vita pec-  
caminosa da parte del loro giudice ordinario, e riscontrate dappresso la prima volta  
discretamente e senza pubblica ignominia in faggio riguardo e ponderazione dello stato,  
famiglia, impiego, buon parentato, e portamenti loro per altro buoni, ed anzi se-  
condo la qualità delle circoſtanze ò con un grave rimprovero, ò con una qualche pe-  
cuniale commensurata alla lor facoltà, ò con temporale arresto, ò altresì con una pe-  
na segreta; avendo però total castigo ad essere aumentato la seconda volta; e final-  
mente, quando tal geminata riprensione, e correzione nulla fruttasse, nè i delin-  
quenti desistessero dalla loro cattiva condotta, dovranno alla terza caduta ò sia ulte-  
riore sorpresa, essere caricati dal giudice criminale d' una precisa e pubblica pena cor-  
porale à misura delle circoſtanze, non che secondo lo stato delle cose banditi per sem-  
pre dal paese, ò rispettivamente dalla giurisdizione. Essendo per lo contrario con-  
tro la terza specie di meretrici, e briffalde, ò sia puttane pubbliche da procedersi  
ogni volta criminalmente con sensibile pena corporale, e tallor con bando del paese,  
ò dalla giurisdizione.

§. 3. *Circoſtanze aggravanti* sono, e può essere proceduto in via crimina-  
le contro i rei anche ne' primi 2. casi subito la prima volta con una sensibile pena cor-  
porale, ed in evento con lo sfratto, ò bando dal paese:

Primo: Se all'atto peccaminoso fosse concorsa una singolare sfrenatezza, ma-  
lizia, e publico scandalo.

Secondo: Se taluno deliberatamente. e dolosamente avesse sedotta gente gio-  
vane à tal scelerata vita.

Terzo: Se si scoprisse, che una disonesta e svergognata vil femina avesse me-  
nata già per lungo tempo una vita puttanesca, e di questa per così dire ne avesse fat-  
ta professione.

§. 4. *Circoſtanze mitiganti* all'incontro sono, ed è anche in casi spettanti,  
come si è detto di sopra, alla cognizione dal giudice civile, da intraprendersi alquan-  
to più moderatamente il castigo, e per quanto sia possibile da occultarsi l' trascorso.

Primo: Se una femina per giovanile inesperienza, per semplicità, ò à for-  
za di astute persuasive fosse stata indotta à cadere, ouvero un giovanastro fosse stato  
incitato ad un tale trascorso per malizioso seducimento altrui.

Secondo: E in generale, se nel carnale trascorso trà persone libere non vi  
concorresse particolare malizia, e dolo.

# ARTICOLO OTTANTESIMO SECONDO

Della carnale commistione con infedeli, e di altre gravi impudicizie.

ARTICULUS 82.

de

commixtione cum infidelibus, aliisque scortationibus qualificatis.

## S o m m a r i o.

§. 1. Le commistioni trà cristiani e infedeli sono da punirsi più severamente per la loro abominevole sozzità.

§. 2. Si determinano quindi le pene sopra tali impudicizie.

§. 3. Si danno anche dappresso alcune carnali commistioni trà cristiani celibi, le quali sono d'una malizia straordinaria, e per questo appunto da punirsi più acremento.

§. 1. **D**a che l'impudicizia, che vien commessa frà cristiani, e giudei, turchi, od altri infedeli, porta in seno una singolare abominevole sozzezza; così vogliamo ed ordiniamo, che in proposito debba essere usato ogni rigore, e niun giudice possa avere l'autorità di cangiare in più leggieri le quivi determinate pene senza Nostra graziosissima prefaputa, e comandamento.

§. 2. Noi vogliamo però contro simili malfaccenti aver statuita la pena secondo la diversità dei delitti, che insieme vi concorressero, nella seguente forma:

Primo: In quanto all'incesto: se un cristiano, stato pria un giudeo, turco, od altrimenti infedele, si fosse mischiato con una giudea, turca, od altra femina infedele sua parente, dovranno in caso d'incesto, seguito in linea ascendente, od discendente, essere entrambi decapitati, e ridotti in cenere i loro corpi; mà se cotale incesto fosse seguito nel primo, od secondo grado di linea trasversale (come fu dichiarato di sopra all'Artic. 75. §. 5. vers. secondo) come anche nel primo grado di cognazione dovranno essere pubblicamente castigati con un'intiera scopa, e banditi perpetuamente dai Nostri stati ereditarj.

Secondo: Nello stupro: se un giudeo, turco, od altro infedele avesse stuprata una cristiana; ouvero anche un cristiano una giudea, turca, od altra infedele, farà un tale da trarsi da vita à morte col ferro, e nel primier caso il corpo dell'infedele da ridursi in cenere.

Terzo: Nell'adulterio: accadendo questo trà un giudeo, turco, od altro infedele, ed una cristiana; ouveramente trà un cristiano, ed una giudea, turca, ed altra donna infedele, dovrà l'una e l'altra persona, quallor di esse il solo uomo sia ammogliato, essere giustiziata da vita à morte col ferro; mà se tal crime venisse perpetrato frà un ammogliato, e la donna altrui, ouver' anche trà un celibe, ed una donna maritata, dovrà eseguirsi rispetto à tutti e due il malfaccenti la pena del ferro, e poscia venire abbruciati i corpi loro.

Quarto: Toccante il ratto si è già rimarcato di sopra all'Artic. 79. §. 6., che se un giudeo conduce via una cristiana, un tal caso sia da considerarsi per una circostanza aggravante; Noi vogliamo però con ciò aver ordinato espressamente, che se un giudeo, turco, od altro infedele conduce via maliziosamente con forza una cristiana à oggetto di sfregio, e disonore, debba egli essere giustiziato col ferro, e ridotto in ceneri anche il suo corpo, quando consumato avesse in lei lo sfregio, od sia il violamento.

Quinto: Finalmente circa 'l semplice puttaneggio, che venisse usato trà un giudeo, turco, od altro infedele libero, ed una cristiana libera, od per lo contrario trà un cristiano, ed una giudea, turca, od altra infedele dovranno essere castigati amendue i delinquenti con publica scopa, e bando dai Nostri stati ereditarj; mà essendo terriere l'uno de' correi, caricati d'una misurata pena corporale, ed appresso sfrattati per sempre dal distretto della giurisdizione.

Commixtiones carnales, quæ inter christianos, & infideles patrantur, ob singularem earum foeditatem graviori animadversioni subjiciendæ sunt, nec facillè rigor pœnæ leniendus est.

Pœna verò in hujusmodi delinquentes statuitur, & quidem

1mo. Quoad incestum: in linea ascendenti, vel descendenti fit decollatio cum combustione corporum; in 1mo autem, & 2do consanguinitatis gradu lineæ collateralis; item in 1mo affinitatis gradu fit fustigatio cum relegatione.

2do. Quoad stuprum fit pœna gladii, ac præterea, si infidelis stuprum intulit, stupratoris corpus concremetur.

3tio. Quoad adulterium: si à conjugato cum soluta commissum fit, pœna est decapitatio; in reliquis verò casibus præter pœnam gladii etiam combustio corporum.

4to. Quoad raptum: si raptor est infidelis, fit pœna gladii, ac insuper, si raptam simul cognovit, ejus corpus flammis absumatur.

5to. Fornicationes simplices ictu virgarum, & relegatione generali; sin verò unus complicum foret hujas subditus, opere publico, & relegatione particulari puniatur.

§. 3.

Inmò & concubitus fornicarii inter christianos severius puniendi sunt, dum ex qualitate persone violatae, vel coitus sacrilegi, vel dolose persuasionis delictum ingravescit: quales sunt

- 1mò. Concubitus tutoris cum pupilla,
- 2dò. Patris adoptivi cum filia adoptata,
- 3tio. Patrini cum filia spiritali,
- 4to. Præceptoris cum tiruncula.
- 5to. Item cum femina impubere, mente capta, delirante, dormiente, vel ebria.
- 6to. Custodis carcerum cum captiva.
- 7mo. Cum Moniali.
- 8vo. Cum viris ecclesiasticis.
- 9no. Item si homo vilis sub ementito melioris conditionis prætextu feminae nobili concubitus dolose persuaserit.

§. 3. Del rimanente siccome anche trà cristiani celibi possono darli alcune malvagità e incontinenze, le quali in se rachiudano una malizia, e dolo straordinario, ed eccittino nel publico un grande scandalo, e però meritino più severo punimento delle semplici carnali commissioni, per caso d'esempio:

1mò. Se un tutore facesse cadere la sua pupilla; ouvero

2dò. Un padre adottivo la sua adottata figlia;

3zo. Od un patrino di battesimo, ò di cresima la sua figlioccia;

4to. Od un precettore, ò sia maestro la femina affidata alla sua istruzione, anche nel caso del di lei consentimento; ouvero

5to. Se taluno conoscesse carnalmente una femina impube, mentecatta, ò sia pazza, delirante, dormiente, od ubriaca, anche senza di lei renitenza;

6to. ò se un custode delle carceri, ò servo di giustizia facesse carnale abuso d'una femina consegnata alla sua custodia, quantunque acconsentiente, singolarmente se ciò fosse legato sotto promessa di libertà.

7mò. ò se taluno sfregiasse una persona consacrata à Dio anche con di lei consenso in-ò fuori del chiostro; ouvero

8vo. Se da una femina libera venisse esercitata pravità e impudicizia con ecclesiastici.

9no. ò se da un vil' uomo, particolarmente sotto mentito millanto d'essere di condizione alquanto migliore, e di maggior nascita fosse una qualificata nobil femina stata indotta al carnale concubito.

In questi, ed altri simili casi dovrà l'usata impudenza e sfacciatagine, specialmente contro i maliziosi seduttori essere riscontrata più rigorosamente, che ne' casi di semplice impudicizia, e venire un tal malfacciente pubblicamente scoppato, ò caricato d'un'altra grave pena corporale, e bandito per sempre dal paese, ò dalla giurisdizione, anzi punito affatto colla pena di morte secondo la qualità del seducimento, e à misura della temerità, del dolo, e del recato scandalo.

## ARTICULUS 83. de

homicidio, vulnerationibus, aliisque factis lethalibus.

# ARTICOLO OTTANTESIMO TERZO

## Dell'omicidio, delle ferite, ed altri fatti mortali.

### S o m m a r i o.

- |   |   |
|---|---|
| §. 1. L'omicidio succede per dolo, colpa, evento, ò per necessità e permissione della legge.  | §. 8. Interrogatorj speciali.   |
| §. 2. La prima e seconda specie soggiace alla pena; mà le due posteriori ne vanno immuni.   | §. 9. La pena degli omicidj è differente: restandone tuttavia alcuni fuor d'ogni gastringo.               |
| §. 3. In quanto alla specie principale del doloso omicidio egli è lo stesso: se la prava volontà vi sia stata diretta mediatamente, ò immediatamente. | §. 10. Per le specie degli omicidj più gravi verrà determinata la pena negli Articoli seguenti dappresso. |
| §. 4. La dolosa uccisione si suddivide in omicidj semplici, ed in speciali pravamente qualificati; trattandosi quivi delli semplici.                  | §. 11. La pena del semplice omicidio è il ferro.  |
| §. 5. Indizj all'inquisizione.  | §. 12. Circofstanze aggravanti.   |
| §. 6..... alla cattura,   | §. 13. Dovendosi in evento di queste considerare anche il conato alla pariglia del fatto stesso.          |
| §. 7..... alla tortura.   | §. 14. Circofstanze mitiganti.  |
|   | §. 15. Come abbiassi à regolarli circa le ferite?   |

Homicidium dolò, culpa, casu, aut ex necessitate, & permisso legis committitur.

§. I. **L'**omicidio, ò sia l'uccidimento succede *primo*: ò maliziosamente con deliberato, e doloso animo; ouvero *secondo*: senza volontà e proposito, per colpa però dell'ucciditore, ouveramente *terzo*: senza di lui volontà, e dolo, ed anche senza di lui colpa, mà solo à caso

cafo, e per pura difauventura: ouvero *quarto*: per necessaria difefa, ò altrimenti per una caufa dalle leggi permessa.

§. 2. Costituendo quindi unicamente un vero delitto l'uccisione d'un uomo intrapresa contro le leggi, ne nafce per confeguenza da fe, che folamente le 2. prime specie foggiano alla pena, e che all'oppofito le 2. posteriori fieno da lafciarfi impunite.

§. 3. Nella prima e principal specie d'omicidio, dove ricercafì volontà, e doloso animo all'uccidimento, non occorre appuntamente badare, fe il propofito d'uccidere alcuno, fia preceduto qualche tempo all'attacco, ed alla procedura di fatto? ò fe l'omicida abbia voluta la morte dell'uccifo premeditatamente, ed efpreffamente? imperocchè, fe anche l'uccisione inforgesse all'improvifo da colera, e precipitanza, bafterebbe già, che l'ucciditore ò con armi mortifere, ò altrimenti con malizia e dolo intrapreso auelfe una qualche cofa contro 'l fuo auerfario, dalla quale comunemente folette e potefse facilmente fuccedere la morte, e così la prava di lui volontà foife stata diretta, fe non à dirittura ed immediatamente, tuttavia mediatamente, ed in fequela al fuffeguito uccidimento: come già in generale abbiam dichiarato di fopra all' Art. 3. §. 2., che appunto i mifatti provenienti da mediato, od immediato malvagio volere fieno da imputarfi al malfaccente, e per lo più da caricarfi di pari pena. Effendo per ciò di fequito da confiderarfi comunemente per non fondata, e infuffistente la femplice difcolpa preffocche di ciafcun'omicida, di non aver voluto ammazare l'uccifo, mà solo ferirlo, od altrimenti dargli un colpo non perniziofo alla vita, ò solo atterirlo, e come tale pure da non accettarfi fenza chiara pruova, od affai evidenti contraffegni, e legali amminicoli, per follevamento, e liberazione dalla determinata pena ordinaria di morte.

§. 4. I dolosi omicidj appartenenti alla prima specie non fono d'una fteffa natura, mà fono ò puramente femplici, e cofidetti ordinarj uccidimenti, dove non concorre nè premeditato propofito, nè previa deliberazione; ò per la troppa malizia, che li accompagna, come farebbe l'affaffinamento di strada, l'omicidio appoftato, ò fia altri commefso &c. ò per la vicina parentela, come farebbe un parricidio, infanticidio, &c. vengono ad effere cafi d'uccidimenti fingolarmente qualificati, e più gravi, e per quefto richiedono anche un differente punimento ò più leggiero, ò più grave fecondo la lor qualità. La onde de' cafi d'omicidio, e d'uccidimento più gravi verrà trattato di fequito in particolare, e quivi all'incontro degli omicidj femplici, ed ordinarj, che accadono all'improvifo da colera, e precipitanza ed appreffo anche delle circoftanze mitiganti ed aggravanti, per le quali eziandio un'omicidio altramente femplice ed ordinario vien minorato, od aumentato in quanto al gaffigo.

§. 5. Li propinqui, ò fia più vicini indizj all'inquifizione del reo inforgono, allorchè il giudice criminale fa visitare il corpo dell'uccifo da esperti medici, e cerufici, ed appreffo anche nel luogo del perpetrato delitto, e da quelli, che tallor l'aveffero veduto à commettere, intituisce la diligente ricerca, fopra chi potefse averlo commefso? e fa interrogare il medefimo mortalmente ferito, quando ancor vive, circa la perfona del vero delinquente.

§. 6. *Indizj alla cattura* fono:

Quando il lefo depone fopra d'una certa perfona; ò fe uno, il quale potefse probabilmente aver commefso 'l mifatto, volesse fuggire, ò già foife fugitivo.

Come anche un'infolito agguato tefo con arme nel luogo dell'omicidio pria del fatto, ouvero una premeffa minaccia, disfida, od una grave manifefatafi nimicitia.

Più: fe uno veniffe forpreso nel luogo del fequito mifatto, ò vi fi ritrovaiffe la spada nuda, od altre armi di qualcuno.

Ouvero effendo fequito l'omicidio con armi da fuoco, fe fi aveffe sentito il colpo, ò fia l'archibufata, e nel luogo del patrato omicidio, ò indoffo del forpreso trovata fi foife un arma poco fa scaricata.

Similmente fe uno aveffe qualche cofa preffo di fe di ragione dell'uccifo, ò l'aveffe venduta.

Come non meno fe taluno volesse di nafcofto celare, ò fotterrare un corpo morto.

Crimen homicidii est cædes hominis contra jus facta: unde fequitur, folum homicidium dolofum, & culpofum pœnæ fubjici, cafuale vero, & neceffarium, feu à lege permiffum, extra pœnam conftitui.

Dolofum est homicidium, five directa, five indirecta fuerit nocendi voluntas, quæ proximam neci caufam dedit.

Sed & ipfa dolofa homicidia funt vel fimplicia, vel qualificata; de qualificatorum homicidiorum aliquibus speciebus infra fuis locis, hic autem de homicidio fimplici agitur.

Indicia ad inquirendum.

..... ad capturam,

..... ad torturam.

§. 7. *Gl' indizj alla tortura* inforgono di seguito, se dalla inquisizione, e dalle rintracciate e raccolte informazioni risultassero rilevati tutti, o li principali contrasegni delli pocc' anzi mentovati, e vi concorressero ancor altri indizj ordinarj: come à dire:

Se alcuno nella preceduta rissa, e susseguitone omicidio avesse altercato coll' ucciso;

Presa avesse la sua arma, o coltello, ed investito l'ucciso con colpi di punta, di taglio, od altresì con pericolose bastonate.

Singularmente se al tempo del seguito omicidio rauvifata si avesse sanguinosa l'arma, il coltello, o le vestimenta del sospetto, e tal arma corrispondesse alla ferita.

Ouvero se egli avesse pigliata, venduta, data via, o ancor presso di se la robba dell'ucciso, e non potesse sventare un tal sospetto con credibili indizj, e pruove in contrario

Interrogatoria specialia.

§. 8. *Gl' interrogatorj* sono presso à poco i seguenti:

In che maniera sia seguito l'omicidio? dovendo essere narrato il tutto dal principio fino al fine.

In che luogo? à che tempo, giorno, ed ora? con che mezzi, ed armi?

Cosa l'abbia mosso à tal fatto?

Se taluno gli abbia assistito? chi sia stato questo assistente? come si chiami, ed ove dimori?

Dove abbia riposto, e sotterrato il cadavere dell'ucciso?

Cosa in danaro, ed altro abbia avuto presso di se l'ucciso?

Cosa gli abbia levato? ove riposta la robba toltagli? à che prezzo venduta, od in che luogo nascofa la medesima?

Se abbia commessi altri omicidj? e così via.

*Pœna homicidii ex gradu doli, vel culpæ commensuranda est. Aliqua homicidia impunè fiunt.*

§. 9. Toccante *la pena* dell'omicidio, qui patisce la regola generale: chi uccide, morir deve, o sia sparso debb'essere il sangue, di chi sparge il sangue altrui: la ragionevole sua modificazione. Dandosi anzi alcuni casi speciali, dove l'omicidio se ne resta impunito affatto; di tal natura vengono ad essere principalmente questi:

Primo: Se l'uccisione fosse successa senza dolo, e colpa dell'uccisore per mera disgrazia, ed accidente; esempigrazia: se fabricandosi, o in altre congiunture un' uomo, statone auvertito, fosse stello andato sotto la gittata, e rimasto morto accidentalmente sotto la medesima; ouvero

Secondo: Se uno uccidesse l'altro in giuochi leciti cavallereschi, od in scuole di scherma senza veruna concorsavi singolare malizia, o frode;

Terzo: Se per legitima necessaria difesa uno amazzasse l'altro, e pruovasse d'essere stato costretto à difendersi; venendo trattato e dimostrato nell'articolo susseguente, cosa sia, e qual dicasi una vera, legitima e necessaria difesa, o sia il moderame dell'incolpata tutela?

Quarto: Se uno opponendosi violentemente alla giustizia, che per legitime cause lo volesse far prigione, venisse amazzato.

Quinto: Se taluno amazza un ladro notturno, che si metta in difesa, od un rubbatore violento.

Sefto: Se uno per difesa del corpo, e vita altrui amazza qualcun' altro, e altresì l'assalito non avesse in altra maniera potuto agevolmente restare difeso, e preservato.

Settimo: Per mancanza di senno, o sia cervello e volontà un' uomo insensato, od un fanciullo in frà li 10. anni non incorre gastigo; ogni qualvolta non vi si scopra una singolare malizia.

Ottavo: Se per ordine e comando giudiziale taluno uccidesse una qualche persona per caso d'esempio: uno sbandito coll' imposta e promessa taglia di tanto à chiunque lo pigli vivo, o morto.

*Pro homicidiis qualificatis specialibus pœna infra determinabitur.*

§. 10. *La pena* sopra i casi più gravi d'omicidio accennati specialmente qui sotto, verrà ivi appunto debitamente statuita.

§. 11. Ne' semplici omicidj, de' quali quivi si tratta, il ferro è la pena ordinaria; essendo però questa talvolta da inasprirsi, ò da menomarsi à misura delle circostanze di aggravazione, ò di mitigazione, che vi concorrono.

§. 12. *Circostanze aggravanti*, in concorso delle quali non si può acquietarsi colla pena ordinaria del ferro, mà bensì aumentare la medesima secondo lo stato delle cose con precedenti penali aggiunte, come à dire, col troncamento della mano, con tanagliate à fuoco, ò strascinamento al luogo del supplizio &c. ouveramente in vece del ferro dovrà essere il reo sguartato, od arrotato, ed anche pria tanagliato, ò svelteglie delle corregie dalla pelle secondo la qualità del delitto; si fatte circostanze auvengono

Primo: Pel temerario, e malizioso proposito d'uccidere, fissato lungo tempo pria del commesso omicidio.

Secondo: Per la crudeltà, e inumanità usata.

Terzo: Pel modo di trucidare maliziosamente inventato, e astutamente eseguito.

Quarto: Se l'uccisa persona è di cospicua nascita, ò di alta dignità, e carattere.

Quinto: Se uno ammazza il suo proprio padrone, padrona, od altre persone, dalle quali fosse stato beneficato, e fedelmente trattato, ò se uccidesse qualcuno sotto sembiante d'amicizia.

Sesto: Se un pittocco sotto simulato chiedoimento d'elemosina, od altro simile astuto pretesto ammazza i viandanti, ò qualch'altra persona; ouvero se un oste strangolasse crudelmente gli ospiti, ed inappresso tallor colle carni loro trattasse degli altri: potendo appunto queste posteriori ed altre simili più malvagie circostanze à condizione delle cose cadere in un tratto sotto più grave specie d'omicidio, come farebbe il proditorio, ò l'affassinio &c.

§. 13. Il conato, e pravo proposito di privare qualcuno di vita, non eseguito però per altri accidenti venuti di traverso, quando non vi s'accostino altre circostanze aggravanti, è da caricarsi d'un'arbitraria straordinaria pena; mà concorrendovi altre malvagie circostanze rispetto alla specie, ò sia qualità del machinato omicidio, e simili, farà da punirsi il conato alla pariglia dell'eseguito misfatto stesso secondo la regola prescritta di sopra all'Art. 13. §. 8.; e così anche in quel caso, che uno di pravo proposito lungamente meditato, fosse stato in agguato di qualcuno, l'avesse effettivamente assalito, e dal suo canto nulla risparmiato per compiere l'omicidio, quantunque poi seguita non fosse la morte dell'assalito, dovrà nulladimeno un tal tentante ed aggressore venir giustiziato col ferro secondo l'ordinato di sopra all'art. 73. §. 4. e §. 12. v. 1.

§. 14. *Circostanze mitiganti* (à spinta delle quali, quando una, ò più di esse insieme si rincontrino, e l'omicidio per altro non sia di qualità troppo prava, il reo non è da caricarsi della pena di morte, mà bensì d'una commensurata arbitraria corporale) sono presso à poco le seguenti:

Primo: Se succede un'omicidio senza malizioso proposito, e contro voglia del committitore, e ciò chiaramente si manifesti.

Secondo: Le infossibili parole di vitupero, od altre arrecate gravi ingiurie ed offese, le quali incitato aveffero l'omicida ad una ragionevol colera, quando il fatto sia seguito di repente, e nel primo bollorè, ò sia sollevamento d'animo.

Terzo: Se uno stesso si denuncia alla giustizia, e così appunto se uno di sua libera volontà unitamente feco indica anche i complici, e li riduce prigioni; purchè l'omicidio non sia troppo pravemente qualificato.

Quarto: Se un padre amante della giustizia consegna stesso al giudice un suo figlio per motivo d'un omicidio da lui commessosi, il quale per altro non sia uomo baldanzoso, e cattivo.

Quinto: Se un marito uccide in sul fatto ed in flagrante un adultero sorpreso in adulterio con sua moglie, ò la moglie stessa; ouvero anche se un padre trucidà in sul fatto sua figlia maritata attrappata in actual adulterio.

Pœna homicidii simplicis regulariter est gladius; sed hæc ipsa pœna pro circumstantiis aggravantibus, vel lenientibus asperatur, vel minuitur.

Circumstantiæ aggravantes,

Conatus in hoc crimine, si atroces concurrunt circumstantiæ, pari pœnæ, ut ipsum homicidium, subjacet.

Circumstantiæ lenientes.

Seſto: Se l'uccifione poi foſſe accaduta ſenza volontà e dolo per ſemplice colpa del committitore, dovrà pure eſſere dettata una pena arbitraria o maggiore, o più leggiera à miſura della colpa.

Settimo: Circa l'ubbrachezza ſi dovrà attenerſi alle regole e temperamenti preſcritti di ſopra all' Artic. 11. §. 5.

Quid juris ſit, circa vulnerationes?  
& quibus in caſibus earum cognitio ad iudicem criminalem, vel civilem pertineat?

§. 15. Toccante le ferite, ed altre ſanguinolente procedure di fatto, che ſeguono ſenza omicidio, qui vogliamo Noi, ed ordiniamo con ciò, che debba eſſere oſſervato il ſeguente modo, e forma: appartenendo anzi alla criminale diſamina, e punigione i ſoggiunti caſi:

Primo: Se alcuno ferisce, od offende qualche perſona con arma illecita, come à dire, con iſpada, lancia, graffio, baſtone, o clava, e tal ferita, o leſione veniſſe dalli giurati chirurgi giudicata per mortale.

Secondo: Per criminali ſono da conſiderarſi tutte quelle ferite, e leſioni, che accadono per via di colpo d'archibuſo, di punta di coltello e pugnale, o ſia ſtiletto, e d'altre armi proibite, e che ſecondo tutta la preſunzione derivano da micidiale propoſito, tanto ſe vengono giudicate mortali, che non mortali.

Terzo: Se un ſervo baldanzofamente (ſenza e fuori di neceſſaria diſeſa) daſſe di piglio all'arma, od archibuſo contro il ſuo padrone, o gli metteſſe mano affatto, lo feriſſe, od altrimenti maltrattaſſe; eſſendo lo ſteſſo anche da intenderſi delle femine, e ſerve, che nell'anzidetta maniera offendono, e maltrattano le loro padrone. In queſti ed altri ſimili emergenti dovrà eſſere proceduto contro il delinquente con arbitrario condegno punimento, come à dire, con metterlo alla berlina, obliigarlo in ferri al publico travaglio, e ſimili, ouvero anche, ſe l'offeſa, o leſione foſſe grave, e vituperevole, o altreſi vi concorreſſero delle gravi circoſtanze, affatto colla pena di morte ſecondo lo ſtato delle coſe.

Quarto: All'oppoſto in ſemplici riſſe, ordinari azzuffamenti, e ſimili procedure di fatto, dove la ferita, e leſione non ſia mortale, dovrà l'inquiſizione, la giudicatura, e condegna caſtigazione (non però in denaro) eſſere intrapreſa ex officio per parte del giudice ordinario del reo, ed appreſſo anche procacciata al danneggiato la dovuta ſodisfazione aſſieme col rifaccimento di tutte le ſpeſe, danni, e perdita del tempo, non che punito con più rigore il reo nel caſo, ch'egli o non poteſſe per povertà indennizzare l'offeſo, o altreſi foſſe ſtato ſorpreſo più volte in ſimil ſorta di temerarie, ed inſolenti procedure.



## ARTICOLO OTTANTESIMO

## QUARTO

Del moderame d'inculpata tutela, ò sia. della difesa necessaria.

ARTICULUS 84.  
de  
moderamine inculpatæ tutelæ.

## S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa si richieda ad una legitima necessaria difesa?  
 §. 2. Quegli, che l'adduce per sua discolpa, debb'essere secondo la qualità delle circostanze ammesso al processo purgatorio.  
 §. 3. Dimostra iudi l'omicida l'asserita necessaria sua difesa in tal caso è d'assolversi interamente.  
 §. 4. L'aggressore non può scolararsi col moderame d'inculpata tutela, quand'anche durante il contrasto venisse costretto a difendersi, ma soggiace alla pena ordinaria.  
 §. 5. L'assalto per lo contrario, quand'anche sorpassato avesse in qualche parte il moderame dell'inculpata tutela, è da punirsi solo straordinariamente.  
 §. 6. Non essendo seguito l'omicidio alla presenza di qualche testimonio, deve il giudice conoscere dalle circostanze, quanta fede sia d'attribuirsi all'asserita necessaria difesa?  
 §. 7. E se l'committitore sia d'assolversi, ò da condannarsi, ouvero  
 §. 8. Da decretarsi contro lo stesso la tortura?  
 §. 9. Interrogatorj speciali da formarsi, quando l'omicida è cognito, e si scolpa col manto di necessaria difesa  
 §. 10. Circostanze aggravanti, per le quali l'allegata necessaria difesa è da considerarsi per irrelevante.  
 §. 11. Circostanze mitiganti, per le quali è d'alleggerirsi la pena ordinaria?

§. 1. **A**d una legitima, lecita, e necessaria difesa fa soprattutto di mestieri:

Primo: Che quegli, il quale voglia servirsi di questa in via di ragione, sia stato dal suo auversario attaccato, sopraggiunto, ò battuto ingiustamente, e all'improvviso con armi mortifere, od altro micidiale strumento, e così costretto, e necessitato alla difesa.

Secondo: Che nè colla fuga, nè in altra profitevole maniera abbia egli potuto salvare il suo corpo, vita, onore, ò buona fama, mà dovuto così violentato, e costretto uccidere il suo nemico coll'arma difensiva, statagli in allora alla mano, ed in tal guisa preservare il suo corpo, vita, onore, ò buona fama.

Terzo: Che ciò segua subito in sul luogo, ò piazza dell'inferto attacco, incontamente dall'ora dell'assalto, e non forse doppo un notabile intervallo di tempo; non essendo però tenuto un tal violentato di aspettare colla sua difesa, finchè venga effettivamente battuto.

§. 2. Un tale, che si rapporti con buon fondamento al beneficio della difesa permessa dalle leggi, è d'ascoltarsi onninamente colle sue ragioni, legali amminicoli, e mezzi provativi, e da prestarglisi ogni giusta giudiziale assistenza; con ammetterlo anche in evento al formale processo purgativo secondo la dimensione fatta qui sopra all'Artic. 51.

§. 3. Ora pruovando egli legalmente la estortagli necessaria sua difesa, va immune da ogni pena, ed è d'assolversi anche dal compenso d'ogni danno, e spesa; ciocchè non solo ha luogo, allorchè un'uomo contro d'un'uomo, mà ben'anche quando un'uomo contro ad una donna malvaggia, pericolosamente armata venisse costretto à prevalersi d'una necessaria difesa, od à salvare la vita ad uno de' suoi parenti, od à qualch'altra onesta persona.

§. 4. Dacchè però li sovraccennati modi, e punti necessarij all'intraprendimento d'una legitima difesa per l'insorgente sconvolgimento degli animi accesi, ed adirati ben di rado tutti si osservano in emergenze d'omicidj, mà talvolta sorpassati vengono notabilmente, ò non possono dal committitore venire pruovati, e per conseguenza gravoso cade al giudice il modo di regularsi, specialmente in caso di ecceduto limite d'una inculpata tutela; così in evento di trasgressione dovrassi badare soprattutto: se l'ucciso, ò l'uccisore abbia fatto il primo ostile attacco? mentre se l'ucciso-

Moderamen inculpatæ tutelæ his fundamentis nititur:

1.º. Ut quis injustè, & ex improvviso armis, aliòve instrumento lethali invasus, & ad sui defensionem coactus; nec non 2.º. In presenti periculo vitæ, corporis, membrorum, pudicitia, aut honoris sit constitutus; ac denique

3.º. Ut in flagranti, & non post intervallum temporis, cessante jam periculo, aggressori mors inferatur; cæterum insultatus primum aggressoris ictum expectare haud tenetur.

Qui ad necessariam sui defensionem, servatimque in ea legitimum moderamen provocat, suis adminiculis haud destituentus, immò pro re nata ad formalem processum purgatorium admittendus est.

Si occisor hoc moderamine inculpatæ tutelæ se usum fuisse probaverit, simpliciter absolvendus est, five dein propriam, five alterius vitam justè defenderit.

Aggressor, etsi durante pugna ad necessitatem defensionis fuisset redactus, hac exceptione inculpatæ tutelæ se tueri nequit, sed penâ ho-

micidii ordinariâ ple-  
ctendus est.

Sin verò occifus fuerit  
aggressor, occifor ta-  
men in uno, alteróve re-  
quisito moderamen ex-  
celferit, tunc reus pro  
modo, & qualitate ex-  
celfus poenâ extraordi-  
nariâ vel graviori, vel  
leviori afficiendus est.

Quòd fides remotis ar-  
bitris commiffa fuerit, &  
occifor necessitatem le-  
gitimâ defenfionis oppo-  
fuerit, in defectu testi-  
um ad conjecturas recur-  
rendum est: quibus ritè  
perpenfis iudex arbitra-  
bitur: quantum fidei ex-  
ceptioni tribuendum fit?

Et pro diverfitate cir-  
cumftantiarum inquisi-  
tum vel abfolvet, vel  
ad poenam ordinariam,  
aut extraordinariam con-  
demnabit, vel juramen-  
tum purgatorium injun-  
get, vel

Pro re nata torturam de-  
cernet.

Interrogatoria specialia  
in cafum, quo homicida  
certus, is autem mode-  
ramen inculpatæ tutelæ  
prætulerit.

re fosse ftato il primo ad investire l'uccifo, e folamente durante la zuffa necessitato à rintuzzare la forza dell'uccifo, nulla potrà giovargli l'allegata necessaria sua difesa, quando abbia uccifo il fuo auversario, mà farà da punirsi col ferro qual omicida.

§. 5. Per lo contrario poi, se l'uccifo avesse un armi mortali, ò in altra guifa offilmente attaccato l'ucciditore, e così dato principio al contrasto; in tal caso, quantunque l'uccifore non avesse appuntamente offervato tutto ciò, che Noi ricerchiamo per una legitima necessaria difensione, mà trasgredito al quanto la moderazione di essa (principalmente se l'uccifo auversario gli fosse ftato si fattamente superiore di forza, arditezza, e prestezza, che non si farebbe arrifchiato di effettuare appena con una spada, coltello, od altre armi queltanto, che lui col pugno, od un bastone) e contro l'uccifo auvalfo si fosse di armi, e stromenti diffimili, ò di qualch'altro vantaggio, non dovrà mai il giudice in si fatte circostanze procedere colla pena di morte, mà bensì scegliere sempre una pena straordinaria più acre, ò più mite à misura e proporzione della forpassata necessaria difesa. E ciò, quando sia noto, che l'uccifo abbia da micidiale attaccato l'altro.

§. 6. Siccome però agl' incolpati manca più volte la puova d'una legitima necessaria difesa (singolarmente se nasce un omicidio di notte tempo, od in luoghi, e siti, ove niuno sia ftato presente) e così per tali motivi pruovar non possono nè lo costrignimento, ne l'ufata loro legitima necessaria difesa, e nulla di meno vantano d'esserli sforzatamente difesi in modo lecito, e legitimo: così in tali emergenze incomberà al giudice di por mente alle seguenti circostanze, cioè, alla buona, ò cattiva condizione, ed anteriore condotta d'amendue le persone, al luogo del seguito omicidio, ed anche alla qualità delle armi, e ferite di ciascheduno, come pure al contegno d'un, e l'altro di essi praticato in simili avvenimenti, ed specialmente in quella, ò presente emergenza si avanti, che doppo il fatto; la quale anche di esse due parti secondo ciò, che trà di loro precedentemente accadde, possa aver avuto maggior motivo, impulso, vantaggio, utile, ò credenza d'uccidere, e di sforzar l'altra nel luogo del patrato omicidio? potendo di seguito un saputo giudice arguire da tali riflettute circostanze: se all' opposta e vantata necessaria difensione sia da crederfi, ouver no?

§. 7. Essendovi poi si gagliarde presunzioni, le quali possano muovere il giudice à prestar fede all'asserita necessaria difesa, dovrà egli terminato il processo purgatorio (quando questo abbia luogo) assolvere l'incolpato, ouvero standovi in contrario una sufficiente ripruova, condannare lo stesso alla pena ordinaria, ò ad una straordinaria secondo lo ftato delle cose; ò pure, facendo per il reo le presunzioni e legali amminicoli una semipruova, imporre al medesimo per compimento della piena puova il giuramento di purgazione, ed anche prestato questo, dichiararlo libero, e immune affatto da ogni pena sul solo risarcimento delle spese giudiziali.

§. 8. Mà se poi le presunzioni fossero si forti contro il reo, ed egli per altro fosse anche una persona nemica della pace, inquieta, e tumultuosa, la quale potess'essere creduta capace d'un'intrapreso malizioso micidio, nè colle buone voless' confessare il delitto, in tale ftato di cose non può il giudice nè passare al dettamento della pena ordinaria di morte, nè ad una corporale arbitraria, mà per rintracciamento della verità dovrà procedere contro il reo colla tortura.

§. 9. *Gl'interrogatorj speciali*, in evento che per parte del reo l'omicidio sia certo, ed egli all' opposto perduri costantemente nell'asserzione d'essere ftato costretto à difenderfi legitivamente, sono acconciamente da incaminarsi per iscoprirne il fondamento, ò l'insuffistenza, e da formarfi presso à poco così:

Se per avanti egli abbia conosciuto l'uccifo? per quanto tempo, e da che tempo in poi?

Se abbiano avuto à fare insieme, negoziato, ò girato? narri il tutto.

Se mai durante la lor conoscenza, ò altresì avanti l'omicidio si sieno trà di loro disgustati? dice l'inquisito, d'essere nato trà di loro un qualche disgusto? allora puossi interrogarlo ulteriormente:

Per che causa? quanto tempo sieno vissuti in dispiacere, ò sia in colera? come finalmente sieno venuti alle mani, e come sianfi disseparati? in qual luogo? à che ora, e tempo? dice egli di notte? si tira avanti:

Se la notte sia stata affai scura, o tenebrosa? se egli abbia potuto vedere, e conoscere l'ucciso?

Se l'attaccante in allora abbia parlato, gridato, o l'abbia senza dir parola attaccato? ha egli parlato? si deve interrogare più oltre:

Quali parole? cosa egli su di ciò gli abbia risposto? quanto tempo abbia durato il cambio di parole?

Se egli si sia avventato contro coll'arma già sfoderata? ovvero se là solamente l'abbia sfoderata?

Se non avrebbe potuto schifare commodamente il suo avversario, o rintuzzarlo con minor lesione? dice egli di no? si prosegue:

Per che motivi? dice egli, che l'avrebbe potuto sfuggire? lo s'interroga in tal caso:

Per che non l'abbia fatto? chi abbia vibrato il primo colpo, o stoccata? in che parte? se si sia accorto, che la puntura, o il colpo di taglio sia riuscito si male, o sia pericolosamente?

Se con istudio l'abbia lanciato in quel sito mortale, e desiderato di là dirigerlo?

Se allora non vi sia stato niuno affatto sulla strada, o che abbia guardato dalle finestre? dica, chi fossero, o denomini quelle case.

Quando l'ucciso sia caduto? se sia rimasto a terra? e stato ancor vivo? se doppi lo abbia ulteriormente offeso? o se lo stesso abbia potuto ancor andar più oltre? o se quanto prima sia morto? come sappia egli l'uno, e l'altro? dove poscia sia egli andato?

E così di tutte le altre circostanze, che si danno diversamente in emergenti omicidj.

§. 10. *Circostanze aggravanti*, per le quali la necessaria difesa non è da reputarsi ordinariamente per rilevante, sono

Circumstantiæ aggravantes, quæ ejusmodi exceptionem penitus excludunt.

Primo: Se uno venisse da taluno battuto, od attaccato senza pericolo della vita (come se l'uno battesse l'altro colla mano, o lo tirasse per i capelli) e poscia il così battuto, o scapigliato uccidesse il suo avversario con un coltello, od altra arma; un tale non può avvalersi, nè giustificarsi col pretesto d'una legittima necessaria difesa: eccettuato che il più gagliardo battesse colle pugna si gravemente il debole, senza voler desistere, pel che il debole battuto potesse ragionevolmente temere, ch'ei volesse vederlo posto di pugna a morte; nel qual caso se il debole uccide l'violentatore con adoperamento d'armi, e dimostra sufficientemente tal pericoloso costringimento, ne vien egli anche disculpato come stato spinto, e necessitato a salvarsi in tal maniera contro la forza superiore dell'ucciso; dovendo però il giudice fervare una giusta distinzione tra le persone, il loro stato, più alta dignità, ed onorificenza.

Secondo: Se uno ammazzasse quel tale, che con sole parole gli fosse stato minaccevole, o altrimenti soltanto sospetto.

Terzo: Chi senza necessità uccidesse il suo avversario fuggente, o già disarmato, quantunque l'ucciso fosse stato l'incominciatore, e l'assalitore: salvo se il fuggente si desse solamente alla fuga per maggior suo vantaggio, o tosto potesse giugnere ad acquistare un'altra arma, e l'altro non potesse commodamente scappare.

Quarto: Se dopo la zuffa, o contrasto fosse già scorso un qualche spazio di tempo, come forse d'una o più ore, o giorni, e tuttavia poi il primo offeso attaccasse di nuovo l'offenditore, e l'uccidesse.

Quinto: Se seguito l'attacco, e sopito il contrasto, fossero state disgiunte amendue le parti, ed aggiustate le cose, da poi però di là a qualche tempo (sia breve, o lungo) il primo offeso levasse di vita il suo avversario.

Sesto: Se l'ucciso avesse avuta legittima causa d'attaccare l'omicida: per caso d'esempio se taluno sorprendesse con armi uno, che avesse la taglia, od il marito l'adultero, ovvero i ministri di giustizia, o gli sbirri cercassero d'imprigionare in forza del loro ufficio un malfacciente, ed in caso di sua resistenza di ridurlo con armata mano nelle forze, ed in si fatte contingenze l'investito ammazzasse il legittimo investiente.

Circumstantiæ mitigantes, quarum intuitu pœna homicidii ordinaria temperanda est.

In questi anzidetti casi si dovrà caricare il reo della pena ordinaria di morte, ò d'una severa straordinaria secondo la qualità delle circostanze, che vi s'accostano.

§. II. *Circostanze mitiganti* sono, e vien menomata la pena, quando Primo: Fosse preceduta una grave offesa, e così solo osservata non si fosse la moderazione dell'usata difesa.

Secondo: Se il commettitore fosse una persona nobile, od equestre, qualunque avesse potuto salvarsi colla fuga.

Terzo: Se una donna uccide un'uomo, che l'abbia attaccata nell'onore, corpo, e vita, auvengachè si avesse potuto salvare dal pericolo in altra maniera.

Quarto: Se uno durante la rissa uccide un'altro, per esempio, il defensore, ò chi altresì fosse d'impedimento alla necessaria sua difesa; ed in molti altri casi ancora, che tutti non posson'essere addotti, mà che restano rimessi al savio discernimento del giudice.

ARTICULUS 85.  
de  
homicidio in turba  
commisso.

## ARTICOLO OTTANTESIMO QUINTO

Dell'omicidio, che vien commesso nella mischia, e zuffa di molta gente.

### S o m m a r i o.

- §. 1. Emergendo un si fatto omicidio, convenien badare circa l'punimento alla differenza de' casi.
- §. 2. Se più persone con disegno d'uccider' alcuno, abbiano principiato à bella posta il contrasto; ouvero
- §. 3. Se in una rissa insorta di repente si sappia il vero reo, che abbia ammazzato l'altro? ò pure
- §. 4. Essendo incognito il preciso omicida, se almeno si sappia, chi abbia ferito mortalmente l'ucciso? ò finalmente
- §. 5. Se non si possa investigare nè l'omicida, nè alcun'altro, che l'abbia ferito mortalmente?

Quoad homicidium in turba commissum subsequis regulis directivis standum est.

Si plures per conspirationem eadem commiserunt, omnes æquè capite plectendi sunt, sive unus, sive plures percusserint, sive de autore cædis constet, sive non.

Si in rixa subito exorta quis occiditur, & de eo, qui mortem intulit, constet, is gladiò feriendus, reliqui extra ordinem coercendi,

Si de occisore non liquet, omnes illi, qui vulnus lethale infixerunt, pœnâ mortis, reliqui verò pœnâ extraordinariâ afficiendi sunt.

§. I. **A**cciò anche, saper si possa: come abbiassi à contenersi col punimento d'un tale omicidio, dove in un inforto attacco, rissa, ò tumulto vi si siano ritrovate più persone? qui vogliamo Noi à distinzione degli emergenti criminali aver prescritte per norma giudiziale le seguenti regole modificative:

§. 2. Se alcune persone di congiunto pravo proposito, e volontà d'uccider' qualcuno, si prestano vicendevole ajuto, ed assistenza, in tal caso incorrono tutte la caducità della lor vita; quand'anche nell'ucciso vi si scoprisse una sola, ed unica ferita, e ciò senza distinzione: se il preciso delinquente sia manifesto, ò nò? ed anche senza riguardo: se esse persone tutte, od alcune di loro solamente abbiano battuto, ò ferito l'ucciso?

§. 3. Mà se alcune persone ritrovatesi accidentalmente assieme ad una rissa, si fossero ajutate à vicenda, e così ammazzato avessero qualcuno senza legittima causa, e si sapesse dappresso il vero reo, per la cui mano sia nato l'omicidio, dovrà il commettitore essere punito qual'omicida col ferro, e gli altri all'opposto arbitrariamente più, ò meno secondo lo stato delle cose, ed à misura del loro cooperamento.

§. 4. Quallora poi in una repentina sollevazione, ò contrasto constasse, che l'ucciso fosse stato battuto, colpito, e ferito mortalmente da più, che da uno, nè si potesse precisamente venire in cognizione, per mano ed opera di chi egli fosse stato ammazzato, in tal evento tutti quelli, che dimostratamente inflitta gli avessero una mortal ferita, faranno quai micidiali da castigarli col ferro, come si è detto poc' anzi,

e li

e li rimanenti all'incontro, che non avessero arrecato all'ucciso alcun colpo, ò stoccata mortale, da punirsi à prudente giudiciale arbitrio.

§. 5. Finalmente venendo in un tumulto, e rissa ammazzato qualcuno, nè potendosi à fronte d'ogni usata diligenza venire in cognizione del vero e preciso reo, ò di chi precisamente l'abbia sì pericolosamente ferito? del pari avendo in un contrasto inferto al improvviso alcuno, ò molti sì fattamente ferito qualcuno, che ciascuna ferita in particolare non sia bensì stata mortale, tutte insieme però cagionat'avessero al ferito la morte, in tal caso dovraffi soprattuto informarsi positivamente del primo motore, e principiatore del contrasto, rissa, ò tumulto, e secondo la qualità delle circostanze intraprendere contro lo stesso la pena ordinaria del ferro, e punire all'opposto gli altri più, ò meno ad arbitrio.

Sin verò non possit erui, quis interfecerit, vel lethaliter vulneraverit? author rixæ pro re nata ultimum supplicium, reliqui autem pœnam arbitrariam subeant.

## ARTICOLO OTTANTESIMO SESTO

ARTICULUS 86.  
de  
parricidio.

Del parricidio, ò sia dell'omicidio del padre, madre, figliuoli, e conjugati.

### S o m m a r i o.

- |  |  |
|--|--|
| §. 1. à questa specie d'omicidio vien'anche in senso più difeso tirata l'uccisione de' parenti propingui, ò sia de' consanguinei, ed affini. | §. 4. Le altre figliali insolenze, e temerità sono rimesse alla correzione de' genitori, e sopra la denuncia loro da gastigarfi condegnamente dal giudice; |
| §. 2. Quanto agl'indizj, e interrogatorj vegga lo prescrito circa l'omicidio ordinario.  | §. 5. Mà usando tallor i genitori della convivenza in questo particolare, dovrà seguire il punimento ex officio per parte del giudice.                     |
| §. 3. La pena di questo crime è la ruota, e secondo la gravità delle circostanze lo sguarcio.  | §. 6. Circostanze aggravanti,<br>§. 7. Circostanze mitiganti.  |

§. 1. **U**n parricidio commette quegli, che maliziosamente uccide il proprio suo padre, ò madre, avolo, od avola, ed altre persone imparentate in grado di ascendenza, tanto se sia stato procreato da esse in matrimonio legittimo, che fuori di questo; essendo anche pari misfatto, se padre, ò madre uccida i suoi figliuoli, ò se conjugati assieme s'ammazzano: e sotto questa specie di micidio vien compreso anche in senso più lato l'uccidimento commesso in altri vicini parenti di fangue, ò affini.

Parricidium strictè parentum, & liberorum, latius verò etiam conjugum, consanguineorum, & affinium eadem complectitur.

§. 2. Ora toccante l'inquisizione, cattura, ed interrogazione del reo, può quivi essere applicato tutto ciò, che fu accennato nel semplice omicidio.

Quoad indicia & interrogatoria fit remissio ad ea, quæ de homicidio simpliciter dicta sunt.

§. 3. La pena d'un tal'efecrabile micidio è per lo più l'arruotamento ò dal di sotto in sù, ò dal di sopra in giù secondo la qualità del delitto, ò la prossimità del grado di parentela; potendo anche un deliberato parricidio soprammodo malizioso, ò crudelmente patrato essere punito con lo sguarcimento del micidiale. Mà se una donna commettesse un tal misfatto, dovrà esserle troncata la testa e la mano, e quella e questa affissa sulla ruota, non che insprita tal pena di morte con precedenti tanagliate à fuoco, od inaltra guisa.

Pœna parricidii regulariter est crurifragium, & pro gravitate circumstantiarum dissectio corporis in partes; respectu feminarum verò decollatio cum exasperatione.

§. 4. Maltrattando i figliuoli (fuori d'un'omicidio) i loro genitori con urtoni, percosse, od in altra indecente maniera, s'aspetterà la condegna loro punizione agli stessi genitori, mà se la vogliono rimettere in petto del giudice, saranno simili maliziosi e pravi figliuoli da caricarsi secondo la qualità del fatto, e sue circostanze di dura prigione, di condanna al travaglio in ceppi e ferri, ò di altro gastigo, anzi ben'anche affatto d'una pena, che si approssimi à quella di morte secondo la gravità del delitto, e del maltrattamento più volte usato.

Reliqua liberorum ausa temeraria coercitioni paternæ relinquuntur; sin verò parentes ea judici denunciaverint, condignè puniendæ sunt.

Stante autem parentum conniventia in petulantibus levioribus iudex civilis, in gravioribus vero temeritatibus iudex criminalis in effrontes liberos ex officio animadvertat necesse est.

Circumstantiæ aggravantes ex articulis antecedentibus, & subsequentibus, & præsertim ex iteratione violentiæ, ex crudelitate cædis, aliorumque delictorum concursu depromendæ sunt. Circumstantiæ lenientes sunt.

Imò. Et generaliter eæ, quæ de homicidio simpliciter adductæ sunt;

1.º Si cædes extra parentes, liberos, & conjuges in aliam personam propinquam commissa fuerit.

3.º Si cædes inter sponfos contigerit.

4.º Si pater, vel maritus in castigatione liberorum, vel conjugis excesserit, & præter opinionem inde mors secuta fuerit; vel si sola incuria morti liberorum causam dederit.

5.º Si delictum non fuit consummatum.

6.º Si de paternitate vel filiatione putativorum parentum, & liberorum certò non constet.

§. 5. Ogni qualvolta però i genitori per la loro età, ò debolezza non potessero stessi intraprendere il gastigo, ouvero anche per la loro tenerezza di cuore, e connivenza non volessero denunciarne al giudice la filiale procedura di fatto, in tal caso dovrà il giudice civile di ciascun luogo in casi, ò sia sfrenatezze più leggieri, mà nelle più gravi il giudice criminale passare in forza del suo ufficio alla condegnà antimaverfione.

§. 6. *Le circostanze aggravanti*, che rendono più grave cotesto in se stesso fo gran misfatto assieme colla pena dovutavi, convengono con quelle, che vengono accennate parte nell' antecedente articolo, e parte nelli suffeguenti, come farebbero le procedure di fatto più volte replicate, l'uccisione seguita con barbaro e singolar martirizzamento, e varj altri ancora dappresso commessi malfaccimenti.

§. 7. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono, e vien' allegerita alquanto la pena:

Primo: Ed in generale: se vi concorrono le circostanze mentovate qui sopra pel mitigamento della pena in casi d'omicidj ordinarj.

Secondo: Se l'omicidio vien commesso nella persona del patrigno, ò della matrigna, ouvero ne' figliastri; del pari nel suocero, ò nella suocera, nuora, ò genero, come pure nel fratello, ò sorella, ò ne' figlj di fratelli ò forelle, ò sia ne' cugini, non meno che da un figlio d' allievo, ò da un adottivo nel padre suo allevante od adottante, ò vice versa; e tanto più ancora, se la consanguinità, od affinità fosse in grado più rimoto delli poc' anzi mentovati, farà bensì un tale micidio da punirsi colla morte, mà alquanto più mitemente, e però non accostandovisi gravi circostanze, dovranno simili malfaccimenti essere giustiziati col ferro in vece della ruota, e secondo lo stato delle cose impiantata la testa sulla ruota, e tallor assieme colla testa troncata ad essi anche la mano.

Terzo: Con isposi non peranche effettivamente dati insieme, patisce questa regola eziandio un presso che simile mitigamento; come pure se uno supponendo d'ammazzare una altra persona, ucciso avesse un suo parente.

Quarto: Se un padre, od una madre volendo castigare suo figlio, ouvero il marito la moglie, avesse sorpassato 'l limite della discrezione di modo, che per cagione d' un tal indiscreto corregimento il figlio, ò la moglie vi lasciasse la vita; come anche se per inauvertenza e trascuraggine venisse dai genitori soffocato un fanciullo in letto; in tali casi non si dovrà si facilmente punire il reo nella vita, mà bensì secondo la qualità del fatto, e sue circostanze con una pena straordinaria.

Quinto: Se poi il delitto non fosse stato consumato affatto, converrà riflettere maturamente, se il reo ne sia stato impedito contro sua voglia, ouvero se abbia cessato di consumarlo di spontanea sua volontà? se si sia approssimato al fatto, ò nò? più se ne sia inforto gran danno irreparabile? essendo di seguito un simile delinquente da punirsi secondo il ritrovato col bando, ò sfratto dalla giurisdizione, con una mezza, od intiera scopa, ò con altra grave pena corporale, e ben' anche affatto col ferro secondo la gravità delle circostanze.

Sesto; Non ha luogo la pena ordinaria, se precisamente non si fa, se quegli, che uccise un fanciullo, sia il vero suo padre, ò nò? cioè quando il fanciullo deriva da una tal donna, la quale sia stata presta alle voglie d'ogni uno: essendo ciò anche da intendersi del caso inverso, cioè se taluno avesse ucciso il suo incerto padre.



# ARTICOLO OTTANTESIMO

## SETTIMO

Dell'infanticidio, ò sia dell'omicidio, che si commette ne' parti, ò sia ne' fanciulli partoriti di fresco.

### S o m m a r i o.

- §. 1. Questo crime è bensì compreso già sotto 'l parricidio, ma per le speciali sue annotazioni vien trattato nominatamente a parte.
- §. 2. Indizj all' inquisizione,
- §. 3... alla cattura e tortura.
- §. 4. Interrogatorj speciali.
- §. 5. punimento di questo misfatto.
- §. 6. Circostanze aggravanti,
- §. 7. Circostanze mitiganti.
- §. 8. Ouviacione delle cause, che finqui diero anfa à molti infanticidj,
- §. 9. Con istruzione per i giudici: come abbiano à ripiegare, ed occorrere dal canto loro à questo male?

§. 1. **S**otto 'l prossimo antecedente Articolo del parricidio sono bensì nominatamente comprese anche le madri, che osano di privare di vita i loro proprj fanciulli ò nel parto, ò subito doppo il parto, e di distruggerli nascosamente; siccome però circa questo crime voglion' essere appuntamente offervati molti necessarj, e differenti punti nell'istruzione e conducimento del processo, così per auvifamento migliore abbiám trovato spediente ed opportuno di raccorre li medesimi in un separato Articolo.

§. 2. *Gl'indizj all' inquisizione* (cioè quando una persona nubile, che passa per donzella, fosse per via di legitime presunzioni in sospetto, d'aver avuto nascosamente, ed ammazzato un fanciullo) sono presso à poco i seguenti:

Primo: Se una femina libera fosse stata veduta con un utero insolito, e grande, e poi tutt'ad un tratto l'avesse perduto.

Secondo: Se ad una fossero rimasti fuori i soliti suoi mestruj, e fosse stata sottoposta à quegli' incomodi, che sono proprj à donne gravide.

Terzo: Se si sapesse, che per avanti fosse vissuta incasta, indi si fosse nascosta alla gente, e doppo qualche tempo di nuovo lasciata vedere senza voler dire, nè poter dimostrare, dove sia stata?

§. 3. *Indizj alla cattura, e tortura* inforgono poscia, se si manifestano più gagliardi contrassegni d'un ben fondato sospetto: cioè

Primo: Se venissero ritrovati veritieri gl'indizj accennati nel precedente §., ed altri simili, e quella persona fosse anche così costituita, che si potesse crederla capace del reato adossatole, in tal caso dovrà essere fatta prigione, visitata da levatrici, od altre donne perite in tale materia secondo il bisogno e opportunità di ulterior investigamento, e ritrovandosi ben fondata la presunzione, nè volesse di seguito confessare buonamente il suo fallo, messa alla tortura: richiedendosi però in proposito, che le dette donne, ò mammane abbiano giuratamente deposto coll'aggiunta delle ragioni del lor detto: qualmente la visitata sia in istato tale, che debba veramente aver partorito.

Secondo: Venendo in luce un fanciullino, stato, non ha molto, ucciso, ed effendovi in quella vicinanza una donna altresì sospetta, ò di mala fama, la quale venisse indiziata, d'aver del latte nelle mamelle, questa può essere munta; e ritrovandosi in lei del vero perfetto latte, ha dessa contro di se una gagliarda presunzione alla tortura; e se tallor la medesima adducesse in sua discolpa, d'aver il latte per altra natural causalità, dovranno sù di ciò essere sentiti gli ulteriori pareri delle ostetrici, e de' periti medici.

Terzo: Mà se una donna avesse partorito di nascosto, ed occultato un fanciullo vivo e ben articolato, ò sia compleffo, poscia ritrovato morto, e l'investigata madre all'incontro sù di ciò costituita allegasse per sua discolpa, d'essere dal suo ute-

ARTICULUS 87.  
de  
homicidio in proprium  
partum perpetrato.

Infanticidium sub generalitate parricidii jam comprehenditur, sed ob quasdam suas specialitates hic seorsim tractatur.

Indicia ad inquirendum sunt exempli gratia:

1mo. Insolita uteri intumescencia, ejusque dein secuta subita decrescencia.

2do. Si puellae emanferunt menstrua, & si infirmitates passa est, quae feminis gravidis sunt propriae.

3tio. Si prius incastè vixit, dein aliquamdiu latuit, & post intervallum temporis denuo comparuit, & causam latitatio- nis fateri renuit.

.... ad capturam, & torturam.

1mo. Si obstetrices, vel matronae peritae, corpore mulieris inspecto, eam peperisse testantur.

2do. Si femina suspecta lac in mamillis habeat, nec alia lactis causa naturalis subesse deprehendatur.

3tio. Si clam peperit, partumque celavit, ac dein sine sua culpa partum interiisse asserit.

ro fortita la creatura morta senza sua colpa, dovrà essa à ragionevole giudicial discernimento in caso di apparente fondata sua giustificazione esser ammessa alla pruova, ed al formale purgatorio processo, prescritto in questa Nostra criminal costituzione all'art. 51. e messa soltanto alla tortura in mancanza di cotal sua pruovazione.

4to. Si negaverit, se enixam esse, & postea ejus infans mortuus reperiatur.

Quarto: Maggiormente ancor' ha luogo la tortura, se una femina, portando ascosamente in utero una viva articolata prole, fosse continuamente proceduta qual pulcella, ed anche avesse di sua voglia, ed à posta partorita sola, e senza ajuto d'altre donne; singolarmente, se negasse il parto, e l'esistenza del fanciullo, indi ritrovato morto: in tal caso non merita ascolto la mendicata discolpa, che adducesse del morto parto, nè debb' esserne ammessa al processo probatorio, e di purgazione, mà bensì proceduto contro di essa coll'effettiva tortura.

5to. Si partum fortuitò, & sine sua culpa in latrinam incidisse prætexerit.

Quinto: Del pari è da costituirsi torturalmente colei, che asserisce d'esserlesi lasciato dall'utero il feto, e caduta la creatura improvvisamente, e contro sua voglia nel cesso: specialmente se avesse taciuta la sua gravidanza, celato in appresso più possibilmente in suo gran ventre, e tuttavia proceduta fosse qual donna libera, e donzella. Il che anche

6to. Si, quòd fuerit gravida, se ignorasse dicat.

Sesto: Vien d'aver luogo contro quella tale, che vuol discolparsi coll'iscusa di non aver saputo d'esser gravida, e per conseguenza di non esser in colpa, che le sia caduta la prole improvvisamente nel cesso: essendo tuttavia una tal persona da risparmiarsi colla tortura, quando dimostrasse, come debitamente si conviene, d'esserfi pochi giorni avanti fatta visitare da donne intendenti, e di non avere le medesime scoperta in lei gravidanza alcuna.

7mo. Si latera, aut ventrem antea compressisse, aliisque corpori violentias adhibuisse convincitur. Quibus omnibus

Settimo: Un altro indizio si presenta alla tortura: se vien pruovato, che la persona indiziata s'avesse stesa colle pugna, od altro colpita ne' fianchi, ò nel ventre, compressa, stretta, od infasciata la pancia, non potendosi in tal caso esimere dalla tortura, eccettochè potesse legittimamente dimostrare, d'esserfi per altro naturalmente staccato da lei il feto, e fortito morto alla luce il fanciullo.

8vo. Accedunt indicia, in subsequo articulo ratione partus abacti adducenda. Interrogatoria specialia.

Ottavo: à questa parte possono essere anche tirati tutti quegli indizj, che circa 'l procurato aborto vengono accennati nel susseguente Articolo.

§. 4. *Gl'interrogatorj* possono essere presso à poco formati, come siegue:

Da chi sia stata ingravidata? à che tempo?

Se indottavi per via di parole, ò di promesse? ò se di spontanea sua volontà sia giunta in quello stato?

Quando? e come si sia accorta, ed abbia sentito d'essere gravida?

Se, ed in evento à chi abbia confidata la sua gravidanza? ovvero perchè l'abbia occultata, e tenuta segreta?

Se, e quanto tempo sia stata d'intenzione d'ammazzare il fanciullo?

Se essa abbia confidato al padre della creatura, d'essere ingravidata da lui, e di voler ammazzarla? cosa egli le abbia detto?

Se stessa si sia colpita ne' fianchi, fasciato, ò stretto il corpo, gettata, e rotolata per terra, saltata dall'alto in giù, se abbia presa qualche bevanda, od altra medicina, e commesse più altre si fatte temerità, à fine di cacciare da se il feto? ed avendo essa usati cotali mezzi, se in quell'atto ò precedentemente si sia mossa in lei la creatura?

Donde abbia presa la medicina? se lo speciale, ò quegli, da cui essa la comprò, ne sia stato consapevole, ò se l'abbia interrogata, à che fine volesse servirsi della ricercata medicina?

Da che parte sappia, ò da chi abbia inteso, che simil sorta di medicine, ed altri usati rimedj dovessero essere confacenti al suo disegno?

Come si sia staccata da lei la creatura? se taluno, ò chi allora le abbia assistito, ò sia stato intorno d'essa lei?

Se sia stata interrogata, od abordata da altri per gravida, vale à dire, se niuno le si sia accostato, dicendole, che sia gravida? e se gli astanti se ne siano accorti?

Se la madre sua, ò li suoi parenti, ò chi altri abbia saputo, ch'essa sia gravida, ò vicina al parto?